

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **M6 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 20 marzo 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(70/220/CEE) ◀

(GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1)

Modificata da:

| | Gazzetta ufficiale | | |
|--|--------------------|------|------------|
| | n. | pag. | data |
| ► M1 Direttiva 74/290/CEE del Consiglio del 28 maggio 1974 | L 159 | 61 | 15.6.1974 |
| ► M2 Direttiva 77/102/CEE della Commissione del 30 novembre 1976 | L 32 | 32 | 3.2.1977 |
| ► M3 Direttiva 78/665/CEE della Commissione del 14 luglio 1978 | L 223 | 48 | 14.8.1978 |
| ► M4 Direttiva 83/351/CEE del Consiglio del 16 giugno 1983 | L 197 | 1 | 20.7.1983 |
| ► M5 Direttiva 88/76/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 | L 36 | 1 | 9.2.1988 |
| ► M6 Direttiva 88/436/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988 | L 214 | 1 | 6.8.1988 |
| ► M7 Direttiva 89/458/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 | L 226 | 1 | 3.8.1989 |
| ► M8 Direttiva 89/491/CEE della Commissione del 17 luglio 1989 | L 238 | 43 | 15.8.1989 |
| ► M9 Direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 | L 242 | 1 | 30.8.1991 |
| ► M10 Direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 | L 186 | 21 | 28.7.1993 |
| ► M11 Direttiva 94/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 | L 100 | 42 | 19.4.1994 |
| ► M12 Direttiva 96/44/CE della Commissione del 1° luglio 1996 | L 210 | 25 | 20.8.1996 |
| ► M13 Direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 | L 282 | 64 | 1.11.1996 |
| ► M14 Direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 | L 286 | 34 | 23.10.1998 |

Modificata da:

| | | | |
|--|------|----|-----------|
| ► A1 Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | L 73 | 14 | 27.3.1972 |
|--|------|----|-----------|

Rettificata da:

- **C1** Rettifica, GU L 81 dell'11.4.1970, pag. 15 (70/220/CEE)
- **C2** Rettifica, GU L 303 dell'8.11.1988, pag. 36 (88/436/CEE)
- **C3** Rettifica, GU L 270 del 19.9.1989, pag. 16 (89/458/CEE)

▼B
▼M6

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 1970

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(70/220/CEE)

▼B

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ►C1 ⁽¹⁾ ◀,

visto il parere del Comitato economico e sociale ►C1 ⁽²⁾ ◀,

considerando che in Germania è stato pubblicato sul «Bundesgesetzblatt I» del 18 ottobre 1968 un decreto del 14 ottobre 1968, relativo a modificazioni della «Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung»; che tale decreto reca disposizioni relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; che tali disposizioni entreranno in vigore il 1^o ottobre 1970;

considerando che in Francia è stato pubblicato sul «Journal officiel» del 17 maggio 1969 un decreto del 31 marzo 1969 concernente la composizione dei gas di scarico degli autoveicoli dotati di motore a benzina; che tale decreto si applica

- a decorrere dal 1^o settembre 1971, ai veicoli omologati per tipo se sono muniti di un motore di tipo nuovo, vale a dire che non è mai stato montato su un veicolo omologato per tipo;
- a decorrere dal 1^o settembre 1972, ai veicoli immessi in circolazione per la prima volta;

considerando che tali disposizioni possono creare ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾;

considerando tuttavia che le prescrizioni della presente direttiva saranno applicate a decorrere da una data anteriore a quella di applicazione di detta direttiva; che quindi le procedure previste da quest'ultima direttiva non saranno ancora applicabili; che occorre perciò prevedere una procedura ad hoc, in forma di una comunicazione in cui si attesta che il tipo di veicolo è stato controllato ed è conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

considerando che tale comunicazione deve consentire a ciascuno Stato membro al quale è richiesta per lo stesso tipo di veicolo una omologazione di portata nazionale, di constatare che il veicolo in causa è stato sottoposto ai controlli previsti dalla presente direttiva; che a tal fine è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri della constatazione fatta, inviando copia della comunicazione effettuata per ciascun tipo di veicolo controllato;

⁽¹⁾ GU n. C 40 del 3.4. 1970, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 28.3. 1970, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

▼B

considerando che rispetto alle altre prescrizioni tecniche della presente direttiva è opportuno prevedere un termine di adattamento più lungo per l'industria per quanto riguarda le prescrizioni relative al controllo dei gas inquinanti emessi in media in una zona urbana a traffico intenso dopo una partenza a freddo;

considerando che, per quanto concerne le prescrizioni tecniche, è opportuno fare riferimento a quelle adottate dalla Commissione economica dell'Europa dell'ONU nel regolamento n. 15 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli dotati di motori ad accensione comandata per quanto concerne le emissioni di gas inquinanti dal motore), che è allegato all'Accordo del 20 marzo 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore⁽¹⁾;

considerando inoltre che le prescrizioni tecniche devono essere rapidamente adeguate al progresso della tecnica; che è opportuno, a tale scopo, prevedere l'applicazione della procedura definita all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

▼M14*Articolo 1*

Ai fini della presente direttiva:

- per «veicolo» s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;
- per «impianto GPL o gas naturale per autotrazione» s'intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o gas naturale per autoveicoli concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore, che può essere omologato come entità tecnica quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE;
- per «convertitore catalitico di ricambio» s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE, che può essere omologato come entità tecnica, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.

▼B*Articolo 2*

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dal motore ad accensione comandata del suddetto veicolo:

- a decorrere dal 1° ottobre 1970, se tale veicolo risponde alle prescrizioni di cui all'allegato I, ad eccezione dei punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 nonché agli allegati II, IV, V e VI;
- a decorrere dal 1° ottobre 1971, se tale veicolo risponde inoltre alle prescrizioni di cui ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 dell'allegato I e all'allegato III.

▼A1*Articolo 2 bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico causato dai gas prodotti dal motore ad accensione comandata montato sui veicoli in questione

⁽¹⁾ Doc. CEE di Ginevra W/TRANS/WP 29/293/Riv. 1 dell'11 aprile 1969.

▼ A1

se tali veicoli rispondono alle norme di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI.

▼ B*Articolo 3*

1. Su richiesta di un costruttore o del suo mandatario, le autorità competenti dello Stato membro completano le rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII. Copia di questa comunicazione viene inviata agli altri Stati membri e al richiedente. Gli altri Stati membri ai quali è richiesta un'omologazione di portata nazionale per lo stesso tipo di veicolo accettano questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono abrogate non appena entrerà in applicazione la direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 1.1. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se debbano essere condotte nuove prove sul prototipo modificato e se debba essere redatto un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I—VII sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1970 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ **M12**

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, prescrizioni e prove, modifica del tipo, conformità della produzione, disposizioni transitorie
- ALLEGATO II: Scheda informativa
Appendice: Informazioni sulle condizioni di prova
- ALLEGATO III: Prova di tipo I (Controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
Appendice 1: Ciclo di funzionamento al bando dinamometrico
Appendice 2: Banco dinamometrico a rulli
Appendice 3: Metodo di misurazione su pista. Simulazione sul banco dinamometrico
Appendice 4: Verifica delle inerzie non meccaniche
Appendice 5: Descrizione dei sistemi di prelievo dei gas
Appendice 6: Metodo di taratura dell'apparecchiatura
Appendice 7: Controllo complessivo del sistema
Appendice 8: Calcolo delle emissioni massiche di sostanze inquinanti
- ALLEGATO IV: Prova di tipo II (Emissioni di ossido di carbonio con motore al minimo)
- ALLEGATO V: Prova di tipo III (Emissioni di gas del basamento)
- ALLEGATO VI: Prova di tipo IV (Determinazione delle emissioni per evaporazione da veicoli con accensione comandata)
Appendice 1: Taratura dell'attrezzatura per la prova di emissione per evaporazione
- ALLEGATO VII: Prova di tipo V (Prova di invecchiamento per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento)
- ALLEGATO VIII: Prescrizioni e carburanti di riferimento
- ALLEGATO IX: Scheda di omologazione CEE
Appendice: Addendum

▼ **M14**

- ALLEGATO IX A: Specifiche dei combustibili gassosi di riferimento
- ALLEGATO XII: Omologazione CE di un veicolo alimentato a GPL o gas naturale per quanto riguarda le emissioni
- ALLEGATO XIII: Omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche.
Appendice 1: Scheda informativa
Appendice 2: Scheda di omologazione CE
Appendice 3: Marchio di omologazione CE

▼ M9*ALLEGATO I***▼ M12****SETTORE DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI E PROVE, MODIFICA DEL TIPO, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE****▼ M9**

1. SETTORE DI APPLICAZIONE

▼ M12

La presente direttiva si applica

- alle emissioni di gas dallo scarico, alle emissioni per evaporazione, alle emissioni di gas del basamento e alla durata dei dispositivi antinquinamento di tutti i veicoli a motore ad accensione comandata, nonché
- alle emissioni dallo scarico e alla durata dei dispositivi antinquinamento dei veicoli delle categorie M_1 e N_1 ⁽¹⁾ con motore ad accensione spontanea,

di cui all'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE nella versione modificata della direttiva 83/351/CEE del Consiglio⁽²⁾, ad eccezione dei veicoli della categoria N_1 per i quali l'omologazione è stata concessa conformemente alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio⁽³⁾.

▼ M9

A richiesta del costruttore, l'omologazione a norma della presente direttiva può essere estesa dai veicoli M_1 o N_1 muniti di motori ad accensione spontanea già omologati ai veicoli M_2 e N_2 con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e conformi ai requisiti del punto 6 (estensione dell'omologazione CEE) del presente allegato.

▼ M14

La presente direttiva si applica inoltre:

- alla procedura di omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M_1 ed N_1 ;
- alla procedura di omologazione CE di impianti GPL o GN per autotrazione, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M_1 ed N_1 , in relazione alle loro emissioni.

▼ M9

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva:

- 2.1. per tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni dallo scarico prodotte dal motore si intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:
 - 2.1.1. inerzia equivalente, determinata in funzione della massa di riferimento, secondo quanto prescritto al punto 5.1 dell'allegato III;
 - 2.1.2. caratteristiche del motore e del veicolo definite nell'allegato II.
- 2.2. Per massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.
 - 2.2.1. Per massa del veicolo in ordine di marcia si intende la massa definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.
- 2.3. Per massa massima si intende la massa definita al punto 2.7 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

⁽¹⁾ Definite nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.

▼ **M14**

- 2.4. Per «inquinanti gassosi» s'intendono emissioni dallo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in biossido d'azoto (NO₂) equivalente, e idrocarburi, supponendo un rapporto:
- C₁H_{1,85} per la benzina
 - C₁H_{1,86} per il gasolio
 - C₁H_{2,525} per il GPL,
 - CH₄ per il GN.

▼ **M9**

- 2.5. Per particolato inquinante si intendono i componenti dei gas di scarico raccolti mediante i filtri descritti nell'allegato III dai gas di scarico diluiti ad una temperatura massima di 325 K (52 °C).
- 2.6. Per emissioni dallo scarico si intende:
- per i motori ad accensione comandata, l'emissione di inquinanti gassosi;
 - per i motori ad accensione spontanea, l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato.
- 2.7. Per emissioni per evaporazione si intendono i vapori di idrocarburi provenienti dal sistema di alimentazione di combustibile di un veicolo a motore diversi da quelli emessi dallo scarico.
- 2.7.1. Le perdite dovute allo sfiato del serbatoio sono emissioni di idrocarburi provocate dalle variazioni di temperatura nel serbatoio di carburante (si assume un rapporto di C₁H_{2,33}).
- 2.7.2. Perdite per sosta a caldo sono le emissioni di idrocarburi provenienti dal sistema di alimentazione di carburante di un veicolo fermo dopo un periodo di funzionamento (si assume un rapporto di C₁H_{2,20}).
- 2.8. Per basamento motore si intendono gli spazi interni od esterni al motore connessi con la coppa dell'olio tramite condutture interne od esterne dalle quali possono fluire gas e vapori.
- 2.9. Per dispositivo di partenza a freddo si intende un dispositivo che arricchisce temporaneamente la miscela aria/carburante dei motori per agevolare la messa in moto.
- 2.10. Per dispositivi ausiliari di avviamento si intendono dei dispositivi che facilitano l'avviamento del motore senza arricchire la miscela aria/carburante, ad esempio, candele di preriscaldamento, modifiche apportate alla fasatura di iniezione.
- 2.11. Per cilindrata del motore si intende:
- 2.11.1. il volume nominale del motore a cilindri nel caso di motori a pistone alternativo;
- 2.11.2. il doppio del volume nominale del motore a cilindri nel caso di motori a pistone rotativo (Wankel).
- 2.12. Per dispositivi antinquinamento si intendono quei componenti di un veicolo che controllano e/o limitano le emissioni dallo scarico e le emissioni per evaporazione.

▼ **M14**

- 2.17. Per «convertitore catalitico d'origine» s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e i cui tipi sono indicati nelle schede di cui all'allegato II della presente direttiva.
- 2.18. Per «convertitore catalitico di ricambio» s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici per i quali possa essere ottenuta l'omologazione in conformità dell'allegato XIII alla presente direttiva, diverso da quello definiti sopra al punto 2.17.
- 2.19. Per «impianto GPL o GN per autotrazione» s'intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o GN per autotrazione concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore, che possa essere omologato quale entità tecnica.
- 2.20. Per «famiglia di veicoli» s'intende un gruppo di tipi di veicolo identificati da un veicolo capostipite ai fini dell'allegato XII.
- 2.21. Per «carburante richiesto dal motore» s'intende il tipo di carburante di norma utilizzato dal motore:
- benzina
 - GPL (gas di petrolio liquefatto)

▼ M14

- GN (gas naturale)
- sia benzina che GPL
- sia benzina che GN
- gasolio.

▼ M9

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

▼ M11

- 3.1. La domanda di omologazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di veicolo per quanto concerne le emissioni allo scappamento, le emissioni di vapore e la durata dei dispositivi antinquinamento, è presentata dal costruttore del veicolo.

▼ M12

- 3.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'allegato II.

- 3.2.1. All'occorrenza, devono essere presentate copie di altre omologazioni con i dati che consentano le estensioni delle omologazioni e la determinazione di fattori di deterioramento.

▼ M9

- 3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione di cui al punto 5.

▼ M11

4. OMOLOGAZIONE CEE

- 4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, deve essere rilasciata l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

- 4.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura all'allegato IX.

▼ M12

- 4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

▼ M9

5. PRESCRIZIONE E PROVE

NOTA:

Quale alternativa ai requisiti di questa sezione, i costruttori di autoveicoli la cui produzione annua a livello mondiale è inferiore a 10 000 unità possono ottenere l'omologazione sulla base di corrispondenti requisiti tecnici prescritti:

- nel *Code of Federal Regulations*, titolo 40, parte 86, sezioni A e B, applicabile agli autoveicoli modello 1987, riveduto il 1° luglio 1989 e pubblicato dall'US Government Printing Office, o
- nel *Master Document*, nella versione finale del 25 settembre 1987 elaborata nell'ambito della riunione internazionale di Stoccolma sull'inquinamento atmosferico causato dai veicoli a motore, che ha per titolo: *Control of Air Pollution from Motor Vehicles — General Provisions for Emission Regulations for Light Motor Vehicles* (Controllo dell'inquinamento atmosferico causato dagli autoveicoli — Disposizioni generali per le norme di emissione degli autoveicoli).

Le autorità incaricate dell'omologazione notificano alla Commissione le circostanze di ciascuna omologazione concessa in base a questa disposizione.

5.1. **Generalità**

- 5.1.1. Gli elementi che possono influire sulle emissioni dallo scarico e sulle emissioni per evaporazione devono essere progettati, costruiti e montati in modo che il veicolo, in condizioni normali di utilizzazione e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, possa soddisfare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure tecniche prese dal costruttore conformemente alle disposi-

▼ M9

zioni della presente direttiva, devono garantire che le emissioni dallo scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate per la normale durata di vita del veicolo e in condizioni normali di utilizzazione. Nel caso delle emissioni dallo scarico, queste prescrizioni sono ritenute soddisfatte se sono soddisfatte rispettivamente le prescrizioni dei punti 5.3.1.4 e 7.1.1.1.

Nell'impiego di una sonda ad ossigeno nel sistema del catalizzatore regolato, va assicurato che il rapporto stechiometrico aria/carburante (Lambda) non venga compromesso con il raggiungimento di una determinata velocità ovvero accelerazione.

Tuttavia, sono ammesse variazioni temporanee di questo rapporto a condizione che si verifichino anche durante la prova di cui ai punti 5.3.1 e rispettivamente 7.1.1, oppure se dette variazioni sono necessarie per garantire la sicurezza di guida del veicolo e la regolarità di funzionamento del motore e degli elementi che influiscono sulle emissioni di inquinanti ovvero se tali variazioni sono necessarie all'avviamento a freddo del motore.

▼ M14

5.1.2. Orifizi dei bocchettoni dei serbatoi di benzina:

▼ M9

5.1.2.1. Fatto salvo il punto 5.1.2.2, l'orifizio di entrata del serbatoio di carburante è concepito in modo da evitare che il serbatoio sia riempito da una pistola di erogazione di un distributore di carburante con diametro esterno pari o superiore a 23,6 mm.

5.1.2.2. Il punto 5.1.2.1 non si applica ad un veicolo che soddisfi entrambe le condizioni seguenti, ossia:

5.1.2.2.1. il veicolo è concepito e costruito in modo tale che nessuno dei componenti studiati per il controllo delle emissioni inquinanti possa essere danneggiato dall'uso di benzina con piombo; e

5.1.2.2.2. il veicolo è individuato in modo evidente, leggibile e indelebile dal simbolo per la benzina senza piombo specificato nell'ISO 2575-1982, collocato in posizione immediatamente visibile alla persona che riempie il serbatoio di carburante. Sono ammesse altre indicazioni aggiuntive.

5.2. Esecuzione delle prove

La tabella I.5.2 illustra varie opzioni per l'omologazione di un veicolo.

▼ M10

5.2.1. I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere sottoposti alle seguenti prove:

- Tipo I: (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
- Tipo II: (emissione di ossido di carbonio con motore al minimo)
- Tipo III: (emissioni di gas dal basamento)
- Tipo IV: (emissioni per evaporazione)
- Tipo V: (durata dei dispositivi antinquinamento).

▼ M14

5.2.2. I veicoli con motore ad accensione comandata alimentati solo a GPL o GN sono sottoposti alle seguenti prove:

- Tipo I (simulazione di emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
- Tipo II (emissioni di monossido di carbonio con regime al minimo)
- Tipo III (emissioni dal basamento)
- Tipo V (durata dei sistemi di controllo dell'inquinamento).

▼ M10

- 5.2.2. I veicoli muniti di motore ad accensione spontanea devono essere sottoposti alle seguenti prove:
- Tipo I: (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)
 - Tipo V: (durata dei dispositivi antinquinamento).

▼ M9

- 5.3. **Descrizione delle prove**
- 5.3.1. *Prova di tipo I (emissioni dallo scarico, dopo una partenza a freddo)*
- 5.3.1.1. La tabella I.5.3 illustra le sequenze per le prove di tipo I. Questa prova va effettuata su tutti i veicoli di cui al punto 1, la cui massa massima non superi 3,5 t.
- 5.3.1.2. Il veicolo viene installato su un banco dinamometrico provvisto di un sistema che simuli la resistenza all'avanzamento e l'inerzia.
- **M10** 5.3.1.2.1. Si esegue senza interruzione una prova della durata totale di ◀ 19 minuti e 40 secondi, costituita di due parti, UNO e DUE. Con il consenso del costruttore, un periodo di arresto al massimo di 20 secondi può essere inserito tra la fine della parte UNO e l'inizio della parte DUE per facilitare la regolazione dell'attrezzatura di prova.

▼ M14

- 5.3.1.2.1.1. I veicoli alimentati a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo I per rilevare variazioni nella composizione del GPL o del GN, come descritto nell'allegato XII.
- I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo I per entrambi i carburanti; la prova con alimentazione a GPL o GN deve essere eseguita per rilevare variazioni nella composizione del GPL o GN, come descritto nell'allegato XII.
- 5.3.1.2.1.2. Nonostante la prescrizione del punto 5.3.1.2.1.1 precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che ad un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio ed il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo I, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

▼ M9

- 5.3.1.2.2. La parte UNO della prova è costituita da quattro cicli urbani elementari. Ogni ciclo urbano elementare comprende quindici fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione, ecc.).
- 5.3.1.2.3. La parte DUE della prova è costituita da un ciclo extraurbano. Il ciclo extraurbano comprende tredici fasi (minimo, accelerazione, velocità costante, decelerazione, ecc.).

▼ M10

Tabella I.5.2

Differenti opzioni per le omologazioni e le estensioni

| Prova di omologazione | Veicoli delle categorie M e N con motore ad accensione comandata | Veicoli delle categorie M ₁ e N ₁ con motore ad accensione spontanea |
|-----------------------|--|--|
| Tipo I | Sì (► M12 massa massima ◀ ≤ 3,5 t) | Sì (► M12 massa massima ◀ ≤ 3,5 t) |
| Tipo II | Sì (► M12 massa massima ◀ > 3,5 t) | — |
| Tipo III | Sì | — |
| Tipo IV | Sì (► M12 massa massima ◀ ≤ 3,5 t) | — |

▼ **M10**

| Prova di omologazione | Veicoli delle categorie M e N con motore ad accensione comandata | Veicoli delle categorie M ₁ e N ₁ con motore ad accensione spontanea |
|--------------------------|--|--|
| Tipo V | Sì (► M12 massa massima ◀ ≤ 3,5 t) | Sì (► M12 massa massima ◀ ≤ 3,5 t) |
| Condizioni di estensione | Sezione 6 | — Sezione 6 — M ₂ e N ₂ con ► M12 massa massima ◀ di riferimento non superiore a 2 840 kg |

▼ **M9**

- 5.3.1.2.5. Durante la prova i gas di scarico sono diluiti ed un campione proporzionale viene raccolto in uno o più sacchi. I gas di scarico del veicolo oggetto della prova sono diluiti, prelevati e analizzati applicando la procedura descritta qui appresso; viene misurato il volume totale dello scarico diluito. Vengono registrati non soltanto le emissioni di ossido di carbonio, di idrocarburi e di ossido di azoto ma anche le emissioni di particolato prodotto dai veicoli muniti di motori ad accensione spontanea.
- 5.3.1.3. La prova deve essere eseguita applicando la procedura descritta nell'allegato III. Per la raccolta e per l'analisi del gas nonché per la rimozione e la pesatura del particolato si applicano i metodi prescritti.
- 5.3.1.4. ► **M12** Fatte salve le prescrizioni del punto 5.3.1.5, la prova deve essere ripetuta tre volte. ◀ ► **M10** I risultati di ciascuna prova devono essere moltiplicati per ◀ un opportuno fattore di deterioramento indicato al punto 5.3.5. Le masse risultanti dalle emissioni gassose e, nel caso di veicoli muniti di motori ad accensione spontanea, la massa del particolato ottenuta in ciascuna prova, devono risultare inferiori ai limiti indicati nella tabella qui appresso:

▼ **M13**

| Categoria/classe del veicolo | | Valori limite | | | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------------|---|--------|--|-----------------------|--|
| | | Massa di riferimento RW (kg) | Massa di ossido di carbonio L ₁ (g/km) | | Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto L ₂ (g/km) | | Massa di particolato L ₃ (g/km) |
| Categoria | Classe | | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel ⁽¹⁾ | Diesel ⁽¹⁾ |
| M ⁽²⁾ | — | tutte | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |
| N1 ⁽³⁾ | I | RW ≤ 1 250 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,08 |
| | II | 1 250 < RW ≤ 1 700 | 4,0 | 1,25 | 0,6 | 1,0 | 0,12 |
| | III | 1 700 < RW | 5,0 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,17 |

⁽¹⁾ Fino al 30 settembre 1999, per i veicoli muniti di motori diesel a iniezione diretta, i valori limite L₂ ed L₃ sono i seguenti:

| | L ₂ | L ₃ |
|---|----------------|----------------|
| — categoria M ⁽²⁾ ed N1 ⁽³⁾ , classe I: | 0,9 | 0,10 |
| — categoria N1 ⁽³⁾ , classe II: | 1,3 | 0,14 |
| — categoria N1 ⁽³⁾ , classe III: | 1,6 | 0,20 |

⁽²⁾ Ad eccezione dei:

- veicoli adibiti al trasporto di più di sei passeggeri, compreso il conducente,
- veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

⁽³⁾ Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota ⁽²⁾.

▼ M9

- 5.3.1.4.1. Per ciascuno degli inquinanti di cui al punto 5.3.1.4, è tuttavia ammesso che una delle tre masse ottenute superi, ma al massimo del 10 %, il limite prescritto per il veicolo considerato, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Se i limiti prescritti sono superiori per più di uno degli inquinanti, è irrilevante il fatto che ciò si verifichi nel corso della stessa prova o in prove diverse
 ► **M12** ————— ◀.

▼ M12**▼ M14**

- 5.3.1.4.2. Quando le prove sono eseguite con carburanti gassosi, la massa di emissioni gassose che ne risulta deve essere inferiore ai limiti per i veicoli a benzina indicati nella tavola sopra riportata.

▼ M9

- 5.3.1.5. Il numero di prove prescritte al punto 5.3.1.4 può essere ridotto qualora si verifichino le condizioni qui appresso definite ove V_1 è il risultato della prima prova e V_2 il risultato della seconda prova per ciascun inquinante o per l'emissione combinata dei due inquinanti soggetti a limitazione.
- 5.3.1.5.1. È sufficiente soddisfare una sola prova se il risultato ottenuto per ciascun inquinante o per l'emissione combinata dei due inquinanti soggetti a limitazione è inferiore o pari a 0,70 L (vale a dire $V_1 \leq 0,70$ L)
- 5.3.1.5.2. Se il requisito del punto 5.3.1.5.1 non è soddisfatto vengono eseguite soltanto due prove se per ciascun inquinante o emissione combinata dei due inquinanti soggetti a limitazione sono rispettate le seguenti prescrizioni:
 $V_1 \leq 0,85$ L e $V_1 + V_2 \leq 1,70$ L e $V_2 \leq L$
- 5.3.2. *Prova di tipo II (emissione di ossido di carbonio con motore al minimo)*

▼ M10

- 5.3.2.1. Questa prova deve essere eseguita sui veicoli muniti di motore ad accensione comandata ai quali non si applica la prova di cui al punto 5.3.1.

▼ M14

- 5.3.2.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo II per entrambi i carburanti.
- 5.3.2.1.2. Nonostante la prescrizione del punto 5.3.2.1.1 precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che ad un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio ed il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo II, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

▼ M10

- 5.3.2.2. Quando le prove sono eseguite in conformità dell'allegato IV, la percentuale in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico emessi con motore a regime di minimo non deve superare il 3,5 % alle condizioni di regolazione precisate dal costruttore e non deve superare il 4,5 % nell'ambito della forcella di regolazioni specificate in detto allegato.

▼ M9

- 5.3.3. *Prova di tipo III (emissioni di gas dal basamento)*
- 5.3.3.1. La prova deve essere eseguita su tutti i veicoli indicati al punto 1, salvo quelli muniti di motore ad accensione spontanea.

▼ M14


- 5.3.3.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo III solo per la benzina.
- 5.3.3.1.2. Nonostante la prescrizione del punto 5.3.3.1.1 precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che ad un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio ed il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo III, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.

▼M12

Figura I.5.3.

Diagramma logico del sistema di omologazione di tipo I

(vedi punto 5.3.1)



▼ M9

5.3.3.2. Quando la prova è eseguita in conformità dell'allegato V, il sistema di ventilazione del basamento del motore non deve consentire alcuna emissione di gas dal basamento nell'atmosfera.

5.3.4. *Prova di tipo IV (emissioni per evaporazione)*

▼ M10

5.3.4.1. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1, fatta eccezione dei veicoli muniti ► **M14** con motore ad accensione spontanea ed i veicoli a GPL o GN. ◀

▼ M14

5.3.4.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo IV solo per la benzina.

▼ M9

5.3.4.2. Quando la prova è eseguita in conformità dell'allegato VI le emissioni di vapore devono essere inferiori a 2 g/prova.

5.3.5. *Prova di tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento)*

► **M10** 5.3.5.1. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1 ai quali si applica la prova di cui al punto 5.3.1. ◀. La prova rappresenta una durata di 80 000 km percorsi seguendo il programma descritto nell'allegato VIII, su pista, su strada o su banco a rulli.

▼ M14

5.3.5.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo V solo per la benzina.

▼ M9

5.3.5.2. In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.5.1, il costruttore può scegliere di utilizzare i fattori di deterioramento della tabella seguente in alternativa alla prova di cui al punto 5.3.5.1.

| Categoria di motori | Fattori di deterioramento | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|
| | CO | HC + NOx | Particolati ⁽¹⁾ |
| Motore ad accensione comandata | 1,2 | 1,2 | — |
| Motore ad accensione spontanea | 1,1 | 1,0 | 1,2 |

⁽¹⁾ Per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea.

A richiesta del costruttore il servizio tecnico può eseguire la prova di tipo I prima che sia completata la prova di tipo V applicando i fattori di deterioramento figuranti nella tabella. Conclusa la prova di tipo V, il servizio tecnico può modificare i risultati dell'omologazione di cui all'allegato IX sostituendo i fattori di deterioramento della tabella precedente con quelli misurati nella prova di tipo V.

5.3.5.3. I fattori di deterioramento sono determinati utilizzando la procedura di cui al punto 5.3.5.1 oppure i valori indicati nella tabella 5.3.5.2. I fattori sono applicati per stabilire la conformità con i requisiti dei punti 5.3.1.4 e 7.1.1.1.

▼ M14

5.3.8. *Omologazione di convertitori catalitici di ricambio*

5.3.8.1. La prova deve essere eseguita solo per convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli omologati CE che non siano dotati di un sistema OBD, conformemente all'allegato XIII.

▼ M12

6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE e, se applicabili, le disposizioni speciali che seguono:

▼ M9

- 6.1. **Estensioni relative alle emissioni dallo scarico** (prove di tipo I e di tipo II)

▼ M10

- 6.1.1. *Tipi di veicoli con masse di riferimento differenti*

▼ M12

- 6.1.1.1. L'omologazione concessa a un tipo di veicolo può essere estesa unicamente ai tipi di veicolo con massa di riferimento che richieda l'uso delle due inerzie equivalenti immediatamente superiori o di ogni inerzia equivalente inferiore.

▼ M10

- 6.1.1.2. Nel caso di veicoli della categoria N₁ e di veicoli della categoria M di cui alla nota (2) del punto 5.3.1.4, se la massa di riferimento del tipo di veicolo per la quale è richiesta l'estensione dell'omologazione corrisponde all'uso di un volano di inerzia equivalente meno pesante del volano usato dal tipo di veicolo già omologato, l'estensione dell'omologazione viene concessa a condizione che le masse delle sostanze inquinanti riscontrate sul veicolo già omologato siano conformi ai limiti prescritti per il veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.

▼ M9

- 6.1.2. *Tipi di veicoli con differenti rapporti globali di demoltiplicazione*

L'omologazione CEE concessa a un tipo di veicolo può essere estesa ad altri tipi di veicoli che differiscano da quello omologato unicamente per i rapporti di trasmissione globali, nelle condizioni qui di seguito esposte.

- 6.1.2.1. Si determina, per ciascuno dei rapporti di trasmissione usati nella prova del tipo I, il rapporto:

$$E = \frac{V_2 - V_1}{V_1}$$

dove, a 1 000 giri/min. del motore, V₁ indica la velocità del tipo di veicolo, omologato, e V₂ quella del tipo di veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione CEE.

- 6.1.2.2. Se per ciascun rapporto si ottiene $E \leq 8\%$, l'estensione viene concessa senza ripetere le prove di tipo I.

- 6.1.2.3. Se per almeno un rapporto si ottiene $E > 8\%$, e se per ciascun rapporto si ottiene $E \leq 13\%$, le prove di tipo I devono essere ripetute, ma si possono effettuare in un laboratorio scelto dal costruttore ► **M12** previo accordo del servizio tecnico. ◀ Il verbale delle prove deve essere inviato al servizio tecnico incaricato delle prove.

- 6.1.3. *Tipi di veicoli con differenti masse di riferimento e differenti rapporti globali di trasmissione*

L'omologazione CEE concessa a un tipo di veicolo può essere estesa ad altri tipi di veicoli che differiscano da quello omologato soltanto per la massa di riferimento e per i rapporti globali di trasmissione, purché siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6.1.1 e 6.1.2.

- 6.1.4. *Osservazione*

Se un tipo di veicolo è stato omologato conformemente alle disposizioni previste dai punti da 6.1.1 a 6.1.3, detta omologazione non può essere estesa ad altri tipi di veicolo.

- 6.2. **Emissioni per evaporazione** (prova di tipo IV).

- 6.2.1. L'omologazione CEE concessa ad un tipo di veicolo munito di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione può essere estesa alle seguenti condizioni:

- 6.2.1.1. il principio base del dosaggio carburante/aria [ad esempio iniezione ad iniettore unico («single point»), carburatore] deve essere lo stesso.

- 6.2.1.2. La forma del serbatoio nonché il materiale dei tubi e del serbatoio del carburante devono essere identici. La sezione e la lunghezza approssimativa dei tubi deve essere la stessa, nel peggiore dei casi (lunghezza dei tubi) per un gruppo sottoposto alla prova. Il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione decide se si possano accettare separatori vapore/liquido

▼ M9

non identici. La tolleranza sul volume del serbatoio di carburante deve essere di $\pm 10\%$. La posizione della valvola di sfiato del serbatoio deve essere identica.

- 6.2.1.3. Il sistema di raccolta dei vapori di carburante deve essere identico vale a dire la forma e il volume della trappola, il mezzo di raccolta, il filtro dell'aria (qualora usato per il controllo dell'emissione di vapori), ecc.
- 6.2.1.4. Il volume della vaschetta di carburante del carburatore deve essere compreso entro una forcella di 10 ml.
- 6.2.1.5. Il metodo di spurgo del vapore accumulato deve essere identico (ad esempio flusso d'aria, punto di avviamento o volume di spurgo durante il ciclo di funzionamento).
- 6.2.1.6. Il tipo di tenuta e di sfiato del sistema di dosaggio del carburante deve essere identico.
- 6.2.2. Altre osservazioni
- I) sono ammessi motori di cilindrata differente;
 - II) sono ammessi motori di potenza differente;
 - III) sono ammessi cambi automatici e manuali, trasmissioni a due e quattro ruote motrici;
 - IV) sono ammessi tipi differenti di carrozzeria;
 - V) sono ammesse dimensioni differenti per le ruote ed i pneumatici.
- 6.3. **Durata dei dispositivi antinquinamento** (prova di tipo V)
- 6.3.1. L'omologazione concessa ad un tipo di veicolo può essere estesa a diversi tipi di veicolo a condizione che la combinazione motore/sistema di controllo delle emissioni sia identica a quella del veicolo già omologato. A tal fine sono considerati appartenenti alla stessa combinazione motore/sistema di controllo delle emissioni quei tipi di veicolo i cui parametri descritti qui appresso sono identici o compresi entro i valori limite.
- 6.3.1.1. Motore:
- numero di cilindri,
 - cilindrata del motore ($\pm 15\%$),
 - configurazione del blocco cilindri,
 - numero di valvole,
 - sistema di alimentazione,
 - sistema di raffreddamento,
 - processo di combustione,

▼ M12

— alesaggio del cilindro.

▼ M9

- 6.3.1.2. Sistema di controllo delle emissioni:

— convertitore catalitico:

- numero di elementi catalitici,

▼ M12

- misura e forma dei convertitori catalitici (volume di monolito $\pm 10\%$),

▼ M9

- tipo di azione catalitica (ossidante, a tre vie, ...),
- contenuto di metallo nobile (identico o superiore),
- percentuale di metallo nobile ($\pm 15\%$),
- substrato (struttura e materiale),
- densità delle celle,
- tipo di rivestimento dei convertitori catalitici,
- posizione dei convertitori catalitici (posizione e dimensione nel sistema di scarico che non deve produrre una variazione di temperatura superiore a $\pm 50\text{ K}$ all'entrata del convertitore catalitico). ► **M12** Questa variazione di temperatura deve essere verificata in condizioni stabilizzate, a una velocità di 120 km/h e con la regolazione del carico della prova di tipo I ◄;
- iniezione di aria:
 - con, senza
 - tipo (pulsair, pompe per aria, ecc.)

▼ M9

- EGR (ricircolazione dei gas combusti):
 - con, senza.

▼ M12

- 6.3.1.3. Classe di inerzia: le due classi di inerzia immediatamente superiori e ogni classe di inerzia inferiore.

▼ M9

- 6.3.1.4. La prova di durata può essere eseguita utilizzando un veicolo il cui tipo di carrozzeria, il cui cambio (automatico o manuale), la cui dimensione delle ruote o pneumatici possono differire da quelli del tipo di veicolo per il quale si chiede l'omologazione.

▼ M11

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 7.1. Le misure intese a garantire la conformità della produzione sono prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

La conformità della produzione viene verificata in base ai dati contenuti nella scheda di omologazione che figura all'allegato IX della presente direttiva.

Qualora l'autorità non fosse soddisfatta del procedimento di controllo del costruttore, si applicano i punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE.

▼ M12

- 7.1.1. Se deve essere eseguita una prova di tipo I e l'omologazione del veicolo è stata oggetto di una o più estensioni, le prove devono essere effettuate sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione iniziale o sul veicolo descritto nel fascicolo di omologazione relativo all'estensione in questione.

▼ M117.1.1.1. *Conformità del veicolo per una prova di tipo I*

Dopo la selezione eseguita dall'autorità, il fabbricante non può eseguire alcuna regolazione sui veicoli selezionati.

- 7.1.1.1.1. Dalla serie vengono prelevati a caso tre veicoli, sottoposti alla prova come descritto al punto 5.3.1 del presente allegato. I fattori di deterioramento sono applicati allo stesso modo. I valori limite figurano al punto 5.3.1.4 del presente allegato.

- 7.1.1.1.2. Se l'autorità è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente all'appendice 1 del presente allegato.

Se l'autorità non è soddisfatta della deviazione standard della produzione indicata dal costruttore ai sensi dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, le prove vengono eseguite conformemente all'appendice 2 del presente allegato.

- 7.1.1.1.3. La produzione di una serie è considerata conforme o non conforme sulla base di una prova dei veicoli mediante campionamento, quando sia stata ottenuta un'accettazione per tutti gli inquinanti o un rifiuto per un inquinante, conformemente ai criteri di prova applicati nella rispettiva appendice.

Quando sia stata adottata una decisione di accettazione per un inquinante, questa non viene modificata da eventuali altre prove eseguite per giungere a una decisione in merito agli altri inquinanti.

Quando non sia stata raggiunta una decisione di accettazione per tutti gli inquinanti ma nessun rifiuto per un inquinante, la prova viene eseguita su un altro veicolo (vedi fig. I/7).

- 7.1.1.2. In deroga alle prescrizioni del punto 3.1.1 dell'allegato III, le prove sono eseguite su veicoli che non hanno percorso alcuna distanza.

- 7.1.1.2.1. Tuttavia, a richiesta del costruttore, le prove sono eseguite su veicoli che hanno percorso:

- al massimo 3 000 km per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata,
- al massimo 15 000 km per i veicoli muniti di motore ad accensione spontanea.

▼ M11

In entrambi i casi il rodaggio è eseguito dal costruttore che deve impegnarsi a non eseguire alcuna regolazione su detti veicoli.

▼M11




Figura I.7

▼ M11

7.1.1.2.2. Se il costruttore chiede di eseguire un rodaggio («x» km, dove $x \leq 3\,000$ km per veicoli muniti di motore ad accensione comandata e $x \leq 15\,000$ km per veicoli muniti di motore ad accensione spontanea), la procedura è la seguente:

- le emissioni di inquinante (tipo I) sono misurate a zero e a «x» km sul primo veicolo sottoposto alla prova,
- il coefficiente di evoluzione delle emissioni tra zero e «x» km è calcolato per ciascun inquinante:

$$\frac{\text{emissioni «x» km}}{\text{emissioni zero km}}$$

Esso potrà essere inferiore a 1;

- i veicoli successivi non sono sottoposti al rodaggio, ma le loro emissioni a zero km sono modificate dal coefficiente di evoluzione.

In questo caso, i valori da considerare sono:

- i valori ad «x» km per il primo veicolo,
- i valori a zero km moltiplicati per il coefficiente di evoluzione per i veicoli successivi.

7.1.1.2.3. Tutte queste prove possono essere eseguite con carburante normalmente in commercio. Tuttavia, a richiesta del costruttore, possono essere utilizzati i carburanti di riferimento descritti nell'allegato VIII.

7.1.2. Se occorre eseguire una prova di tipo III, essa deve essere eseguita su tutti i veicoli selezionati per la prova di tipo I COP (punto 7.1.1.1.1). Devono essere soddisfatte le condizioni di cui al punto 5.3.3.2.

7.1.3. Se occorre eseguire una prova di tipo IV, essa deve essere eseguita conformemente al punto 7 dell'allegato VI.

▼ M10**▼ M9**

8.2. Le disposizioni seguenti rimangono applicabili sono al 31 dicembre 1994 per la prima messa in circolazione dei veicoli il cui tipo sia stato omologato anteriormente al 1° luglio 1993:

- le disposizioni transitorie previste al punto 8.3 (ad eccezione del punto 8.3.1.3) dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 88/436/CEE;

▼ M10

- le disposizioni previste per i veicoli della categoria $M_1^{(1)}$ con motore ad accensione comandata di cilindrata superiore ai 2 litri dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 88/76/CEE;

▼ M9

- le disposizioni previste per i veicoli di cilindrata inferiore a 1,4 litri dalla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 89/458/CEE.

A richiesta del costruttore le prove effettuate conformemente a tali condizioni possono essere accettate in luogo della prova indicata nell'allegato I, punti 5.3.1, 5.3.5 e 7.1.1 della direttiva 70/220/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE.

8.3. ► **M10** Per i veicoli della categoria $M_1^{(1)}$ fino al 1° luglio 1994 per l'omologazione e fino al 31 dicembre 1994 per la prima messa in circolazione, e

per i veicoli della categoria $N_1^{(2)}$ fino al 1° ottobre 1994 per l'omologazione e fino al 1° ottobre 1995 per la prima messa in circolazione,

i valori limite per la massa combinata di idrocarburi e di ossido di azoto, nonché per la massa di particolato dei veicoli muniti di motori ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta, sono quelli risultanti dal prodotto dei valori L_2 e L_3 di cui alle tabelle 5.3.1.4 (omologazione) e 7.1.1.1 (controllo della conformità) per un fattore di 1,4. ◀

⁽¹⁾ Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4.

⁽²⁾ Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4.

▼ **M11***Appendice I*

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I nel caso in cui la deviazione standard della produzione fornita dal costruttore sia soddisfacente.
2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5 %) mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).
3. Per ciascuno degli inquinanti indicati al punto 5.3.1.4 dell'allegato I, si applica il seguente procedimento (vedi figura I/7).

Sia

L = il logaritmo naturale del valore limite dell'inquinante,

x_i = il logaritmo naturale della misurazione per il veicolo i-esimo del campione,

s = una stima della deviazione standard della produzione (dopo aver calcolato il logaritmo naturale delle misurazioni),

n = il numero del campione.

4. Si calcola per il campione il risultato statistico della prova quantificando la somma delle deviazioni standard rispetto al limite come segue:

$$\frac{1}{s} \sum_{i=1}^n (L - x_i)$$

5. Successivamente:

- se il risultato statistico della prova è superiore al numero di accettazione per la dimensione del campione indicata nella tabella I/1/5, si giunge all'accettazione per l'inquinante;
- se il risultato statistico della prova è inferiore al numero di rifiuto per la dimensione del campione indicata nella tabella I/1/5, si giunge ad un rifiuto per l'inquinante, altrimenti si procede alla prova di un veicolo supplementare conformemente al punto 7.1.1.1 dell'allegato I applicando il procedimento al campione maggiorato di un'unità.

TABELLA I/1/5

| Numero totale dei veicoli provati (dimensione effettiva del campione) | Numero di accettazione | Numero di rifiuto |
|---|------------------------|-------------------|
| 3 | 3,327 | -4,724 |
| 4 | 3,261 | -4,790 |
| 5 | 3,195 | -4,856 |
| 6 | 3,129 | -4,922 |
| 7 | 3,063 | -4,988 |
| 8 | 2,997 | -5,054 |
| 9 | 2,931 | -5,120 |
| 10 | 2,865 | -5,185 |
| 11 | 2,799 | -5,251 |
| 12 | 2,733 | -5,317 |
| 13 | 2,667 | -5,383 |
| 14 | 2,601 | -5,449 |
| 15 | 2,535 | -5,515 |
| 16 | 2,469 | -5,581 |
| 17 | 2,403 | -5,647 |
| 18 | 2,337 | -5,713 |
| 19 | 2,271 | -5,779 |
| 20 | 2,205 | -5,845 |
| 21 | 2,139 | -5,911 |
| 22 | 2,073 | -5,977 |
| 23 | 2,007 | -6,043 |
| 24 | 1,941 | -6,109 |
| 25 | 1,875 | -6,175 |
| 26 | 1,809 | -6,241 |
| 27 | 1,743 | -6,307 |
| 28 | 1,677 | -6,373 |
| 29 | 1,611 | -6,439 |
| 30 | 1,545 | -6,505 |
| 31 | 1,479 | -6,571 |
| 32 | -2,112 | -2,112 |

▼ **M11***Appendice 2*

1. La presente appendice descrive il procedimento da applicare per verificare la conformità dei requisiti di produzione per la prova di tipo I qualora l'indicazione della deviazione standard della produzione fornita dal fabbricante fosse insoddisfacente o indisponibile.
2. Con una dimensione minima del campione di 3, il procedimento di campionamento è fissato in modo tale che la probabilità che un lotto superi una prova con il 40 % di produzione difettosa è 0,95 (rischio del produttore = 5 %) mentre la probabilità che un lotto sia accettato con il 65 % di produzione difettosa è 0,1 (rischio del consumatore = 10 %).
3. Le misurazioni degli inquinanti di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I sono considerate logaritmi a distribuzione normale e devono prima essere trasformate nei loro logaritmi naturali. Siano m_0 e m rispettivamente le dimensioni minime e massime del campione ($m_0 = 3$ e $m = 32$) e sia n il numero del campione.
4. Se i logaritmi naturali delle misurazioni eseguite sulle serie sono x_1, x_2, \dots, x_j ed L il logaritmo naturale del valore limite per l'inquinante, si ottiene:

$$d_j = x_j - L$$

$$\bar{d}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n d_j$$

$$v_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (d_j - \bar{d}_n)^2$$

5. La tabella I/2/5 indica i valori dei numeri di accettazione (A_n) e di rifiuto (B_n) per il numero del campione effettivo. Il risultato statistico della prova è dato dal rapporto \bar{d}_n/v_n e deve essere utilizzato nel modo seguente per determinare se la serie è stata accettata o rifiutata:

Per $m_0 \leq n \leq m$:

- Serie accettata se $\bar{d}_n/v_n \leq A_n$
- Serie rifiuta se $\bar{d}_n/v_n \geq B_n$
- Eseguire un'altra misurazione se $A_n < \bar{d}_n/v_n < B_n$

6. *Osservazioni*

Per calcolare i valori successivi del risultato statistico della prova è utile la seguente formula ricorrente:

$$\bar{d}_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \bar{d}_{n-1} + \frac{1}{n} d_n$$

$$v_n^2 = \left(1 - \frac{1}{n}\right) v_{n-1}^2 + \frac{(\bar{d}_n - d_n)^2}{n-1}$$

$$(n = 2, 3, \dots; \bar{d}_1 = d_1; v_1 = 0)$$

▼ **M11**

TABELLA I/2/5

Dimensione minima del campione = 3

| Dimensione del campione | Numero di accettazione A_n | Numero di rifiuto B_n |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 3 | -0,80381 | 16,64743 |
| 4 | -0,76339 | 7,68627 |
| 5 | -0,72982 | 4,67136 |
| 6 | -0,69962 | 3,25573 |
| 7 | -0,67129 | 2,45431 |
| 8 | -0,64406 | 1,94369 |
| 9 | -0,61750 | 1,59105 |
| 10 | -0,59135 | 1,33295 |
| 11 | -0,56542 | 1,13566 |
| 12 | -0,53960 | 0,97970 |
| 13 | -0,51379 | 0,85307 |
| 14 | -0,48791 | 0,74801 |
| 15 | -0,46191 | 0,65928 |
| 16 | -0,43573 | 0,58321 |
| 17 | -0,40933 | 0,51718 |
| 18 | -0,38266 | 0,45922 |
| 19 | -0,35570 | 0,40788 |
| 20 | -0,32840 | 0,36203 |
| 21 | -0,30072 | 0,32078 |
| 22 | -0,27263 | 0,28343 |
| 23 | -0,24410 | 0,24943 |
| 24 | -0,21509 | 0,21831 |
| 25 | -0,18557 | 0,18970 |
| 26 | -0,15550 | 0,16328 |
| 27 | -0,12483 | 0,13880 |
| 28 | -0,09354 | 0,11603 |
| 29 | -0,06159 | 0,09480 |
| 30 | -0,02892 | 0,07493 |
| 31 | 0,00449 | 0,05629 |
| 32 | 0,03876 | 0,03876 |

▼ **M12**

ALLEGATO II

SCHEMA INFORMATIVA N. ...

ai sensi dell'allegato I alla direttiva 70/156/CEE(*) relativa all'omologazione CEE di un veicolo per quanto riguarda le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore (direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:
 - 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (°):
 - 0.3.1. Posizione della marcatura:
 - 0.4. Categoria del veicolo (°):
 - 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
- 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
 - 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
 - 1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):
- 2. MASSE E DIMENSIONI (°) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)
 - 2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (con equipaggiamento di base, inclusi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (°) (massima e minima)
 - 2.8. Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (°) (massima e minima):
- 3. MOTOPROPULSIONE (°)
 - 3.1. Costruttore:
 - 3.1.1. Codice motore attribuito al costruttore (quale apposto sul motore o su altri mezzi di identificazione):
 - 3.2. Motore a combustione interna
 - 3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (°)

(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.

▼ **M12**

- 3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:
- 3.2.1.2.1. Alesaggio (°): mm
- 3.2.1.2.2. Corsa (°): mm
- 3.2.1.2.3. Ordine di accensione:
- 3.2.1.3. Cilindrata (°): cm³
- 3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (°):
- 3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, nel caso di motore ad accensione comandata, dei segmenti:
- 3.2.1.6. Regime al minimo (°): giri/min
- 3.2.1.7. Tenore in volume di ossido di carbonio nel gas di scarico con motore al regime di minimo (°):
..... % secondo le indicazioni del costruttore (solo motori ad accensione comandata)
- 3.2.1.8. Potenza netta massima (°): kW a giri/min (valore dichiarato dal costruttore)
- ⁽¹⁾ 3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN(°) ◀
- 3.2.2.1. RON con piombo:
- 3.2.2.2. RON senza piombo:
- 3.2.2.3. Bocchettone del serbatoio del carburante: orificio ristretto/etichetta (°)
- 3.2.4. Alimentazione
- 3.2.4.1. Con carburatore/i: sì/no (°)
- 3.2.4.1.1. Marca o marche:
- 3.2.4.1.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.1.3. Numero:
- 3.2.4.1.4. Regolazioni (°):
- 3.2.4.1.4.1. Getti: }
3.2.4.1.4.2. Diffusori: } oppure curva della mandata di carburante in funzione
3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: } del
3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante: } flusso d'aria e delle regolazioni necessarie per rispet-
3.2.4.1.4.5. Valvole a spillo sul galleggiante: .. } tare
la curva
- 3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (°)
- 3.2.4.1.5.1. Principi di funzionamento:
- 3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazione (°) (°):
- 3.2.4.2. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (°)
- 3.2.4.2.1. Descrizione del sistema:
- 3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (°)
- 3.2.4.2.3. Pompa d'iniezione
- 3.2.4.2.3.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (°) (°): mm³/corsa o ciclo per un regime della pompa di
..... giri/min, oppure curva caratteristica:
- 3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (°):
- 3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo di iniezione (°):
- 3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: banco prova/motore (°)
- 3.2.4.2.4. Regolatore di velocità

▼ **M12**

- 3.2.4.2.4.1. Tipo:
- 3.2.4.2.4.2. Punto di intervento
- 3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intervento a sotto carico: giri/min⁻¹
- 3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intervento a vuoto: giri/min⁻¹
- 3.2.4.2.6. Iniettore/i
- 3.2.4.2.6.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.6.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.6.3. Pressione di apertura (?): kPa oppure curva caratteristica (?):
- 3.2.4.2.7. Sistema di avviamento a freddo
- 3.2.4.2.7.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.7.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.7.3. Descrizione:
- 3.2.4.2.8. Dispositivo ausiliario di avviamento
- 3.2.4.2.8.1. Marca o marche:
- 3.2.4.2.8.2. Tipo o tipi:
- 3.2.4.2.8.3. Descrizione:
- 3.2.4.3. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (!)
- 3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione [(a punto singolo o multiplo (!)/iniezione diretta/altro (specificare)) (!):
- 3.2.4.3.2. Marca o marche:
- 3.2.4.3.3. Tipo o tipi:
- 3.2.4.3.4. Descrizione del sistema:
- 3.2.4.3.4.1. Tipo o numero di strumento di comando:
- 3.2.4.3.4.2. Tipo di sonda di equilibratura:
- 3.2.4.3.4.3. Tipo di misuratore d'aria:
- 3.2.4.3.4.4. Tipo di distributore del carburante:
- 3.2.4.3.4.5. Tipo di valvola della pressione:
- 3.2.4.3.4.6. Tipo di microinterruttore:
- 3.2.4.3.4.7. Tipo di regolatore al minimo:
- 3.2.4.3.4.8. Tipo di giunto della valvola a farfalla:
- 3.2.4.3.4.9. Tipo di sonda della temperatura dell'acqua:
- 3.2.4.3.4.10. Tipo di sonda della temperatura dell'aria:
- 3.2.4.3.4.11. Tipo di commutatore per la temperatura atmosferica:
- 3.2.4.3.5. Iniettori: pressione di apertura (?): kPa, oppure curva caratteristica (?):
- 3.2.4.3.6. Fasatura dell'iniezione:
- 3.2.4.3.7. Sistema di avviamento a freddo
- 3.2.4.3.7.1. Principi di funzionamento:
- 3.2.4.3.7.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (!) (?):
- 3.2.4.4. Pompa di alimentazione
- 3.2.4.4.1. Pressione (?): kPa o curva caratteristica (?):
- 3.2.6. Accensione
- 3.2.6.1. Marca o marche:

In caso di sistema diverso da quello a iniezione continua, fornire le indicazioni equivalenti

▼ **M12**

- 3.2.6.2. Tipo o tipi:
- 3.2.6.3. Principio di funzionamento:
- 3.2.6.4. Curva dell'anticipo (?):
- 3.2.6.5. Fasatura iniziale (?): gradi prima del PMS
- 3.2.6.6. Apertura dei contatti (?): mm
- 3.2.6.7. Angolo di chiusura (?): gradi
- 3.2.7. Sistema di raffreddamento: liquido/aria (!)
- 3.2.8. Sistema di aspirazione
- 3.2.8.1. Compressore: sì/no (!)
- 3.2.8.1.1. Marca o marche:
- 3.2.8.1.2. Tipo o tipi:
- 3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio: pressione massima di carico: kPa, eventuale valvola di sfiato):
- 3.2.8.2. Refrigeratore intermedio: sì/no (!)
- 3.2.8.4. Descrizioni e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in compensazione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.):
- 3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie):
- 3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: oppure
- 3.2.8.4.2.1. Marca o marche:
- 3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi:
- 3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: oppure
- 3.2.8.4.3.1. Marca o marche:
- 3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi:
- 3.2.9. Sistema di scarico
- 3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:
- 3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti
- 3.2.11.1. Alzate massime delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti:
- 3.2.11.2. Campi di riferimento e/o di regolazione (!):
- 3.2.12. Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
- 3.2.12.1. Dispositivo per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni):
- 3.2.12.2. Dispositivi supplementari antinquinamento (se esistono e non sono trattati sotto altre voci)
- 3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (!)
- 3.2.12.2.1.1. Numero di elementi catalitici:
- 3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume del o dei convertitori catalitici:
- 3.2.12.2.1.3. Tipo di azione catalitica:
- 3.2.12.2.1.4. Contenuto totale di metallo nobile:
- 3.2.12.2.1.5. Percentuale di metallo nobile:
- 3.2.12.2.1.6. Substrato (struttura e materiale):
- 3.2.12.2.1.7. Densità delle celle:
- 3.2.12.2.1.8. Tipo di rivestimento dell'elemento o degli elementi catalitici:
- 3.2.12.2.1.9. Ubicazione del convertitore catalitico (posizione e quote rispetto al condotto di scarico):
.....

▼ **M12**

- 3.2.12.2.1.10. Schermo termico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.2. Sonda dell'ossigeno: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.2.1. Tipo:
- 3.2.12.2.2.2. Posizione:
- 3.2.12.2.2.3. Intervallo di regolazione:
- 3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.3.1. Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.):
- 3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.4.1. Caratteristiche (flusso, ecc.):
- 3.2.12.2.5. Sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.5.1. Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro regolazione:
- 3.2.12.2.5.2. Schema del sistema di controllo delle emissioni per evaporazione:
- 3.2.12.2.5.3. Disegno della cartuccia di carbone attivo:
- 3.2.12.2.5.4. Massa di carbone di legna secco: g
- 3.2.12.2.5.5. Disegno del serbatoio di carburante con indicazione del volume e del materiale:
- 3.2.12.2.5.6. Disegno dello schermo termico tra serbatoio e sistema di scarico:
- 3.2.12.2.6. Filtro per particolato: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e volume del filtro per particolato:
- 3.2.12.2.6.2. Tipo del filtro per particolato e sua concezione:
- 3.2.12.2.6.3. Ubicazione (distanza di riferimento rispetto alla sezione di scarico):
- 3.2.12.2.6.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione o disegno:
- 3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento):
- ⁽¹⁾ 3.2.15 Sistema di alimentazione a GPL: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.15.1. Numero di omologazione conformemente alla direttiva 70/221/CEE (*)
- 3.2.15.2. Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:
- 3.2.15.2.1. Marca o marche:
- 3.2.15.2.2. Tipo o tipi:
- 3.2.15.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:
- 3.2.15.3. Documentazione ulteriore:
- 3.2.15.3.1. Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GPL e viceversa:
- 3.2.15.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotte di compensazione, ecc.):
- 3.2.15.3.3. Disegno del simbolo:
- 3.2.16. Sistema di alimentazione a GN: sì/no ⁽¹⁾
- 3.2.16.1. Numero di omologazione conformemente alla direttiva 70/221/CEE (*) e documentazione: ...
- 3.2.16.2. Unità di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN:
- 3.2.16.2.1. Marca o marche:
- 3.2.16.2.2. Tipo o tipi:
- 3.2.16.2.3. Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:
- 3.2.16.3. Documentazione ulteriore:
- 3.2.16.3.1. Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GN e viceversa:
- 3.2.16.3.2. Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotte di compensazione, ecc.):
- 3.2.16.3.3. Disegno del simbolo:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(*) Quando tale direttiva sarà modificata in modo da riguardare i carburanti gassosi. ◀

▼M12

4. TRASMISSIONE (*)
- 4.4. Frizione (tipo):
- 4.4.1. Conversione massima della coppia:
- 4.5. Scatola del cambio
- 4.5.1. Tipo [manuale/automatico/continuo (*):]
- 4.6. Rapporti di trasmissione

| Marcia | Rapporti del cambio (rapporti tra numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) | Rapporti al ponte (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Rapporti totali di trasmissione |
|------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| Massimo per cambio continuo (*) | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |
| Minimo per cambio continuo (*) | | | |
| Retromarcia | | | |

(*) Trasmissione variabile continua.

6. SOSPENSIONE
- 6.6. Pneumatici e ruote
- 6.6.1. Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)
- 6.6.1.1. Assi
- 6.6.1.1.1. Asse 1:
- 6.6.1.1.2. Asse 2:
- 6.6.1.1.3. Asse 3:
- 6.6.1.1.4. Asse 4:
- ecc.
- 6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento
- 6.6.2.1. Asse 1:
- 6.6.2.2. Asse 2:
- 6.6.2.3. Asse 3:
- 6.6.2.4. Asse 4:
- ecc.
- 6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: kPa
9. CARROZZERIA
- 9.10.3. Sedili
- 9.10.3.1. Numero:

Data. fascicolo

▼ **M12***Appendice*

INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI PROVA

1. **Candele**
 - 1.1. Marca:
 - 1.2. Tipo:
 - 1.3. Regolazione dello spinterometro:
2. **Bobina di accensione**
 - 2.1. Marca:
 - 2.2. Tipo:
3. **Condensatore di accensione**
 - 3.1. Marca:
 - 3.2. Tipo:
4. **Lubrificante usato**
 - 4.1. Marca:
 - 4.2. Tipo:

▼ **M9***ALLEGATO III***PROVA DI TIPO I****(Controllo delle emissioni dello scarico dopo una partenza a freddo)**▼ **M14**1. **INTRODUZIONE**

Il presente allegato descrive la procedura per la prova di tipo I definita al punto 5.3.1 dell'allegato I. Quando si deve utilizzare quale carburante di riferimento il GPL o il GN, valgono inoltre le disposizioni dell'allegato XII.

▼ **M9**2. **CICLO DI FUNZIONAMENTO AL BANCO DINAMOMETRICO**2.1. **Descrizione del ciclo**

Il ciclo di prova da applicare sul banco dinamometrico è quello descritto nell'appendice 1 del presente allegato.

2.2. **Condizioni generali**

Occorre dapprima effettuare eventuali cicli di prova preliminari per determinare il miglior metodo d'azionamento dei comandi dell'acceleratore e del freno, in modo che il ciclo effettivo riproduca il ciclo teorico entro i limiti prescritti.

2.3. **Uso del cambio**

2.3.1.

Se la velocità massima che si può raggiungere con la prima marcia è inferiore a 15 km/h, si usano la seconda, la terza e la quarta per i cicli urbani elementari (parte UNO) e la seconda, la terza, la quarta e la quinta per il ciclo extraurbano (parte DUE). La seconda, la terza e la quarta si possono inoltre usare per il ciclo urbano (parte UNO) e la seconda, terza, quarta e quinta per il ciclo extraurbano (parte DUE) se le istruzioni del costruttore raccomandano la partenza in piano in seconda o se nelle stesse è specificato che la prima è unicamente un rapporto per percorsi misti, per la marcia fuori strada o per il traino.

▼ **M10**

Per i veicoli della categoria M⁽¹⁾ con una potenza massima del motore inferiore o pari a 30 kW ed una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, la velocità massima del ciclo extraurbano (parte due) è limitata a 90 km/h fino al 1° luglio 1994.

Per i veicoli della categoria N₁⁽²⁾ con un rapporto potenza/massa inferiore o pari a 30 kW/t⁽³⁾ ed una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, la velocità massima del ciclo extraurbano (parte due) è limitata a 90 km/h fino al 1° gennaio 1996 per i veicoli della categoria I e fino al 1° gennaio 1997 per i veicoli delle categorie II e III.

Dopo tali date, per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima prescritti per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve essere azionato a fondo fino a che venga nuovamente raggiunta la curva prescritta. Gli scarti rispetto al ciclo di prova debbono essere annotati nel verbale di prova.

▼ **M9**

2.3.2.

I veicoli dotati di cambio a comando semiautomatico vengono provati selezionando i rapporti normalmente utilizzati per la circolazione su strada, e la leva del cambio viene azionata secondo le istruzioni del costruttore.

2.3.3.

I veicoli dotati di cambio a comando automatico vengono provati selezionando il rapporto più elevato («strada»). L'acceleratore

⁽¹⁾ Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.

⁽²⁾ Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.

⁽³⁾ Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.

▼ M9

viene azionato in modo da ottenere un'accelerazione il più regolare possibile, tale da consentire al cambio di selezionare i vari rapporti nel loro ordine normale. Per questi veicoli, inoltre, non si applicano i punti di cambio di velocità indicati nell'appendice 1 del presente allegato e le accelerazioni devono essere effettuate seguendo le rette colleganti la fine del periodo di minimo all'inizio del periodo successivo di velocità costante. Si applicano le tolleranze di cui al punto 2.4.

- 2.3.4. I veicoli muniti di overdrive che può essere inserito dal conducente vengono provati con l'overdrive disinserito per il ciclo urbano (parte UNO) ed inserito per il ciclo extraurbano (parte DUE).

2.4. **Tolleranze**

- 2.4.1. Si tollera uno scarto di ± 2 km/h tra la velocità indicata e la velocità teorica durante l'accelerazione, a velocità costante, e durante la decelerazione quando si usano i freni del veicolo. Qualora il veicolo decelererà più rapidamente del previsto senza che si usino i freni, ci si attiene solamente alle prescrizioni del punto 6.5.3. Ai cambiamenti di fase, si accettano tolleranze sulla velocità superiori a quelle prescritte, a condizione che la durata degli scarti constatati non superi mai 0,5 s per volta.
- 2.4.2. Le tolleranze sui tempi sono di $\pm 1,0$ s. Tali tolleranze si applicano sia all'inizio sia alla fine di ogni periodo di cambio di velocità⁽¹⁾ per il ciclo urbano (parte UNO) e per le operazioni nn. 3, 5 e 7 del ciclo extraurbano (parte DUE).
- 2.4.3. Le tolleranze sulla velocità e sui tempi sono combinate come indicato nell'appendice 1.

3. **VEICOLO E CARBURANTE**

3.1. **Veicolo da provare**

- 3.1.1. Il veicolo presentato deve essere in buone condizioni meccaniche. Esso deve essere rodato e aver percorso almeno 3 000 km prima della prova.
- 3.1.2. Il dispositivo di scarico non deve presentare perdite che rischino di ridurre la quantità dei gas raccolti, che deve essere quella uscente dal motore.
- 3.1.3. Il laboratorio può verificare l'ermeticità del sistema di aspirazione, per accertare che la carburazione non sia alterata da una presa d'aria accidentale.
- 3.1.4. Le regolazioni del motore e dei comandi del veicolo sono quelle previste dal costruttore. Questa esigenza si applica in particolare alle regolazioni del minimo (regime di rotazione e tenore in CO del gas di scarico), del dispositivo di avviamento a freddo, nonché dei sistemi di depurazione dei gas di scarico.
- 3.1.5. Il veicolo da provare, o un veicolo equivalente, deve essere munito, se del caso, di un dispositivo che permetta di misurare i parametri caratteristici necessari per regolare il banco a rulli conformemente al disposto del punto 4.1.1.
- 3.1.6. Il servizio tecnico incaricato delle prove può verificare che il veicolo abbia prestazioni conformi alle specifiche del costruttore e che esso sia utilizzabile per la guida normale; in particolare, che esso sia in grado di partire sia a freddo che a caldo.

3.2. **Carburante**

Si deve usare per le prove il carburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato VIII.

▼ M14

- 3.2.1. I veicoli alimentati sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti a prova conformemente all'allegato XII utilizzando l'appropriato carburante o gli appropriati carburanti di riferimento, definiti nell'allegato IX a.

⁽¹⁾ Si noti che il tempo concesso di due secondi comprende il tempo di cambio marcia più un margine per la ripresa del ciclo.

▼ **M9**

4. APPARECCHIATURA DI PROVA
- 4.1. **Banco dinamometrico a rulli**
- 4.1.1. Il banco deve consentire di simulare la resistenza all'avanzamento su strada e rientrare in uno dei seguenti due tipi:
- banco a curva d'assorbimento di potenza definita: le caratteristiche fisiche di questo tipo di banco sono tali da permettere di definire l'andamento della curva;
 - banco a curva di assorbimento di potenza regolabile: su un banco di questo tipo si possono regolare almeno due parametri per modificare l'andamento della curva.
- 4.1.2. La regolazione del banco deve restare costante nel tempo. Essa non deve provocare vibrazioni percettibili sul veicolo, tali da nuocere al normale funzionamento del medesimo.
- 4.1.3. Il banco deve essere munito di dispositivi che simulino l'inerzia e le resistenze all'avanzamento. In un banco a due rulli, questi dispositivi devono essere azionati dal rullo anteriore.
- 4.1.4. *Precisione*
- 4.1.4.1. Deve essere possibile misurare e leggere lo sforzo di frenatura indicato con una approssimazione del 5 %.
- 4.1.4.2. Nel caso di un banco a curva di assorbimento di potenza definita, la precisione di regolazione a 80 km/h deve essere di ± 5 %. Nel caso di un banco a curva di assorbimento di potenza regolabile, la regolazione del banco si deve poter adattare alla potenza assorbita su strada con un'approssimazione ► **M12** del 5 % a 120, 100, 80, 60 e 40 km/h e del 10 % a 20 km/h. ◀ Al di sotto di queste velocità, detta regolazione deve conservare un valore positivo.
- 4.1.4.3. L'inerzia totale delle parti rotanti (compresa l'eventuale inerzia simulata) deve essere nota e corrispondere con un'approssimazione di 20 kg alla classe di inerzia per la prova.
- 4.1.4.4. La velocità del veicolo deve essere determinata in base alla velocità di rotazione del rullo (del rullo anteriore nel caso di banchi a due rulli). Essa deve essere misurata con un'approssimazione di 1 km/h a velocità superiori ai 10 km/h.
- 4.1.5. *Regolazione della curva di assorbimento di potenza del banco e dell'inerzia*
- 4.1.5.1. Banco a curva di assorbimento di potenza definita: il freno deve essere regolato per assorbire la potenza esercitata sulle ruote motrici, a una velocità costante di 80 km/h e si registra la potenza assorbita a 50 km/h conformemente ai metodi descritti nell'appendice 3.
- 4.1.5.2. Banco a curva di assorbimento di potenza regolabile: il freno deve essere regolato per assorbire la potenza esercitata sulle ruote motrici, ► **M12** a velocità costanti di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h, ◀ conformemente ai metodi descritti nell'appendice 3.
- 4.1.5.3. *Inerzia*
- Per i banchi a simulazione elettrica dell'inerzia si deve dimostrare che essi offrono risultati equivalenti ai sistemi a inerzia meccanica. I metodi per dimostrare tale equivalenza sono descritti nell'appendice 4.
- 4.2. **Sistema di prelievo del gas di scarico**
- 4.2.1. Il sistema di raccolta dei gas di scarico deve consentire di misurare le emissioni massiche effettive di sostanze inquinanti presenti nel gas di scarico. Il sistema da usare è quello del prelievo a volume costante. A tale scopo occorre che i gas di scarico del veicolo siano diluiti in modo continuo con aria ambiente, in condizioni controllate. Per misurare le emissioni massiche mediante questo procedimento, si devono rispettare due condizioni: si deve misurare il volume totale della miscela gas di scarico/aria di diluizione e se ne deve raccogliere un campione proporzionale per l'analisi.
- Le emissioni massiche di gas inquinanti vengono determinate in base alle concentrazioni nel campione, tenendo conto della

▼ **M9**

concentrazione di questi gas nell'aria ambiente, nonché in base al flusso totale riscontrato durante l'intera prova.

La massa di particolato è determinata raccogliendo le particelle con appositi filtri da un flusso parziale proporzionale per l'intera durata della prova; la massa è misurata col metodo gravimetrico, come descritto al punto 4.3.2.

- 4.2.2. L'afflusso attraverso l'apparecchiatura deve essere sufficiente per impedire fenomeni di condensa in tutte le condizioni che possono ricorrere durante una prova, come prescritto nell'appendice 5.
- 4.2.3. ► **M12** ————— ◀ L'appendice 5 descrive esempi di tre tipi di sistemi di prelievo a volume costante che rispondono alle prescrizioni del presente allegato.
- 4.2.4. La miscela di aria e di gas di scarico deve essere omogenea a livello della sonda di prelievo S_2 .
- 4.2.5. La sonda deve prelevare un campione rappresentativo di gas di scarico diluiti.
- 4.2.6. L'apparecchiatura di prelievo deve essere ermetica al gas. La sua concezione e i suoi materiali devono essere tali da non alterare la concentrazione delle sostanze inquinanti nei gas di scarico diluiti. Se un elemento dell'apparecchiatura (scambiatore di calore, ventilatore, ecc.) incide sulla concentrazione di un qualsiasi gas inquinante nei gas diluiti, il campione di tale gas inquinante deve essere prelevato a monte di questo elemento, qualora sia impossibile avviare all'inconveniente.

▼ **M12**▼ **M9**

- 4.2.7. Se il veicolo in prova ha un sistema di scarico a più uscite, ► **M12** i tubi di raccordo devono essere collegati tra loro (il più vicino possibile al veicolo ma in modo tale da evitare un cattivo funzionamento del veicolo). ◀
- 4.2.8. L'apparecchiatura non deve provocare alla o alle uscite di scarico variazioni della pressione statica che si discostino di oltre $\pm 1,25$ kPa dalle variazioni di pressione statiche misurate durante il ciclo di prova sul banco, quando la o le uscite di scarico non sono ancora raccordate all'apparecchiatura. Si usa un'apparecchiatura di prelievo che consenta di ridurre questa tolleranza a $\pm 0,25$ kPa qualora il costruttore ne faccia richiesta scritta all'amministrazione che rilascia l'omologazione e dimostri la necessità di questa riduzione. La contropressione deve essere misurata nel tubo di scarico il più vicino possibile alla sua estremità, o in una prolunga con lo stesso diametro.
- 4.2.9. Le varie valvole che consentono di dirigere il flusso dei gas di scarico devono essere a regolazione e ad azione rapide.
- 4.2.10. I campioni di gas vengono raccolti in sacchi di sufficiente capacità. Questi sacchi sono fatti di un materiale tale che il tenore in gas inquinanti non muti di oltre ± 2 % dopo 20 minuti di conservazione.

4.3. **Apparecchiatura di analisi**4.3.1. *Prescrizioni*

- 4.3.1.1. L'analisi delle sostanze inquinanti si effettua con i seguenti apparecchi:
- monossido di carbonio (CO) e anidride carbonica (CO₂): analizzatore non dispersivo a raggi infrarossi (NDIR) del tipo ad assorbimento;
 - idrocarburi (HC) — motori ad accensione comandata: analizzatore del tipo a ionizzazione di fiamma (FID) tarato al propano espresso in equivalente atomi di carbonio (C₁);
 - idrocarburi (HC) — veicoli con motore ad accensione spontanea: analizzatore a ionizzazione di fiamma con rivelatore, valvole, condotti, ecc., riscaldati a 463 K (190 °C) ± 10 °C (HFID). Esso è tarato al propano espresso in equivalente atomi di carbonio (C₁);
 - ossidi di azoto (NO_x): o un analizzatore di tipo a chemiluminescenza (CLA) con convertitore NO_x/NO, o un analizzatore non dispersivo di risonanza a raggi ultravioletti (NDUVR) del tipo ad assorbimento, con convertitore NO_x/NO.

▼ M9

Particelle:

determinazione gravimetrica del particolato raccolto. Il particolato è raccolto da due filtri disposti in serie nel flusso di gas campione. La massa di particolato raccolta per ogni coppia di filtri deve essere:

$$M = \frac{V_{\text{mix}} \cdot m}{V_{\text{ep}} \cdot d} \text{ oppure } m = M \cdot d \cdot \frac{V_{\text{ep}}}{V_{\text{mix}}}$$

V_{ep} = flusso attraverso i filtri,

V_{mix} = flusso nel tunnel di diluizione

M = massa di particelle (g/km),

M_{limite} = massa limite di particelle (massa limite valida g/km)

m = massa di particelle trattenuta dai filtri (g)

d = distanza effettiva corrispondente al ciclo di funzionamento (km)

Il tasso di prelievo del particolato ($V_{\text{ep}}/V_{\text{mix}}$) dovrà essere regolato in modo che per $M = M_{\text{limite}}$, $1 \leq m \leq 5$ mg (se si usano filtri di 47 mm di diametro).

La superficie del filtro deve essere costituita di un materiale idrorepellente ed inerte nei confronti dei componenti dei gas di scarico (fibre di vetro rivestite di fluorocarburo o altro materiale equivalente).

4.3.1.2. **Precisione**

Gli analizzatori devono avere una graduazione compatibile con la precisione richiesta per misurare le concentrazioni di sostanze inquinanti nei campioni di gas di scarico.

▼ M12

L'errore di misurazione non deve essere superiore a ± 2 % (errore intrinseco dell'analizzatore), a prescindere dal vero valore dei gas di taratura. Per le concentrazioni inferiori a 100 ppm, l'errore di misurazione non deve essere superiore a ± 2 ppm. L'analisi del campione di aria ambiente viene effettuata sullo stesso analizzatore con una gamma adeguata.

▼ M9

La pesatura del particolato raccolto deve essere effettuata con una precisione di 1 μg .

▼ M12

La microbilancia usata per pesare tutti i filtri deve avere una precisione di 5 μg e la leggibilità di 1 μg .

▼ M94.3.1.3. **Trappola fredda**

Nessun dispositivo di essiccazione del gas deve essere usato a monte degli analizzatori, a meno che non sia dimostrato che ciò non influisce sul tenore in sostanze inquinanti del flusso di gas.

4.3.2. **Prescrizioni speciali per i motori ad accensione spontanea**

Si deve installare un condotto di prelievo riscaldato, per l'analisi in continuo degli HC mediante il rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID), munito di registratore (R). La concentrazione media degli idrocarburi misurati viene determinata per integrazione. Durante tutta la prova, la temperatura di questo condotto deve essere regolata a 463 ± 10 K (190 ± 10 °C). Il condotto deve essere munito di un filtro riscaldato (F_H) con un'efficacia del 99 % per le particelle $\geq 0,3$ μm , che permetta di estrarre le particelle solide dal flusso continuo, di gas usato per l'analisi. Il tempo di risposta del sistema di prelievo (dalla sonda all'ingresso dell'analizzatore) deve essere inferiore a 4 s.

Il rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) deve essere usato con un sistema a flusso costante (scambiatore di calore) per garantire un prelievo rappresentativo, salvo venga compensata la variazione del flusso dei sistemi CFV o CFO.

Il dispositivo di prelievo del particolato comprende: un tunnel di diluizione, una sonda di prelievo, un'unità filtrante, una pompa a flusso parziale, un regolatore di mandata ed un flussometro. Il

▼ **M9**

flusso parziale di particelle prelevate viene fatto passare attraverso due filtri successivi. ► **M12** La sonda di prelievo per il flusso di gas campione contenente il particolato deve essere disposta nel tunnel di diluizione in modo tale da permettere il prelievo di un flusso di gas campione rappresentativo della miscela omogenea aria/gas di scarico e che la temperatura della miscela aria/gas di scarico non superi 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro del particolato. ◀ La temperatura del flusso di gas campione a livello di flussometro non deve variare di ± 3 K e la portata massica non deve variare di oltre ± 5 %. Se la portata subisce modifiche inammissibili a causa di un sovraccarico del filtro, il controllo deve essere interrotto. Alla ripresa del controllo occorre limitare la portata e/o utilizzare un filtro più grande. I filtri sono tolti dalla camera al più presto un'ora prima dell'inizio del controllo.

Prima della prova i filtri per la raccolta del particolato devono essere condizionati per un minimo di 8 ore e un massimo di 56 ore in una vaschetta aperta, protetta dalla polvere, posta in una camera climatizzata (temperatura, umidità). Dopo questo condizionamento si pesano i filtri vergini che vengono conservati fino al momento dell'impiego.

Se i filtri non vengono utilizzati entro un'ora dal loro prelievo dalla camera di pesatura essi vengono ripesati.

Il limite di un'ora può essere sostituito da un limite di otto ore qualora si verificano una o entrambe le seguenti condizioni:

- un filtro stabilizzato è posto e conservato in un supporto sigillato con le estremità tappate, oppure
- un filtro stabilizzato è posto in un supporto sigillato che viene immediatamente introdotto in un dispositivo di prelievo nel quale non passa alcun flusso.

4.3.3. *Taratura*

Ciascun analizzatore deve essere tarato ogniqualvolta sia necessario, e comunque durante il mese che precede la prova di omologazione, nonché almeno una volta ogni sei mesi per il controllo della conformità di produzione. L'appendice 6 descrive il metodo di taratura da applicare a ciascun tipo di analizzatore di cui al punto 4.3.1.

4.4. **Misurazione del volume**

4.4.1. Il metodo di misurazione del volume totale di gas di scarico diluito applicato nel sistema di prelievo a volume costante deve garantire una precisione di ± 2 %.

4.4.2. *Taratura del sistema di prelievo a volume costante*

L'apparecchiatura di misurazione di volume del sistema di prelievo a volume costante deve essere tarata con un metodo sufficiente a garantire la necessaria precisione e a intervalli sufficientemente ravvicinati per garantire altresì che questa precisione venga mantenuta.

Un esempio di metodo di taratura che consenta di ottenere la precisione richiesta viene fornito nell'appendice 6. In questo metodo si usa un dispositivo di misurazione del flusso di tipo dinamico, indicato per i flussi elevati che si riscontrano nell'uso del sistema di prelievo a volume costante. Il dispositivo deve essere di precisione certificata e conforme a una norma ufficiale, nazionale o internazionale.

4.5. **Gas**4.5.1. *Gas puri*

I gas puri impiegati, a seconda dei casi, per la taratura e l'uso dell'apparecchiatura devono soddisfare alle condizioni seguenti:

- azoto purificato (purezza ≤ 1 ppm C, \leq ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂ e $\leq 0,1$ ppm NO);
- aria sintetica purificata (purezza ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO₂ e $\leq 0,1$ ppm NO); concentrazione di ossigeno del 18-21 % in volume;
- ossigeno purificato (purezza $\geq 99,5$ % di O₂ in volume);
- idrogeno purificato (e miscela contenente idrogeno) (purezza ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO₂).

▼ **M9**4.5.2. *Gas di taratura*

Le miscele di gas usate per la taratura devono presentare la composizione chimica specificata qui di seguito:

- C₃H₈ e aria sintetica purificata (vedi punto 4.5.1),
- CO e azoto purificato,
- CO₂ e azoto purificato,
- NO e azoto purificato.

(La proporzione di NO₂ contenuta in questo gas di taratura non deve superare il 5 % del tenore in NO).

La concentrazione reale di gas di taratura deve essere conforme al valore nominale con un'approssimazione di ± 2 %.

Le concentrazioni prescritte nell'appendice 6 si possono ottenere anche con un miscelatore-dosatore di gas, tramite diluizione con azoto purificato o con aria sintetica purificata. La precisione del dispositivo miscelatore deve essere tale da poter determinare il tenore dei gas di taratura diluiti con un'approssimazione del 2 %.

4.6. **Apparecchiatura supplementare**4.6.1. *Temperature*

Le temperature indicate nell'appendice 8 devono essere misurate con una precisione di $\pm 1,5$ K.

4.6.2. *Pressione*

La pressione atmosferica deve essere misurata con un'approssimazione di $\pm 0,1$ kPa.

4.6.3. *Umidità assoluta*

L'umidità assoluta (H) si deve poter determinare con un'approssimazione del 5 %.

4.7. Il sistema di prelievo del gas di scarico deve essere controllato col metodo descritto al punto 3 dell'appendice 7. Lo scarto massimo ammesso tra il quantitativo di gas introdotto e il quantitativo di gas misurato è del 5 %.

5. **PREPARAZIONE DELLA PROVA**5.1. **Adattamento del sistema d'inerzia alle inerzie di traslazione del veicolo**

Si usa un sistema d'inerzia che consenta di ottenere un'inerzia totale delle masse rotanti corrispondente alla massa di riferimento secondo i valori seguenti:

▼ **M12**

| Massa di riferimento del veicolo (Mr) (kg) | Massa equivalente del sistema di inerzia I (kg) |
|---|--|
| Mr ≤ 480 | 455 |
| 480 < Mr ≤ 540 | 510 |
| 540 < Mr ≤ 595 | 570 |
| 595 < Mr ≤ 650 | 625 |
| 650 < Mr ≤ 710 | 680 |
| 710 < Mr ≤ 765 | 740 |
| 765 < Mr ≤ 850 | 800 |
| 850 < Mr ≤ 965 | 910 |
| 965 < Mr ≤ 1 080 | 1 020 |
| 1 080 < Mr ≤ 1 190 | 1 130 |
| 1 190 < Mr ≤ 1 305 | 1 250 |
| 1 305 < Mr ≤ 1 420 | 1 360 |
| 1 420 < Mr ≤ 1 530 | 1 470 |
| 1 530 < Mr ≤ 1 640 | 1 590 |

▼ M12

| Massa di riferimento del veicolo (Mr) (kg) | Massa equivalente del sistema di inerzia I (kg) |
|---|--|
| 1 640 < Mr ≤ 1 760 | 1 700 |
| 1 760 < Mr ≤ 1 870 | 1 810 |
| 1 870 < Mr ≤ 1 980 | 1 930 |
| 1 980 < Mr ≤ 2 100 | 2 040 |
| 2 100 < Mr ≤ 2 210 | 2 150 |
| 2 210 < Mr ≤ 2 380 | 2 270 |
| 2 380 < Mr ≤ 2 610 | 2 270 |
| 2 610 < Mr | 2 270 |

Se la massa equivalente del sistema di inerzia corrispondente non è disponibile sul dinamometro, si utilizza il valore più elevato, più vicino alla massa di riferimento del veicolo.

▼ M95.2. **Regolazione del dinamometro**

La regolazione del dinamometro viene effettuata in conformità dei metodi descritti al punto 4.1.4.

Il metodo usato, e i valori ottenuti (inerzia equivalente, parametro caratteristico di regolazione) vengono indicati nel verbale di prova.

5.3. **Condizionamento del veicolo**

- 5.3.1. Nel caso dei veicoli con motore ad accensione spontanea, per la misurazione del particolato si deve eseguire la parte DUE del ciclo di prova descritto nell'appendice 1 non oltre 36 ore ed almeno 6 ore prima della prova. Si eseguono tre cicli consecutivi. La regolazione del dinamometro è quella indicata ai punti 5.1 e 5.2.

▼ M12

Se il costruttore ne fa richiesta, i veicoli con motore ad accensione comandata possono essere condizionati eseguendo una volta la parte I e due volte la parte II dei cicli di prova.

▼ M9

Dopo questo condizionamento specifico per i motori ad accensione spontanea che precede la prova, i veicoli con motore ad accensione spontanea e ad accensione comandata restano in un locale alla temperatura relativamente costante compresa tra 293 K e 303 K (20 e 30 °C). Questo condizionamento deve essere eseguito per almeno 6 ore e proseguito sino a che la temperatura dell'olio del motore e quella dell'eventuale liquido di raffreddamento raggiungono la temperatura del locale con un'approssimazione di ± 2 K.

Se il costruttore ne fa richiesta, la prova viene eseguita entro un termine massimo di 30 ore dopo che il veicolo ha funzionato alla sua temperatura normale.

▼ M14

- 5.3.1.1. Nel caso di veicoli con motore ad accensione comandata a GPL o GN, o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL o GN, tra le prove col primo carburante di riferimento gassoso e quelle col secondo carburante di riferimento gassoso il veicolo deve essere preconditionato prima della prova col secondo carburante di riferimento. Tale preconditionamento è effettuato col secondo carburante di riferimento effettuando un ciclo di preconditionamento comprendente una volta la parte prima (parte urbana) e due volte la parte seconda (parte extraurbana) del ciclo di prova descritto nell'appendice 1 al presente allegato. Su richiesta del costruttore e previo accordo del servizio tecnico, il ciclo di preconditionamento può essere esteso. La regolazione del dinamometro deve essere quella indicata ai paragrafi 5.1 e 5.2 del presente allegato.

▼ M9

- 5.3.2. La pressione dei pneumatici deve essere quella specificata dal costruttore e usata durante la prova preliminare su strada per la regolazione del freno. Sui banchi a due rulli la pressione dei pneumatici potrà essere aumentata, al massimo del 50 %. La pressione usata deve figurare nel verbale di prova.

6. PROCEDIMENTO PER LA PROVA AL BANCO

6.1. **Condizioni particolari di esecuzione del ciclo**

- 6.1.1. Durante la prova la temperatura della camera di prova deve essere compresa tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). L'umidità assoluta dell'aria (H) nel locale o dell'aria di aspirazione del motore deve essere tale che:

$$5,5 \leq H \leq 12,2 \text{ g H}_2\text{O/kg di aria secca}$$

- 6.1.2. Il veicolo deve essere praticamente orizzontale durante la prova per evitare una distribuzione anormale del carburante.

▼ M12

- 6.1.3. Alla fine del primo periodo di regime al minimo (40 secondi) (vedi 6.2.2), si deve dirigere verso il veicolo una corrente d'aria a velocità variabile. La velocità del soffiante deve essere tale che nel campo di funzionamento compreso tra 10 e 50 km/h almeno, la velocità lineare dell'aria all'uscita del soffiante equivalga alla velocità del rullo corrispondente ± 5 km/h. Il soffiante selezionato deve avere le seguenti caratteristiche:

- superficie: almeno 0,2 m²,
- altezza da terra del bordo inferiore: circa 20 cm,
- distanza dalla parte anteriore del veicolo: circa 30 cm.

In alternativa, la velocità del soffiante deve essere di almeno 6 m/s (21,6 km/h). Nel caso di veicoli speciali (ad esempio furgoni, fuoristrada) e su richiesta del costruttore, l'esattezza del ventilatore di raffreddamento può essere modificata.

- 6.1.4. Durante la prova, si deve registrare la velocità in funzione del tempo o rilevarla con il sistema di acquisizione dati, per poter controllare la validità dei cicli eseguiti.

▼ M96.2. **Messa in moto del motore**

- 6.2.1. Il motore viene messo in moto usando i dispositivi di avviamento previsti a questo scopo, conformemente alle raccomandazioni del costruttore contenute nel libretto di istruzioni per i veicoli di serie.
- 6.2.2. Il motore viene mantenuto al minimo per 40 s. Il primo ciclo di prova inizia al termine di detto periodo di 40 s.

▼ M14

- 6.2.3. Nel caso di uso del GPL o GN quale carburante, è ammesso avviare il motore a benzina e commutare al GPL o GN dopo un periodo di tempo predeterminato, che il conduttore non può modificare.

▼ M96.3. **Minimo**

- 6.3.1. *Cambio manuale o semiautomatico*

▼ M12

Vedi le tabelle dell'appendice, III.1.2 e III.1.3.

▼ M9

- 6.3.2. *Cambio automatico*

Dopo che è stato messo nella posizione iniziale, il selettore non deve più essere azionato durante l'intera prova, tranne nel caso specificato al punto 6.4.3 oppure se il selettore può azionare l'eventuale overdrive.

▼ M9**6.4. Accelerazioni**

6.4.1. Le fasi di accelerazione vengono effettuate con un'accelerazione la più costante possibile durante tutta la durata della fase.

6.4.2. Se un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il tempo supplementare, nei limiti del possibile, viene preso sulla durata del cambio di velocità oppure, se neppure ciò risulta possibile, sul periodo di velocità costante successivo.

6.4.3. Cambi automatici

Se un'accelerazione non può essere effettuata nel tempo prescritto, il selettore di velocità deve essere azionato secondo le prescrizioni stabilite per i cambi manuali.

6.5. Decelerazioni

6.5.1. Tutte le decelerazioni del ciclo urbano elementare (parte UNO) vengono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore e mantenendo la frizione innestata. Quest'ultima viene disinnestata, lasciando la marcia inserita, quando la velocità è scesa a 10 km/h.

Tutte le decelerazioni del ciclo extraurbano (parte DUE) vengono effettuate togliendo del tutto il piede dall'acceleratore e mantenendo la frizione innestata. Quest'ultima viene disinnestata, lasciando la marcia inserita, quando la velocità è scesa a 50 km/h nell'ultima decelerazione.

6.5.2. Se la decelerazione richiede più tempo del previsto per questa fase, si ricorre ai freni del veicolo per poter rispettare il ciclo.

6.5.3. Se la decelerazione richiede meno del tempo previsto per questa fase, si recupera il ciclo teorico mediante un periodo a velocità costante o al minimo, senza soluzione di continuità con l'operazione successiva.

6.5.4. Al termine del periodo di decelerazione (arresto del veicolo sul rullo) del ciclo urbano elementare, il cambio viene portato in folle, con la frizione innestata.

6.6. Velocità costante

6.6.1. Si deve evitare il «pompaggio» o la chiusura dei gas durante il passaggio dall'accelerazione alla fase di velocità costante successiva.

6.6.2. Durante i periodi a velocità costante si mantiene fissa la posizione dell'acceleratore.

7. PROCEDIMENTO PER IL PRELIEVO E PER L'ANALISI DEGLI INQUINANTI GASSOSI E DEL PARTICOLATO**▼ M10****7.1. Prelievo**

Il prelievo comincia all'inizio del primo ciclo urbano elementare quale definito al punto 6.2.2 e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte due).

▼ M9**7.2. Analisi**

7.2.1. L'analisi dei gas di scarico contenuti nel sacco viene effettuata il più presto possibile e comunque non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova. I filtri carichi di particelle devono essere posti al più tardi un'ora dopo il termine del controllo del gas di scarico nella camera di condizionamento, essere condizionati per un periodo compreso tra 2 e 36 ore e successivamente pesati.

7.2.2. Prima di analizzare ogni campione, si azzerava l'analizzatore sulla gamma da usare per ciascuna sostanza inquinante utilizzando il gas di azzeramento opportuno.

7.2.3. Gli analizzatori vengono quindi regolati in conformità delle curve di taratura con appositi gas che presentino concentrazioni nominali comprese tra il 70 e il 100 % dell'intera scala per la gamma in questione.

7.2.4. Si controlla quindi nuovamente lo zero degli analizzatori e se il valore letto si discosta più del 2 % dell'intera scala dal valore

▼ M9

ottenuto durante la regolazione prescritta al punto 7.2.2, si ripete l'operazione.

- 7.2.5. Si analizzano quindi i campioni.
- 7.2.6. Dopo l'analisi, si verificano lo zero e i valori di regolazione di scala usando gli stessi gas. Se questi nuovi valori non si discostano più del 2 % da quelli ottenuti durante la regolazione prescritta al punto 7.2.3, i risultati dell'analisi vengono considerati validi.
- 7.2.7. Per tutte le operazioni descritte nella presente sezione i flussi e le pressioni dei vari gas devono essere identici a quelli per la taratura degli analizzatori.
- 7.2.8. Il valore preso in considerazione per le concentrazioni di ciascuno degli inquinanti misurati nei gas deve essere quello letto dopo che l'apparecchio di misurazione si è stabilizzato. Le emissioni massiche di idrocarburi nei motori ad accensione spontanea vengono calcolate in base al valore integrato letto sul rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldata, corretto tenendo conto dell'eventuale variazione del flusso, come prescritto nell'appendice 5.
8. DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI INQUINANTI GASSOSI E DI PARTICOLATO EMESSA
- 8.1. **Volume da prendere in considerazione**
Si corregge il volume da prendere in considerazione per riportarlo alle condizioni 101,33 kPa e 273,2 K.
- 8.2. **Massa totale degli inquinanti gassosi e del particolato emessi**

▼ M14

| | |
|---|---------------|
| In caso di monossido di carbonio (CO): | d = 1,25 g/l |
| In caso di idrocarburi: | |
| per la benzina (CH _{1,85}) | d = 0,619 g/l |
| per il gasolio (CH _{1,86}) | d = 0,619 g/l |
| per il GPL (CH _{2,525}) | d = 0,649 g/l |
| per il GN (CH ₄) | d = 0,714 g/l |
| In caso di ossidi di azoto (NO ₂) | d = 2,05 g/l |

▼ **M9***Appendice I***SCOMPOSIZIONE IN SEQUENZA DEL CICLO DI FUNZIONAMENTO
PER LA PROVA DI TIPO I**1. **CICLO DI FUNZIONAMENTO**

Il ciclo di funzionamento è costituito: da una parte UNO (ciclo urbano) e una parte DUE (ciclo extraurbano), illustrato nella figura III.1.1.

2. **CICLO URBANO ELEMENTARE (PARTE UNO)**

Vedi figura III.1.2 e tabella III.1.2.

2.1. **Scomposizione in funzione della fase**

| | Tempo | % | |
|--|-------|-------|--------|
| Minimo | 60 s | 30,8 | } 35,4 |
| Minimo, veicoli in movimento, marcia inserita e frizione innestata: | 9 s | 4,6 | |
| Cambi di velocità: | 8 s | 4,1 | |
| Accelerazioni: | 36 s | 18,5 | |
| Movimento a velocità costante: | 57 s | 29,2 | |
| Decelerazioni: | 25 s | 12,8 | |
| | 195 s | 100 % | |

2.2. **Scomposizione in funzione dell'uso del cambio**

| | Tempo | % | |
|--|-------|-------|--------|
| Minimo | 60 s | 30,8 | } 35,4 |
| Minimo, veicolo in movimento, marcia inserita e frizione innestata: | 9 s | 4,6 | |
| Cambi di velocità: | 8 s | 4,1 | |
| In prima: | 24 s | 12,3 | |
| In seconda: | 53 s | 27,2 | |
| In terza: | 41 s | 21 | |
| | 195 s | 100 % | |

2.3 **Dati generali**

Velocità media durante la prova: 19 km/h
 Tempo di funzionamento effettivo: 195 s
 Distanza teorica percorsa a ogni ciclo: 1,013 km
 Distanza equivalente per 4 cicli: 4,052 km

▼M9

Figura III.1.1

Ciclo di funzionamento per la prova di tipo I




Tabella III.1.2

Ciclo di funzionamento sul banco dinamometrico — Parte UNO


| Opera- zione n. | Operazione | Fase | Accelera- zione (m/s ²) | Velocità (km/h) | Durata di ciascuna | | Progres- sione tempi (s) | Rapporto da usare con cambio manuale |
|-----------------------|--|------|---|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | opera- zione (s) | fase (s) | | |
| 1 | Minimo | 1 | | | 11 | 11 | 11 | 6 s PM + 5 s K ₁ (*) |
| 2 | Accelerazione | 2 | 1,04 | 0-15 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| 3 | Velocità costante | 3 | | 15 | 8 | 8 | 23 | 1 |
| 4 | Decelerazione | 4 | -0,69 | 15-10 | 2 | 5 | 25 | 1 |
| 5 | Decelerazione a frizione disinnestata | | | -0,93 | 10-0 | | 3 | 28 |
| 6 | Minimo | 5 | | | 21 | 21 | 49 | 16 s PM + 5 s K ₁ (*) |
| 7 | Accelerazione | 6 | 0,83 | 0-15 | 5 | 12 | 54 | 1 |
| 8 | Cambio di velocità | | | | 2 | | 56 | |
| 9 | Accelerazione | 7 | 0,94 | 15-32 | 5 | 24 | 61 | 2 |
| 10 | Velocità costante | | | | 24 | | 85 | 2 |
| 11 | Decelerazione | 8 | -0,76 | 32-10 | 8 | 11 | 93 | 2 |
| 12 | Decelerazione a frizione disinnestata | | | | 3 | | 96 | |
| 13 | Minimo | 9 | | | 21 | 21 | 117 | K ₂ (*) |
| 14 | Accelerazione | 10 | 0,83 | 0-15 | 5 | 26 | 122 | 16 s PM + 5 s K ₁ (*) |
| 15 | Cambio di velocità | | | | 2 | | 124 | 1 |
| 16 | Accelerazione | 11 | 0,62 | 15-35 | 9 | 12 | 133 | 2 |
| 17 | Cambio di velocità | | | | 2 | | 135 | 3 |
| 18 | Accelerazione | 12 | 0,52 | 35-50 | 8 | 13 | 143 | 3 |
| 19 | Velocità costante | | | | 12 | | 155 | 3 |
| 20 | Decelerazione | 13 | -0,52 | 50-35 | 8 | 7 | 163 | 3 |
| 21 | Velocità costante | | | | 13 | | 176 | 3 |
| 22 | Cambio di velocità | 14 | | 35 | 2 | 12 | 178 | 2 |
| 23 | Decelerazione | | | | 7 | | 185 | |
| 24 | Decelerazione a frizione disinnestata | 15 | -0,87 | 32-10 | 3 | 3 | 188 | K ₂ (*) |
| 25 | Minimo | | -0,93 | 10-0 | 7 | 7 | 195 | 7 s PM (*) |

(*) PM: cambio in folle, frizione innestata;
K₁, K₂: frizione disinnestata con prima o seconda marcia inserita.

▼ M9

Figura III.1.2

Ciclo urbano elementare per prova di tipo I



▼ **M9**

3. CICLO EXTRAURBANO (PARTE DUE)

(Vedi figura III.1.3 e tabella III.1.3)

3.1. **Scomposizione in funzione della fase**

| | Tempo | % |
|---|-------|-------|
| Minimo | 20 s | 5,0 |
| Minimo, veicolo in movimento, marcia inserita e frizione innestata: | 20 s | 5,0 |
| Cambi di velocità: | 6 s | 1,5 |
| Accelerazioni: | 103 s | 25,8 |
| Movimento a velocità costante: | 209 s | 52,2 |
| Decelerazioni: | 42 s | 10,5 |
| | 400 s | 100 % |

3.2. **Scomposizione in funzione dell'uso del cambio**

| | Tempo | % |
|---|-------|-------|
| Minimo | 20 s | 5,0 |
| Minimo, veicolo in movimento, marcia inserita e frizione innestata: | 20 s | 5,0 |
| Cambi di velocità: | 6 s | 1,5 |
| in prima: | 5 s | 1,3 |
| in seconda: | 9 s | 2,2 |
| in terza: | 8 s | 2,0 |
| in quarta: | 99 s | 24,8 |
| in quinta: | 233 s | 58,2 |
| | 400 s | 100 % |

3.3. **Dati generali**

Velocità media durante la prova: 62,6 km/h
 Tempo di funzionamento effettivo: 400 s
 Distanza teorica percorsa a ogni ciclo: 6,955 km
 Velocità massima: 120 km/h
 Accelerazione massima: 0,833 m/s²
 Decelerazione massima: - 1,389 m/s²

Tabella III.1.3

Ciclo extraurbano (parte DUE) per la prova di tipo I

| Opera- zione n. | Operazione | Fase | Accelera- zione (m/s ²) | Velocità (km/h) | Durata di ciascuna | | Progres- sione tempi (s) | Rapporto da usare con cambio manuale |
|-----------------------|---|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | Operazione (s) | Fase (s) | | |
| 1 | Minimo | 1 | | | 20 | 20 | 20 | K ₁ (*) |
| 2 | Accelerazione | } | 0,83 | 0-15 | 5 | } | 25 | 1 |
| 3 | Cambio di velocità | | | | 2 | | | 27 |
| 4 | Accelerazione | } | 0,62 | 15-35 | 9 | } | 36 | 2 |
| 5 | Cambio di velocità | | | | 2 | | | 38 |
| 6 | Accelerazione | } | 0,52 | 35-50 | 8 | } | 46 | 3 |
| 7 | Cambio di velocità | | | | 2 | | | 48 |
| 8 | Accelerazione | } | 0,43 | 50-70 | 13 | } | 61 | 4 |
| 9 | Velocità costante | | | | 50 | | | 111 |
| 10 | Decelerazione | } | -0,69 | 70-50 | 8 | } | 119 | 4 s.5 + 4 s.4 |
| 11 | Velocità costante | | | | 69 | | | 188 |
| 12 | Accelerazione | } | 0,43 | 50-70 | 13 | } | 201 | 4 |
| 13 | Velocità costante | | | | 50 | | | 251 |
| 14 | Accelerazione | } | 0,24 | 70-100 | 35 | } | 286 | 5 |
| 15 | Velocità costante | | | | 30 | | | 316 |
| 16 | Accelerazione | } | 0,28 | 100-120 | 20 | } | 336 | 5 (**) |
| 17 | Velocità costante | | | | 10 | | | 346 |
| 18 | Decelerazione | } | -0,69 | 120-80 | 16 | } | 362 | 5 (**) |
| 19 | Decelerazione | | | | 8 | | | 370 |
| 20 | Decelerazione a frizione disinserita | } | -1,04 | 80-50 | | } | | |
| 21 | Minimo | | 13 | | | | 10 | 380 |
| | | | | | 20 | 400 | PM (*) | |

(*) PM: cambio in folle, frizione innestata.


Prima o quinta marcia inserita, frizione disinnestata.

(**) Se il veicolo ha più di cinque marce si possono usare marce aggiuntive nel rispetto delle raccomandazioni del costruttore.

▼ M9

Figura III.1.3

Ciclo extraurbano (parte DUE) per la prova di tipo I



▼ M94. CICLO EXTRAURBANO (*veicoli sottomotorizzati*)

(Vedi figura III.1.4 e tabella III.1.4)

4.1. **Scomposizione in funzione delle fasi**

| | Tempo | % |
|---|-------|-------|
| Minimo | 20 s | 5,0 |
| Minimo, veicolo in movimento, marcia inserita e frizione innestata: | 20 s | 5,0 |
| Cambi di velocità: | 6 s | 1,5 |
| Accelerazione: | 72 s | 18,0 |
| Movimento a velocità costante: | 252 s | 63,0 |
| Decelerazioni: | 30 s | 7,5 |
| | 400 s | 100 % |

4.2. **Scomposizione in funzione dell'uso del cambio**

| | Tempo | % |
|---|-------|-------|
| Minimo | 20 s | 5,0 |
| Minimo, veicolo in movimento, marcia inserita e frizione innestata: | 20 s | 5,0 |
| Cambi di velocità: | 6 s | 1,5 |
| in prima: | 5 s | 1,3 |
| in seconda: | 9 s | 2,2 |
| in terza: | 8 s | 2,0 |
| in quarta: | 99 s | 24,8 |
| in quinta: | 233 s | 58,2 |
| | 400 s | 100 % |

4.3. **Dati generali**

Velocità media durante la prova: 59,3 km/h
 Tempo di funzionamento effettivo: 400 s
 Distanza teorica percorsa a ogni ciclo: 6,594 km
 Velocità massima: 90 km/h
 Accelerazione massima: 0,833 m/s²
 Decelerazione massima: - 1,389 m/s²

Tabella III.1.4

Ciclo extraurbano (veicoli sottomotorizzati) per la prova di tipo I

| Opera- zione n. | Operazione | Fase | Accelera- zione (m/S ²) | Velocità (km/h) | Durata di ciascuna | | Progres- sione tempi (s) | Rapporto da usare con cambio manuale |
|-----------------------|--------------------|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | Operazione (s) | Fase (s) | | |
| 1 | Minimo | 1 | | | 20 | 20 | 20 | K ₁ (*) 1 — 2 — 3 — 4 5 4 s.5 + 4 s.4 4 4 5 5 5 5 5 5 K ₅ (*) PM (*) |
| 2 | Accelerazione | } | 0,83 | 0-15 | 5 | } | 25 | |
| 3 | Cambio di velocità | | | | 2 | | | |
| 4 | Accelerazione | } | 0,62 | 15-35 | 9 | } | 36 | |
| 5 | Cambio di velocità | | | | 2 | | 41 | |
| 6 | Accelerazione | } | 0,52 | 35-50 | 8 | } | 46 | |
| 7 | Cambio di velocità | | | | 2 | | | |
| 8 | Accelerazione | } | 0,43 | 50-70 | 13 | } | 61 | |
| 9 | Velocità costante | | | | 50 | | 50 | |
| 10 | Decelerazione | 4 | -0,69 | 70-50 | 8 | 8 | 119 | |
| 11 | Velocità costante | 5 | | 50 | 69 | 69 | 188 | |
| 12 | Accelerazione | 6 | 0,43 | 50-70 | 13 | 13 | 201 | |
| 13 | Velocità costante | 7 | | 70 | 50 | 50 | 251 | |
| 14 | Accelerazione | 8 | 0,24 | 70-90 | 24 | 24 | 275 | |
| 15 | Velocità costante | 9 | | 90 | 83 | 83 | 358 | |
| 16 | Decelerazione | } | -0,69 | 90-80 | 4 | } | 362 | |
| 17 | Decelerazione | | | | 8 | | 22 | |
| 18 | Decelerazione | 11 | -1,39 | 50-00 | 10 | 10 | 380 | |
| 19 | Minimo | | | | 20 | 20 | 400 | |


(*) PM: Cambio in folle, frizione innestata.

K₁, K₅: Prima o quinta marcia inserita, frizione disinnestata.

▼ M9

Figura III.1.4

Ciclo extraurbano (veicoli sottomotorizzati) per la prova di tipo I



▼ **M9**

Appendice 2

BANCO DINAMOMETRICO A RULLI

1. DEFINIZIONE DI UN BANCO A RULLI A CURVA DI ASSORBIMENTO DI POTENZA DEFINITA

1.1. **Introduzione**

Qualora la resistenza totale all'avanzamento su strada non si possa riprodurre al banco, tra i valori di 10 e ► **M12** 120 km/h ◀, si raccomanda di usare un banco a rulli con le caratteristiche qui di seguito definite.

1.2. **Definizione**

1.2.1. Il banco può avere uno o due rulli.

Il rullo anteriore deve trascinare, direttamente o indirettamente, le masse d'inerzia e il freno.

▼ **M12**

1.2.2. La forza assorbita dal freno e dagli attriti interni del banco per una velocità da 0 a 120 km/h è data dalla seguente formula:

$$F = (a + b \cdot V^2) \pm 0,1 \cdot F_{80} \text{ (senza che sia negativa)}$$

dove:

F = forza totale assorbita dal banco dinamometrico (N)

a = valore equivalente alla resistenza al rotolamento (N)

b = valore equivalente al coefficiente di resistenza all'aria [N/(km/h)²]

V = velocità (km/h)

F₈₀ = forza alla velocità di 80 km/h (N)

▼ **M9**

2. METODO DI TARATURA DEL BANCO A RULLI

2.1. **Introduzione**▼ **M12**

La presente appendice descrive il metodo da usare per determinare la forza assorbita da un banco dinamometrico.

Per forza assorbita si intende la forza assorbita dagli attriti e quella assorbita dal freno.

▼ **M9**

Il banco a rulli viene lanciato a una velocità superiore alla velocità massima di prova. A quel punto viene disinnestato il dispositivo di lancio e la velocità di rotazione del rullo diminuisce.

L'energia cinetica dei rulli viene dissipata dal freno e dagli attriti. Questo metodo non tiene conto della variazione degli attriti interni dei rulli tra la fase a pieno carico e quella senza carico.

Non si tiene neppure conto degli attriti del rullo posteriore quando quest'ultimo è libero.

2.2. ► **M12** **Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita a 80 km/h** ◀

Si applica la procedura seguente (vedasi anche figura III.2.2.2).

2.2.1. Misurare, se non è già stato fatto, la velocità di rotazione del rullo. A tale scopo si può usare una quinta ruota, un contagiri o altro dispositivo.


2.2.2. Sistemare il veicolo sul banco o applicare un altro metodo per avviare il banco.

2.2.3. Usare il volano di inerzia o qualsiasi altro sistema per la classe d'inerzia da prendere in esame.

▼ **M12**

Figura III.2.2.2.

Diagramma che indica la forza assorbita dal banco dinamometrico

▼ **M9**

2.2.4. Lanciare il banco a una velocità di 80 km/h.

▼ **M12**

2.2.5. Annotare la forza indicata F_i (N).

▼ **M9**

- 2.2.6. Aumentare la velocità sino a 90 km/h.
- 2.2.7. Disinnestare il dispositivo usato per avviare il banco.
- 2.2.8. Annotare il tempo di decelerazione del banco da 85 km/h a 75 km/h.
- 2.2.9. Regolare il freno su un valore diverso.
- 2.2.10. Ripetere le operazioni prescritte ai punti da 2.2.4 a 2.2.9 un numero di volte sufficiente per coprire la gamma delle ► **M12** forze ◀.

▼ **M12**

2.2.11. Calcolare la forza assorbita secondo la formula:

$$F = \frac{M_i \cdot \Delta V}{t}$$

dove:

F = forza assorbita in N

M_i = inerzia equivalente in kg (senza tener conto dell'inerzia del rullo libero posteriore)

ΔV = scarto di velocità in m/s (10 km/h = 2,775 m/s)


t = tempo di decelerazione del rullo da 85 km/h a 75 km/h.

2.2.12. La figura III.2.2.12 indica la forza rilevata a 80 km/h in funzione della forza assorbita alla stessa velocità.

▼ **M12**

Figura III.2.2.12.

Diagramma della forza indicata a 80 km/h in funzione della forza assorbita alla stessa velocità

▼ **M9**

2.2.13. Le operazioni prescritte ai punti 2.2.3-2.2.12 devono essere ripetute per tutte le classi di inerzia da prendere in esame.

2.3. ► **M12 Taratura dell'indicatore di forza in funzione della forza assorbita per altre velocità** ◀

Le procedure di cui al punto 2.2 vengono ripetute il numero di volte necessario per le velocità prescelte.

2.4. **Verifica della ► M12 curva di assorbimento della forza** ◀ del banco a rulli a partire da un punto di riferimento alla velocità di 80 km/h

2.4.1. Sistemare il veicolo sul banco o applicare un altro metodo per avviare il banco.

2.4.2. Regolare il banco ► **M12** sulla forza assorbita ◀ alla velocità di 80 km/h.

▼ **M12**

2.4.3. Annotare la forza assorbita alle velocità di 120, 100, 80, 60, 40 e 20 km/h.

▼ **M9**

► **M12** 2.4.4. Tracciare la curva $F(V)$ ◀ e verificarne la conformità alle prescrizioni del punto 1.2.2.

2.4.5. Ripetere le operazioni dei punti 2.4.1-2.4.4 per altri valori di ► **M12** forza F ◀ alla velocità di 80 km/h per altri valori di inerzia.

2.5. Si deve applicare lo stesso procedimento per la taratura in forza o in coppia.

3. REGOLAZIONE DEL BANCO

▼ **M12**

3.1. **Metodi di regolazione**

La regolazione del banco può essere effettuata a una velocità costante di 80 km/h in conformità con le prescrizioni dell'appendice 3.

▼ **M9**

3.1.1. *Introduzione*

Questo metodo non è ritenuto il migliore e va applicato unicamente sui banchi a curva d'assorbimento di potenza definita per determinare la regolazione di potenza assorbita a 80 km/h e non può essere applicato per i veicoli con motori ad accensione spontanea.

▼ M9

- 3.1.2. *Apparecchiatura di prova*
- La depressione (o pressione assoluta) nel collettore d'aspirazione del veicolo viene misurata con una precisione di $\pm 0,25$ kPa. Deve tuttavia essere possibile registrare questo parametro in modo continuo o a intervalli che non superino un secondo. La velocità deve essere registrata in continuo con una precisione di $\pm 0,4$ km/h.
- 3.1.3. *Prove su pista*
- 3.1.3.1. Ci si accerta anzitutto che siano soddisfatte le disposizioni del punto 4 dell'appendice 3.
- 3.1.3.2. Si fa funzionare il veicolo a una velocità costante di 80 km/h, registrando la velocità e la depressione (o la pressione assoluta) conformemente alle condizioni del punto 3.1.2.
- 3.1.3.3. Si ripete l'operazione descritta al punto 3.1.3.2 tre volte in ogni senso. I sei passaggi vanno eseguiti entro un termine massimo di quattro ore.
- 3.1.4. *Elaborazione dei dati e dei criteri di accettazione*
- 3.1.4.1. Esaminare i risultati ottenuti con le operazioni prescritte ai punti 3.1.3.2 e 3.1.3.3 (la velocità non deve essere inferiore a 79,5 km/h e superiore a 80,5 km/h per più di un secondo). Per ciascun passaggio, si deve determinare la depressione a intervalli di un secondo, calcolare la depressione media (\bar{v}) e lo scarto-tipo (s); questo calcolo deve vertere su almeno dieci valori di depressione.
- 3.1.4.2. Lo scarto-tipo non deve superare del 10 % il valore medio (\bar{v}) per ciascun passaggio.
- 3.1.4.3. Calcolare il valore medio (\bar{v}) per i sei passaggi (tre in ogni senso).
- 3.1.5. *Regolazione del banco*
- 3.1.5.1. Operazioni preliminari
- Si eseguono le operazioni prescritte ai punti da 5.1.2.2.1 a 5.1.2.2.4 dell'appendice 3.
- 3.1.5.2. Regolazione del freno
- Dopo aver scaldato il veicolo, farlo funzionare a una velocità costante di 80 km/h, regolare il freno in modo da ottenere il valore di depressione (v) determinato in conformità del punto 3.1.4.3.
- Lo scarto rispetto a questo valore non deve superare 0,25 kPa. Per questa operazione ci si serve degli apparecchi usati per la prova su pista.

▼ M12

- 3.2. **Metodo alternativo**
- Con l'accordo del costruttore, si può applicare il metodo seguente:
- 3.2.1. Il freno viene regolato in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici a una velocità costante di 80 km/h, in conformità con la tabella seguente:

| Massa di riferimento del veicolo | Inerzia equivalente | Potenza e forza assorbite dal dinamometro a 80 km/h | | Coefficienti | |
|----------------------------------|---------------------|---|-----|--------------|-----------------------|
| | | | | a | b |
| Mr (kg) | kg | kW | N | N | N/(km/h) ² |
| $Mr \leq 480$ | 455 | 3,8 | 171 | 3,8 | 0,0261 |
| $480 < Mr \leq 540$ | 510 | 4,1 | 185 | 4,2 | 0,0282 |
| $540 < Mr \leq 595$ | 570 | 4,3 | 194 | 4,4 | 0,0296 |
| $595 < Mr \leq 650$ | 625 | 4,5 | 203 | 4,6 | 0,0309 |
| $650 < Mr \leq 710$ | 680 | 4,7 | 212 | 4,8 | 0,0323 |
| $710 < Mr \leq 765$ | 740 | 4,9 | 221 | 5,0 | 0,0337 |
| $765 < Mr \leq 850$ | 800 | 5,1 | 230 | 5,2 | 0,0351 |
| $850 < Mr \leq 965$ | 910 | 5,6 | 252 | 5,7 | 0,0385 |

▼ **M12**

| Massa di riferimento del veicolo | Inerzia equivalente | Potenza e forza assorbite dal dinamometro a 80 km/h | | Coefficienti | |
|----------------------------------|---------------------|---|-----|--------------|-----------------------|
| | | | | a | b |
| Mr (kg) | kg | kW | N | N | N/(km/h) ² |
| 965 < Mr ≤ 1 080 | 1 020 | 6,0 | 270 | 6,1 | 0,0412 |
| 1 080 < Mr ≤ 1 190 | 1 130 | 6,3 | 284 | 6,4 | 0,0433 |
| 1 190 < Mr ≤ 1 305 | 1 250 | 6,7 | 302 | 6,8 | 0,0460 |
| 1 305 < Mr ≤ 1 420 | 1 360 | 7,0 | 315 | 7,1 | 0,0481 |
| 1 420 < Mr ≤ 1 530 | 1 470 | 7,3 | 329 | 7,4 | 0,0502 |
| 1 530 < Mr ≤ 1 640 | 1 590 | 7,5 | 338 | 7,6 | 0,0515 |
| 1 640 < Mr ≤ 1 760 | 1 700 | 7,8 | 351 | 7,9 | 0,0536 |
| 1 760 < Mr ≤ 1 870 | 1 810 | 8,1 | 365 | 8,2 | 0,0557 |
| 1 870 < Mr ≤ 1 980 | 1 930 | 8,4 | 378 | 8,5 | 0,0577 |
| 1 980 < Mr ≤ 2 100 | 2 040 | 8,6 | 387 | 8,7 | 0,0591 |
| 2 100 < Mr ≤ 2 210 | 2 150 | 8,8 | 396 | 8,9 | 0,0605 |
| 2 210 < Mr ≤ 2 380 | 2 270 | 9,0 | 405 | 9,1 | 0,0619 |
| 2 380 < Mr ≤ 2 610 | 2 270 | 9,4 | 423 | 9,5 | 0,0646 |
| 2 610 < Mr | 2 270 | 9,8 | 441 | 9,9 | 0,0674 |

- 3.2.2. Nel caso di veicoli diversi dalle autovetture private, con massa di riferimento superiore a 1 700 kg, o di veicoli con trazione permanente su tutte le ruote, i valori di potenza indicati nella tabella di cui al precedente punto 3.2.1 vengono moltiplicati per un fattore 1,3.

▼ **M9**

Appendice 3

RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO DI UN VEICOLO — METODO DI MISURAZIONE SU PISTA — SIMULAZIONE SUL BANCO A RULLI1. **OGGETTO**

I metodi qui di seguito definiti sono intesi a misurare la resistenza all'avanzamento di un veicolo che circoli su strada a velocità costante e di simulare questa resistenza in una prova sul banco a rulli nelle condizioni specificate al punto 4.1.5 dell'allegato III.

2. **DESCRIZIONE DELLA PISTA**

La pista deve essere orizzontale e avere una lunghezza sufficiente per consentire di eseguire le misurazioni qui di seguito specificate. La pendenza deve essere costante, con un'approssimazione dello 0,1 % e non superare l'1,5 %.

3. **CONDIZIONI ATMOSFERICHE**3.1. **Vento**

Durante la prova, la velocità media del vento non deve superare 3 m/s, con raffiche inferiori a 5 m/s. L'azione trasversale del vento, inoltre, deve essere inferiore a 2 m/s. La velocità del vento va misurata a 0,7 m sopra il livello del manto stradale.

3.2. **Umidità**

La strada deve essere asciutta.

3.3. **Pressione e temperatura**

La densità dell'aria al momento della prova non deve discostarsi di oltre $\pm 7,5$ % dalle condizioni di riferimento $P = 100$ kPa, e $T = 293,2$ K.

4. **CONDIZIONI E PREPARAZIONE DEL VEICOLO**▼ **M12**4.1. **Selezione del veicolo di prova**

Nel caso non vengano sottoposte a prova tutte le varianti di un tipo di veicolo⁽¹⁾, si applicano i seguenti criteri di selezione del veicolo di prova.

4.1.1. **Carrozzeria**

Nel caso esistano differenti tipi di carrozzeria, deve essere scelto il tipo più sfavorevole dal punto di vista dell'aerodinamica. Il costruttore deve fornire le informazioni necessarie per procedere alla selezione.

4.1.2. **Pneumatici**

Si devono scegliere i pneumatici più larghi. Se per i pneumatici esistono più di tre dimensioni, si sceglie la dimensione immediatamente inferiore a quella più larga.

4.1.3. **Massa di prova**

La massa di prova è la massa di riferimento del veicolo con la gamma di inerzia più elevata.

4.1.4. **Motore**

Il veicolo di prova deve essere munito dello scambiatore (o degli scambiatori) di calore più voluminoso.

4.1.5. **Trasmissione**

Si deve sottoporre a prova ciascun tipo delle seguenti trasmissioni:

— trazione anteriore

⁽¹⁾ Conformemente alla direttiva 70/156/CEE.

▼ **M12**

- trazione posteriore
- 4 × 4 permanente
- 4 × 4 parziale
- cambio automatico
- cambio manuale.

▼ **M9**▶ **M12** 4.2. ◀ **Rodaggio**

Il veicolo deve trovarsi in normali condizioni di funzionamento e di regolazione e aver superato un rodaggio di almeno 3 000 km. I pneumatici devono essere stati rodati contemporaneamente al veicolo o presentare il 90-50 % della profondità dei disegni del battistrada.

▶ **M12** 4.3. ◀ **Verifiche**

Si verifica che, in ordine ai seguenti punti, il veicolo sia conforme alle specifiche del costruttore per il tipo di uso in esame:

- ruote, coprimozzi, pneumatici (marca, tipo, pressione);
- geometria dell'avantreno;
- regolazione dei freni (soppressione degli attriti parassiti);
- lubrificazione dei treni anteriore e posteriore;
- regolazione della sospensione e dell'assetto del veicolo; ecc.

▶ **M12** 4.4. ◀ **Preparativi per la prova**▶ **M12** 4.4.1. ◀ Il veicolo viene caricato fino a raggiungere la sua massa di riferimento.

L'assetto del veicolo deve essere quello ottenuto quando il centro di gravità del carico si trova al centro della retta che unisce i punti R dei posti laterali anteriori.

▶ **M12** 4.4.2. ◀ Per le prove su pista, i finestrini del veicolo sono chiusi. Gli eventuali dispositivi a ribalta, quali prese d'aria, fari, ecc., devono essere in posizione di non funzionamento.▶ **M12** 4.4.3. ◀ Il veicolo deve essere pulito.▶ **M12** 4.4.4. ◀ Subito prima della prova, il veicolo deve essere portato, nei modi adeguati, alla sua normale temperatura di funzionamento.

5. METODI

5.1. **Metodo della variazione di energia nella decelerazione a ruota libera («coast-down»)**5.1.1. *Su pista*

5.1.1.1. Apparecchiatura di misurazione ed errore ammesso:

- il tempo viene misurato con un errore inferiore a 0,1 s;
- la velocità viene misurata con un errore inferiore al 2 %.

5.1.1.2. Procedimento di prova

5.1.1.2.1. Accelerare sino a che il veicolo raggiunga una velocità di 10 km/h superiore alla velocità di prova scelta V.

5.1.1.2.2. Mettere il cambio in folle.

5.1.1.2.3. Misurare il tempo (t_1) di decelerazione del veicolo dalla velocità $V_2 = V + \Delta V$ km/h a $V_1 = V - \Delta V$ km/h dove $V \leq 5$ km/h5.1.1.2.4. Eseguire la stessa prova nell'altro senso e determinare t_2 .5.1.1.2.5. Calcolare la media dei due tempi t_1 e t_2 , ovvero T.

5.1.1.2.6. Ripetere queste prove un numero di volte sufficiente a raggiungere la precisione statistica (p) sulla media

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i \text{ pari o inferiore al } 2 \% (p \leq 2 \%)$$

▼ M9

La precisione statistica è definita come segue:

$$p = \frac{t s}{\sqrt{n}} \cdot \frac{100}{T}$$

dove:

t = coefficiente dato della tabella seguente,

$$s = \text{deviazione standard; } s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - T)^2}{n - 1}}$$

n = numero di prove,

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| t | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| $\frac{t}{\sqrt{n}}$ | 1,6 | 1,25 | 1,06 | 0,94 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,66 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 |

5.1.1.2.7. Calcolare la potenza mediante la formula:

$$P = \frac{M V \Delta V}{500 T}$$

dove:

P = è espresso in kW

V = velocità della prova, in m/s

ΔV = scarto di velocità rispetto alla velocità V, in m/s

M = massa di riferimento, in kg

T = tempo, in s

▼ M12

5.1.1.2.8. La potenza (P) determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambiente di riferimento come segue:

$$P_{\text{corretta}} = K \cdot P_{\text{misurata}}$$

$$K = \frac{R_R}{R_T} \cdot [1 + K_R(t - t_0)] + \frac{R_{\text{AERO}}}{R_T} \cdot \frac{(\rho_0)}{\rho}$$

R_R = resistenza al rotolamento alla velocità V

R_{AERO} = resistenza aerodinamica alla velocità V

R_T = resistenza totale all'avanzamento = $R_R + R_{\text{AERO}}$

▼ M14

K_R = fattore di correzione della temperatura della resistenza al rotolamento, assunto come pari a: $8,64 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$ o il fattore di correzione fornito dal fabbricante e approvato dalle autorità

▼ M12

t = temperatura ambiente della prova su pista in $^{\circ}\text{C}$

t_0 = temperatura ambiente di riferimento = 20°C

ρ = densità dell'aria nelle condizioni di prova

ρ_0 = densità dell'aria nelle condizioni di riferimento (20°C , 100 kPa)

I rapporti R_R/R_T e R_{AERO}/R_T devono essere specificati dal costruttore del veicolo sulla base dei dati normalmente in possesso dell'azienda.

Nel caso tali valori non siano disponibili, previo accordo del costruttore e del servizio tecnico incaricato, si possono usare i dati del rapporto resistenza al rotolamento/resistenza totale che si ottengono applicando la seguente formula:

$$\frac{R_R}{R_T} a = \cdot M + b$$

▼ M12

dove

M = massa del veicolo in kg

▼ M14

e per ciascuna velocità i coefficienti a e b sono mostrati nella tabella seguente:

| V (km/h) | a | b |
|----------|-----------------------|------|
| 20 | $7,24 \times 10^{-5}$ | 0,82 |
| 40 | $1,59 \times 10^{-4}$ | 0,54 |
| 60 | $1,96 \times 10^{-4}$ | 0,33 |
| 80 | $1,85 \times 10^{-4}$ | 0,23 |
| 100 | $1,63 \times 10^{-4}$ | 0,18 |
| 120 | $1,57 \times 10^{-4}$ | 0,14 |

▼ M95.1.2. *Al banco*5.1.2.1. **Apparecchiatura di misurazione ed errore ammesso**

L'apparecchiatura dev'essere identica a quella usata per la prova su pista.

5.1.2.2. **Procedimento di prova**

5.1.2.2.1. Sistemare il veicolo sul banco a rulli.

5.1.2.2.2. Adeguare la pressione dei pneumatici (a freddo) delle ruote motrici al valore richiesto dal banco a rulli.

5.1.2.2.3. Regolare l'inerzia equivalente del banco.

5.1.2.2.4. Portare il veicolo e il banco alla loro temperatura di funzionamento, con un metodo adeguato.

5.1.2.2.5. Eseguire le operazioni descritte al punto 5.1.1.2 (punti 5.1.1.2.4 e 5.1.1.2.5 esclusi), sostituendo M con I nella formula del punto 5.1.1.2.7.

▼ M125.1.2.2.6. Regolare il freno in modo da riprodurre la potenza corretta (vedi punto 5.1.1.2.8) e da tenere conto della differenza tra la massa del veicolo (M) sulla pista e la massa di prova d'inerzia equivalente (I) da utilizzare. A tal fine si può calcolare il tempo medio corretto di decelerazione da V_2 a V_1 su pista e riprodurre lo stesso tempo sul banco applicando il seguente rapporto:

$$T_{\text{corretto}} = \frac{T_{\text{misurato}}}{K} \cdot \frac{I}{M}$$

K = vedi punto 5.1.1.2.8.

5.1.2.2.7. Si deve determinare la potenza P_a che deve essere assorbita dal banco al fine di poter riprodurre la stessa potenza (vedi punto 5.1.1.2.8) per lo stesso veicolo in giorni diversi.**▼ M9**5.2. **Metodo di misurazione della coppia a velocità costante**5.2.1. *Su pista*5.2.1.1. **Apparecchiatura di misurazione ed errore ammesso**

La coppia viene misurata con un dispositivo di misurazione che presenti una precisione del 2 %.

La velocità viene misurata con una precisione del 2 %.

5.2.1.2. **Procedimento di prova**

5.2.1.2.1. Portare il veicolo alla velocità costante scelta V.

▼ M125.2.1.2.2. Registrare la coppia $C_{(t)}$ e la velocità su una durata di almeno 20 s. Il sistema di registrazione dei dati deve avere una precisione di almeno ± 1 Nm per la coppia e $\pm 0,2$ km/h per la velocità.

▼ M9

5.2.1.2.3. Le variazioni della coppia $C_{(t)}$ e la velocità in funzione del tempo non devono superare il 5 % durante ciascun secondo del periodo di registrazione.

5.2.1.2.4. Il valore di coppia preso in considerazione C è la coppia media determinata in base alla formula seguente:

$$C_{t_1} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_1}^{t_1 + \Delta t} C(t) dt$$

▼ M12

5.2.1.2.5. La prova deve essere eseguita tre volte in ciascun senso. Sulla base delle sei misurazioni, determinare la coppia media per la velocità di riferimento. Se lo scarto tra la velocità media e la velocità di riferimento è superiore a 1 km/h, si utilizza una regressione lineare per calcolare la coppia media.

▼ M9

5.2.1.2.6. Fare la media dei due valori di coppia C_{t1} e C_{t2} ovvero C_t .

▼ M12

5.2.1.2.7. La coppia media C_T determinata sulla pista deve essere corretta in relazione alle condizioni ambiente di riferimento mediante la seguente formula:

$$C_{T\text{corretta}} = K \cdot C_{T\text{misurata}}$$

dove K è definito al punto 5.1.1.2.8 della presente appendice.

▼ M9

5.2.2. *Al banco*

5.2.2.1. Apparecchiatura di misurazione ed errore ammesso

L'apparecchiatura deve essere identica a quella usata per la prova su pista.

5.2.2.2. Procedimento di prova

5.2.2.2.1. Eseguire le operazioni descritte ai punti da 5.1.2.2.1 a 5.1.2.2.4.

5.2.2.2.2. Eseguire le operazioni descritte ai punti da 5.2.1.2.1 a 5.2.1.2.4.

▼ M12

5.2.2.2.3. Regolare il dispositivo di assorbimento della potenza al fine di riprodurre la coppia totale corretta registrata su pista di cui al punto 5.2.1.2.7.

5.2.2.2.4. Eseguire le operazioni di cui al punto 5.1.2.2.7, con lo stesso scopo.

▼ **M9**

Appendice 4

VERIFICA DELLE INERZIE NON MECCANICHE

1. OGGETTO

Il metodo descritto nella presente appendice consente di controllare che l'inerzia totale del banco simuli in modo soddisfacente i valori effettivi durante le varie fasi del ciclo di prova. ► **M12** Il fabbricante del banco deve fornire un metodo per verificare le prescrizioni di cui al punto 3. ◀

2. PRINCIPIO

2.1. **Elaborazione delle equazioni di lavoro**

Dato che il banco è soggetto alle variazioni della velocità di rotazione del o dei rulli, la forza sulla superficie di questi ultimi può essere espressa con la formula:

$$F = I \cdot \gamma = I_M \cdot \gamma + F_i$$

dove:

F = forza sulla superficie del o dei rulli

I = inerzia totale del banco (inerzia equivalente del veicolo: vedi la tabella di cui al punto 5.1 dell'allegato III)

I_M = inerzia delle masse meccaniche del banco

γ = accelerazione tangenziale alla superficie del rullo

F_i = forza d'inerzia

Nota

In appendice si troverà una spiegazione di questa formula con riferimento ai banchi a simulazione meccanica delle inerzie.

L'inerzia totale, pertanto, risulta dalla formula:

$$I = I_M + \frac{F_i}{\gamma}$$

dove:

I_M si può calcolare o misurare con i metodi tradizionali;

F_i si può misurare al banco ma si può anche calcolare in base alla velocità periferica dei rulli.

γ si può calcolare in base alla velocità periferica dei rulli.

L'inerzia totale (I) si determina in una prova di accelerazione o di decelerazione con valori superiori o pari a quelli ottenuti durante un ciclo di prova.

2.2. **Errore ammesso nel calcolo dell'inerzia totale**

I metodi di prova e di calcolo devono consentire di determinare l'inerzia totale I con un errore relativo ($\Delta I/I$) inferiore al 2 %.

3. PRESCRIZIONI

3.1. La massa dell'inerzia totale simulata I deve restare identica al valore teorico dell'inerzia equivalente (vedi il punto 5.1 dell'allegato III), entro i seguenti limiti:

3.1.1. ± 5 % del valore teorico per ciascun valore istantaneo;

3.1.2. ± 2 % del valore teorico per il valore medio calcolato per ciascuna operazione del ciclo.

3.2. I limiti specificati al punto 3.1.1 vengono portati a ± 50 % per un secondo alla partenza e, nel caso di veicoli a cambio manuale, per due secondi durante i cambi di velocità.

▼ M9

4. PROCEDIMENTO DI CONTROLLO
- 4.1. Il controllo viene eseguito durante ogni prova per tutta la durata del ciclo definito al punto 2.1 dell'allegato III.
- 4.2. Tuttavia, ove siano soddisfatte le disposizioni del punto 3 con accelerazioni istantanee almeno tre volte superiori o inferiori ai valori ottenuti durante le operazioni del ciclo teorico, il suddetto controllo non è necessario.

▼ M12 _____

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI PRELIEVO DEI GAS

1. INTRODUZIONE
 - 1.1. Vari tipi di sistemi di prelievo consentono di soddisfare alle prescrizioni del punto 4.2 dell'allegato III. I dispositivi descritti ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 vengono considerati accettabili se soddisfano ai criteri essenziali che si applicano al principio della diluizione variabile.
 - 1.2. Il laboratorio deve indicare, nella sua comunicazione, il metodo di prelievo usato per la prova.
2. CRITERI APPLICABILI AL SISTEMA A DILUIZIONE VARIABILE PER LA MISURA DELLE EMISSIONI DALLO SCARICO
 - 2.1. **Campo di applicazione**

Specificare le caratteristiche di funzionamento di un sistema di prelievo dei gas di scarico destinato a misurare le emissioni massiche reali dallo scarico di un veicolo, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Il principio del prelievo a diluizione variabile per la misura delle emissioni massiche esige che ricorrano tre condizioni:

 - 2.1.1. I gas di scarico del veicolo devono essere diluiti in modo continuo con aria ambiente in determinate condizioni.
 - 2.1.2. Il volume totale della miscela di gas di scarico e aria di diluizione deve essere misurato con precisione.
 - 2.1.3. Deve essere raccolto per l'analisi un campione di proporzione costante tra gas di scarico diluiti e aria di diluizione.

Le emissioni massiche sono determinate sulla base della concentrazione del campione proporzionale, nonché del volume totale misurato durante la prova. Le concentrazioni del campione sono corrette in funzione del tenore in sostanze inquinanti dell'aria ambiente. Per i veicoli con motore ad accensione spontanea vengono inoltre determinate le emissioni di particolato.
 - 2.2. **Resoconto tecnico**


La figura III.5.2.2 riporta lo schema di massima del sistema di prelievo.

 - 2.2.1. I gas di scarico del veicolo devono essere diluiti con una sufficiente quantità di aria ambiente per impedire una condensazione dell'acqua nel sistema di prelievo e di misurazione.
 - 2.2.2. Il sistema di prelievo dei gas di scarico deve consentire di misurare le concentrazioni volumetriche medie dei componenti CO₂, CO, HC e NO_x, nonché, nel caso dei veicoli con motore ad accensione spontanea, l'emissione di particolato contenuto nei gas di scarico emessi nel corso del ciclo di prova del veicolo.
 - 2.2.3. La miscela aria/gas di scarico deve essere omogenea all'altezza della sonda di prelievo (vedi punto 2.3.1.2).
 - 2.2.4. La sonda deve prelevare un campione rappresentativo dei gas di scarico diluiti.
 - 2.2.5. Il sistema deve permettere di misurare il volume totale di gas di scarico diluiti del veicolo di prova.

▼ M9

Figura III.5.2.2

Schema di un sistema a diluizione variabile per la misurazione delle emissioni di scarico



▼ **M9**

- 2.2.6. L'apparecchiatura di prelievo deve essere impermeabile ai gas. La progettazione del sistema di prelievo a diluizione variabile e i materiali di cui è costituito debbono essere tali da non incidere sulla concentrazione delle sostanze inquinanti nei gas di scarico diluiti. Se uno degli elementi dell'apparecchiatura (scambiatore di calore, ciclone, ventilatore, ecc.) modifica la concentrazione di una delle sostanze inquinanti nei gas diluiti e se tale difetto non può essere corretto, occorre prelevare il campione di tale inquinante a monte di questo elemento.
- 2.2.7. Se il veicolo di prova è munito di un sistema di scarico a più uscite, i tubi di raccordo devono essere collegati tra di essi mediante un collettore installato per quanto possibile vicino al veicolo.
- 2.2.8. I campioni di gas vengono raccolti nei sacchi di prelievo di capacità sufficiente per non ostacolare il flusso di gas durante il periodo di prelievo. Detti sacchi devono essere costituiti di materiali che non alterino le concentrazioni di gas inquinanti (vedi punto 2.3.4.4).
- 2.2.9. Il sistema di diluizione variabile deve essere concepito in modo da consentire di prelevare i gas di scarico senza modificare in modo sensibile la contropressione all'uscita del tubo di scarico (vedi punto 2.3.1.1).
- 2.3. **Specificazioni particolari**
- 2.3.1. *Apparecchiatura per la raccolta e la diluizione dei gas di scarico*
- 2.3.1.1. Il tubo di raccordo tra l'uscita o le uscite di scarico del veicolo e della camera di miscela deve essere corto quanto possibile; in ogni caso esso non deve:
- modificare la pressione statica all'uscita o alle uscite di scarico del veicolo di prova di oltre $\pm 0,75$ kPa a 50 km/h oppure di oltre $\pm 1,25$ kPa su tutta la durata della prova, rispetto alle pressioni statiche registrate quando nessun elemento è raccordato alle uscite di scarico del veicolo. La pressione deve essere misurata nel tubo di uscita dello scarico oppure in una prolunga che abbia lo stesso diametro, nelle immediate vicinanze del tubo;
 - modificare o cambiare la natura dei gas di scarico.
- 2.3.1.2. Deve essere predisposta una camera di miscela nella quale i gas di scarico del veicolo e l'aria di diluizione siano mescolati in modo da formare una miscela omogenea al punto di uscita della camera.
- L'omogeneità della miscela in una sezione trasversale qualsiasi a livello della sonda di prelievo non deve discostarsi di oltre ± 2 % dal valore medio ottenuto in cinque punti almeno situati ad intervalli regolari sul diametro della vena di gas. La pressione all'interno della camera di miscela non deve discostarsi di oltre $\pm 0,25$ kPa dalla pressione atmosferica per ridurre al minimo gli effetti sulle condizioni all'uscita di scarico e per limitare il calo di pressione nell'apparecchio di condizionamento dell'aria di diluizione, ove esista.
- 2.3.2. *Dispositivo di aspirazione/dispositivo di misurazione del volume*
- Detto dispositivo può funzionare secondo una gamma di velocità fisse per avere un afflusso sufficiente ad impedire la condensa dell'acqua. Si ottiene in genere questo risultato mantenendo nel sacco di prelievo dei gas di scarico diluiti una concentrazione di CO₂ inferiore a 3 % in volume.
- 2.3.3. *Misurazione del volume*
- 2.3.3.1. Il dispositivo di misurazione del volume deve mantenere una precisione di taratura a ± 2 % in tutte le condizioni di funzionamento. Se il dispositivo non è in grado di compensare le variazioni di temperatura della miscela gas di scarico-aria di diluizione al punto di misurazione, si deve ricorrere ad uno scambiatore di calore per mantenere la temperatura a ± 6 K della temperatura di funzionamento prevista. Se necessario, si può utilizzare un separatore a ciclone per proteggere il dispositivo di misurazione del volume.

▼ **M9**

- 2.3.3.2. Un rivelatore di temperatura deve essere installato immediatamente a monte del dispositivo di misura del volume. Detto rivelatore deve avere un'inesattezza di ± 1 K e un tempo di risposta di 0,1 secondi al 62 % di una determinata variazione di temperatura (valore misurato nell'olio di silicone).
- 2.3.3.3. Durante la prova le misure di pressione devono avere una precisione e un'inesattezza di $\pm 0,4$ kPa.
- 2.3.3.4. La determinazione della pressione rispetto alla pressione atmosferica si effettua a monte e (se necessario) a valle del dispositivo di misurazione del volume.
- 2.3.4. *Prelievo dei gas*
- 2.3.4.1. Gas di scarico diluiti
- 2.3.4.1.1. Il campione dei gas di scarico diluiti viene prelevato a monte del dispositivo di aspirazione, ma a valle degli apparecchi di condizionamento (se esistono).
- 2.3.4.1.2. Il flusso non deve discostarsi dalla media di oltre ± 2 %.
- 2.3.4.1.3. Il flusso del prelievo deve essere al minimo pari a 5 litri per minuto e al massimo allo 0,2 % del flusso dei gas di scarico diluiti.
- 2.3.4.1.4. Un limite equivalente va applicato ai sistemi di prelievo a massa costante.
- 2.3.4.2. Aria di diluizione
- 2.3.4.2.1. Si effettua un prelievo di aria di diluizione ad un flusso costante, in prossimità della presa di aria ambiente (a valle dell'eventuale filtro).
- 2.3.4.2.2. L'aria non deve essere contaminata dai gas di scarico provenienti dalla zona di miscela.
- 2.3.4.2.3. Il flusso del prelievo dell'aria di diluizione deve essere paragonabile a quello utilizzato per i gas di scarico diluiti.
- 2.3.4.3. Operazioni di prelievo
- 2.3.4.3.1. I materiali utilizzati per le operazioni di prelievo devono essere tali da non modificare la concentrazione delle sostanze inquinanti.
- 2.3.4.3.2. Si possono utilizzare filtri per estrarre le particelle solide del campione.
- 2.3.4.3.3. Sono necessarie alcune pompe per convogliare il campione verso il sacco o i sacchi di prelievo.
- 2.3.4.3.4. Sono necessari regolatori di mandata e flussometri per ottenere i flussi richiesti per il prelievo.
- 2.3.4.3.5. Possono essere utilizzati raccordi ermetici al gas, a chiusura rapida, intercalati tra le valvole a tre vie e i sacchi di prelievo. Detti raccordi devono otturarsi automaticamente dal lato del sacco. Si possono usare anche altri metodi per convogliare il campione sino all'analizzatore (per esempio, rubinetti di arresto a tre vie).
- 2.3.4.3.6. Le varie valvole utilizzate per dirigere i gas di prelievo saranno a regolazione e ad azione rapida.
- 2.3.4.4. Raccolta del campione
- I campioni di gas saranno raccolti dentro sacchi di prelievo di capacità sufficiente per non ridurre il flusso del prelievo stesso. Detti sacchi saranno costituiti di un materiale tale da non modificare la concentrazione di gas inquinanti di sintesi di oltre ± 2 % dopo 20 minuti.
- 2.4. **Apparecchiatura supplementare di prelievo per la prova dei veicoli con motore ad accensione spontanea**
- 2.4.1. A differenza del prelievo del gas nel caso di veicoli con motori ad accensione comandata, il prelievo dei campioni di idrocarburi e di particolato avviene in un tunnel di diluizione.


▼ M9

- 2.4.2. Per ridurre la caduta termica dei gas di scarico nel tratto dal terminale di scarico sino all'entrata del tunnel di diluizione, il condotto utilizzato può essere lungo al massimo 3,6 m oppure 6,1 m se isolato termicamente. Il diametro interno non deve superare 105 mm.

▼ **M9**

Figura III.5.2.4.4

Configurazione della sonda per il prelievo del particolato



(*) Diametro interno minimo
Spessore parete: ~ 1 mm — Materiale: acciaio inossidabile

▼ **M9**

- 2.4.3. Nel tunnel di diluizione, un tubo rettilineo di materiale conduttore, devono regnare condizioni di flusso turbolento (numero di Reynolds $\geq 4\,000$) di modo che i gas di scarico diluiti risultino omogenei nei punti di prelievo e sia garantito un prelievo di campioni rappresentativi dei gas e del particolato. Il tunnel di diluizione deve avere un diametro di almeno 200 mm. Il sistema deve essere munito di messa a terra.
- 2.4.4. L'apparecchiatura di prelievo delle particelle è costituita da una sonda disposta nel tunnel di diluizione e da due filtri posti in serie. Valvole ad azione rapida sono disposte in direzione del flusso a monte ed a valle della coppia di filtri.
- La configurazione della sonda è indicata nella figura III.5.2.4.4.
- 2.4.5. La sonda per il prelievo del particolato deve avere le seguenti caratteristiche:
- Deve essere montata in prossimità della linea mediana del tunnel di diluizione, ad una distanza pari a circa 10 diametri del tunnel di diluizione, a valle dell'entrata del gas di scarico, ed avere un diametro interno di almeno 12 mm.
- La distanza dal vertice al supporto del filtro deve essere pari ad almeno 5 diametri della sonda ma non deve superare 1 020 mm.
- 2.4.6. L'apparecchiatura per la misurazione del flusso del campione di gas è costituita da pompe, regolatori di mandata e flussometri.
- 2.4.7. L'apparecchiatura per il prelievo dei campioni di idrocarburi è costituita da una sonda, da una condotta, da un filtro e da una pompa riscaldati. La sonda deve essere montata alla stessa distanza dall'entrata dei gas di scarico stabilita per la sonda per il prelievo del particolato in modo tale da evitare che influiscano reciprocamente sui prelievi. Essa deve avere un diametro interno minimo di 4 mm.
- 2.4.8. Tutti gli elementi riscaldati devono essere mantenuti ad una temperatura di 463 K (190 °C) ± 10 K dal sistema di riscaldamento.
- 2.4.9. Se non è possibile una compensazione delle variazioni del flusso, va predisposto uno scambiatore di calore ed un termoregolatore aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 2.3.3.1 per garantire un flusso costante nel sistema e di conseguenza la proporzionalità del flusso del campione.
3. DESCRIZIONE DEI SISTEMI
- 3.1. **Sistema a diluizione variabile con pompa volumetrica (sistema PDP-CVS) (figura III.5.3.1)**
- 3.1.1. Il sistema di prelievo a volume costante con pompa volumetrica (PDP-CVS) soddisfa alle condizioni formulate nel presente allegato, determinando la mandata di gas che passa per la pompa a temperatura e a pressione costanti. Per misurare il volume totale, si conta il numero di giri effettuati dalla pompa volumetrica, debitamente tarata. Si ottiene il campione proporzionale effettuando un prelievo a mandata costante tramite una pompa, un flussometro e una valvola di regolazione della mandata.
- 3.1.2. La figura III.5.3.1 fornisce lo schema di massima di un sistema di prelievo del genere. Dato che si possono ottenere risultati corretti con diverse configurazioni non è obbligatorio che l'impianto sia rigorosamente conforme a detto schema. Si, potranno usare elementi aggiuntivi, quali apparecchi, valvole solenoidi e interruttori allo scopo di ottenere informazioni supplementari e di coordinare le funzioni degli elementi che compongono l'impianto.
- 3.1.3. L'apparecchiatura di raccolta comprende:
- 3.1.3.1. Un filtro (D) per l'aria di diluizione, che può essere eventualmente preriscaldato; questo filtro è costituito da uno strato di carbonio attivo tra due strati di carta e serve a ridurre e a stabilizzare la concentrazione, nell'aria di diluizione, degli idrocarburi contenuti nelle emissioni ambientali.


▼ M9

- 3.1.3.2. Una camera di miscela (M) nella quale i gas di scarico e l'aria vengono mescolati in modo omogeneo.

▼M9

Figura III.5.3.1

Schema di un sistema di prelievo a volume costante con pompa volumetrica (sistema PDP-CVS)



Apparecchiatura necessaria soltanto per la prova dei motori ai accensione spontanea

▼ **M9**

- 3.1.3.3. Uno scambiatore di calore (H) con una capacità sufficiente per mantenere durante l'intera prova la temperatura della miscela aria/gas di scarico, misurata immediatamente a monte della pompa volumetrica, a ± 6 K del valore previsto. Questo dispositivo non deve modificare il tenore in sostanze inquinanti dei gas diluiti prelevati a valle per l'analisi.
- 3.1.3.4. Un regolatore di temperatura (TC) usato per preriscaldare lo scambiatore di calore prima delle prove e per mantenere costante la temperatura stabilita, durante la prova, con un'approssimazione di 6 K.
- 3.1.3.5. Una pompa volumetrica (PDP) che sposti un volume costante di miscela aria/gas di scarico. La pompa deve avere una capacità sufficiente per impedire una condensa dell'acqua nell'apparecchiatura in tutte le condizioni che possono presentarsi durante una prova. A tale scopo, si usa generalmente una pompa volumetrica con una capacità:
- 3.1.3.5.1. — doppia della mandata massima di gas di scarico provocata dalle fasi di accelerazione del ciclo di prova; o
- 3.1.3.5.2. — sufficiente a mantenere ► **M14** meno del 3 % in volume per benzina e gasolio, meno del 2,2 % in volume per il GPL e meno dell'1,5 % in volume per il GN. ◀
- 3.1.3.6. Un rivelatore di temperatura (T_1) (esattezza ± 1 K), montato immediatamente a monte della pompa volumetrica. Questo rivelatore deve consentire di controllare continuamente la temperatura della miscela diluita di gas di scarico durante la prova.
- 3.1.3.7. Un manometro (G_1) (esattezza $\pm 0,4$ kPa) montato subito a monte della pompa volumetrica, che serve a registrare la differenza di pressione tra la miscela di gas e l'aria ambiente.
- 3.1.3.8. Un altro manometro (G_2) (esattezza $\pm 0,4$ kPa), montato in modo da poter registrare lo scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa.
- 3.1.3.9. Due sonde di prelievo (S_1 e S_2) che consentono di prelevare campioni costanti dell'aria di diluizione della miscela diluita gas di scarico/aria.
- 3.1.3.10. Un filtro (F) che serve a raccogliere il particolato dai gas prelevati per le analisi.
- 3.1.3.11. Pompe (P) che servono a prelevare un volume costante di aria di diluizione nonché di miscela diluita gas di scarico/aria durante la prova.
- 3.1.3.12. Regolatori di mandata (N) che servono a mantenere costante il prelievo di gas durante la prova tramite le sonde di prelievo S_1 e S_2 ; la mandata deve essere tale che, al termine della prova, si disponga di campioni di dimensione sufficiente per l'analisi (± 10 l/min).
- 3.1.3.13. Flussometri (FL) per regolare e controllare che il volume di gas erogato durante la prova resti costante.
- 3.1.3.14. Valvole ad azione rapida (V) che servono a dirigere la mandata costante di campioni di gas sia verso i sacchi di prelievo sia verso l'atmosfera.
- 3.1.3.15. Raccordi ermetici al gas a chiusura rapida (Q) intercalati tra le valvole ad azione rapida e i sacchi di prelievo. Il raccordo deve otturarsi automaticamente dal lato del sacco. Si possono usare anche altri metodi per inoltrare il campione sino all'analizzatore (per esempio rubinetti d'arresto a tre vie).
- 3.1.3.16. Sacchi (B) per la raccolta dei campioni di gas di scarico diluiti e di aria di diluizione durante la prova. Essi devono presentare una capacità sufficiente per non ridurre il volume di prelievo ed essere fatti di un materiale che non incida sulle misurazioni vere e proprie o sulla composizione chimica dei campioni di gas (per esempio pellicole composite di polietilene-poliammide o di poliidrocarburi fluorati).
- 3.1.3.17. Un contatore numerico (C) che serve a registrare il numero di giri compiuti dalla pompa volumetrica durante la prova.

▼ **M9**3.1.4. *Apparecchiatura supplementare per la prova dei veicoli a motore ad accensione spontanea.*

Per la prova dei veicoli a motore ad accensione spontanea, conformemente ai punti 4.3.1.1 e 4.3.2 dell'allegato III, si devono usare gli apparecchi supplementari che nella figura III.5.3.1 si trovano entro un riquadro a tratteggio:

- Fh = filtro riscaldato
 S₃ = sonda di prelievo in prossimità del tunnel di diluizione
 V_h = valvola riscaldata a più vie
 Q = raccordo rapido che consenta di analizzare il campione di aria ambiente BA sul rivelatore HFID
 HFID = analizzatore a ionizzazione di fiamma riscaldato
 I, R = apparecchi di integrazione e registrazione per le concentrazioni istantanee di idrocarburi
 Lh = condotto di prelievo riscaldato

Tutti gli elementi riscaldati devono essere mantenuti a una temperatura di 463 K (190 °C) ± 10 K.

Apparecchiatura per il prelievo del particolato:

- S₄ = sonda di prelievo nel tunnel di diluizione
 F_p = unità filtrante costituita da due filtri disposti in serie; valvola a più vie per altre coppie di filtri paralleli condotta di prelievo pompe, regolatori di mandata, flussometri

3.2. **Sistema di diluizione con tubo di Venturi a deflusso critico (sistema CFV-CVS) (figura III.5.3.2)**

3.2.1. L'uso di un tubo di Venturi a deflusso critico nel quadro della procedura di prelievo a volume costante è un'applicazione dei principi della meccanica dei fluidi in condizioni di deflusso critico. La mandata della miscela variabile di aria di diluizione e di gas di scarico viene mantenuta a una velocità sonica direttamente proporzionale alla radice quadrata della temperatura dei gas. La mandata viene controllata, calcolata e integrata in modo continuo durante l'intera prova.

L'uso di un tubo di Venturi aggiuntivo per il prelievo garantisce la proporzionalità dei campioni gassosi. Dato che la pressione e la temperatura sono identiche agli ingressi dei due tubi di Venturi, il volume di gas prelevato è proporzionale al volume totale di miscela di gas di scarico diluito prodotto, e il sistema soddisfa pertanto alle condizioni illustrate nel presente allegato.

3.2.2. La figura III.5.3.2 fornisce lo schema di massima di un sistema di prelievo del genere. Dato che si possono ottenere risultati corretti con configurazioni diverse, non è obbligatorio che l'impianto sia rigorosamente conforme allo schema. Si potranno usare elementi aggiuntivi, quali apparecchi, valvole, solenoidi e interruttori, allo scopo di ottenere informazioni supplementari e di coordinare le funzioni degli elementi che compongono l'impianto.

3.2.3. L'apparecchiatura di raccolta comprende:

- 3.2.3.1. Un filtro (D) per l'aria di diluizione, che può essere eventualmente preriscaldato; questo filtro è costituito da uno strato di carbonio attivo tra due strati di carta e serve a ridurre e a stabilizzare la concentrazione, nell'aria di diluizione, degli idrocarburi contenuti nelle emissioni ambientali.
- 3.2.3.2. Una camera di miscela (M) nella quale i gas di scarico e l'aria vengono mescolati in modo omogeneo.
- 3.2.3.3. Un separatore a ciclone (CS) che serve a estrarre tutte le particelle.
- 3.2.3.4. Due sonde di prelievo (S₁ e S₂) che consentono di prelevare campioni di aria di diluizione e di gas di scarico diluiti.
- 3.2.3.5. Un Venturi di prelievo (SV) a deflusso critico che consenta di prelevare campioni proporzionali di gas di scarico diluiti alla sonda S₂.


▼ M9

- 3.2.3.6. Un filtro (F) che serve a estrarre le particelle solide dai gas prelevati per le analisi.
- 3.2.3.7. Pompe (P) che servono a raccogliere una parte dell'aria e dei gas di scarico diluiti durante la prova.
- 3.2.3.8. Un regolatore di mandata (N) che serve a mantenere costante il prelievo di gas durante la prova tramite la sonda di prelievo S_1 ; la mandata deve essere tale che, al termine della prova, si disponga di campioni di dimensione sufficiente per l'analisi (≈ 10 l/min).
- 3.2.3.9. Un ammonitore (PS) nel condotto di prelievo.

▼ M9

Figura III.5.3.2

Schema di un sistema di prelievo a volume costante con tubo di Venturi a deflusso critico (sistema CFV-CVS)



▼ **M9**

- 3.2.3.10. Flussometri (FL) per regolare e controllare che il volume di gas erogato durante la prova resti costante.
- 3.2.3.11. Valvole ad azione rapida (V) che servono a dirigere la mandata costante di campioni di gas sia verso i sacchi di prelievo sia verso l'atmosfera.
- 3.2.3.12. Raccordi ermetici ai gas a chiusura rapida (Q) intercalati tra le valvole ad azione rapida e i sacchi di prelievo. Il raccordo deve otturarsi automaticamente dal lato del sacco. Si possono usare anche altri metodi per inoltrare il campione sino all'analizzatore (per esempio rubinetti d'arresto a tre vie).
- 3.2.3.13. Sacchi (B) per la raccolta dei campioni di gas di scarico diluiti e di aria di diluizione durante la prova. Essi devono presentare una capacità sufficiente per non ridurre il volume di prelievo ed essere fatti di un materiale che non incida sulle misurazioni vere e proprie o sulla composizione chimica dei campioni di gas (per esempio, pellicole composite di polietilene-poliammide o di poliidrocarburi fluorati).
- 3.2.3.14. Un manometro (G) che abbia un'esattezza di $\pm 0,4$ kPa.
- 3.2.3.15. Un rivelatore di temperatura (T) che deve avere un'esattezza di ± 1 K e un tempo di risposta di 0,1 s al 62 % di una determinata variazione di temperatura (valore misurato nell'olio di silicone).
- 3.2.3.16. Un tubo di Venturi a deflusso critico di misurazione (MV), che serve a misurare il volume erogato di gas di scarico diluiti.
- 3.2.3.17. Un ventilatore (BL) con una potenza sufficiente per aspirare il volume totale di gas di scarico diluiti.
- 3.2.3.18. Il sistema di prelievo CFV-CVS deve avere una capacità sufficiente per impedire una condensa dell'acqua nell'apparecchiatura in tutte le condizioni che possono presentarsi durante una prova. A tale scopo, si usa generalmente una pompa volumetrica con una capacità:
- 3.2.3.18.1. — doppia della mandata massima di gas di scarico provocata dalle fasi di accelerazione del ciclo di prova, o
- 3.2.3.18.2. — sufficiente a mantenere al di sotto del 3 % in volume la concentrazione di CO_2 nel sacco di prelievo dei gas di scarico diluiti.
- 3.2.4. *Apparecchiatura supplementare per la prova dei veicoli a motore ad accensione spontanea*

Per la prova dei veicoli a motore ad accensione spontanea, conformemente ai punti 4.3.1.1 e 4.3.2 del presente allegato, si devono usare gli apparecchi supplementari che nella figura III.5.3.2 si trovano entro un riquadro a tratteggio:

- Fh = filtro riscaldato
- S_3 = sonda di prelievo in prossimità del tunnel di diluizione
- V_h = valvola riscaldata a più vie
- Q = raccordo rapido che consenta di analizzare il campione di aria ambiente BA sul rivelatore HFID
- HFID = analizzatore a ionizzazione di fiamma riscaldato
- I, R = apparecchi di integrazione e registrazione per le concentrazioni istantanee di idrocarburi
- Lh = condotto di prelievo riscaldato

Tutti gli elementi riscaldati devono essere mantenuti a una temperatura di 463 K (190 °C) ± 10 K.

Se non è possibile compensare variazioni di mandata, occorre predisporre uno scambiatore di calore (H) e un regolatore di temperatura (TC) con le caratteristiche specificate al punto 2.2.3 della presente appendice, allo scopo di garantire una mandata costante attraverso il tubo di Venturi (MV) e, di conseguenza, una mandata proporzionale per S_3 .

Apparecchiatura per il prelievo del particolato:

- S_4 = sonda di prelievo nel tunnel di diluizione

▼ M9

F_p = unità filtrante costituita da due filtri disposti in serie;
valvola a più vie per altre coppie di filtri paralleli
condotta di prelievo
pompe, regolatori di mandata, flussometri

▼ M12 _____

METODO DI TARATURA DELL'APPARECCHIATURA

1. DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI TARATURA DELL'ANALIZZATORE
 - 1.1. Ciascuna gamma di misurazione normalmente usata deve essere tarata conformemente al punto 4.3.3 dell'allegato III, mediante il metodo precisato qui di seguito.
 - 1.2. Si determina la curva di taratura su almeno cinque punti di taratura, ad intervalli quanto più possibile uniformi. La concentrazione nominale del gas di taratura con la massima concentrazione deve essere pari almeno all'80 % dell'intera scala.
 - 1.3. La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei «minimi quadrati». Se il polinomio che ne risulta è di grado superiore a 3, il numero di punti di taratura deve essere almeno pari al grado di questo polinomio più 2.
 - 1.4. La curva di taratura non deve scostarsi di oltre il 2 % dal valore nominale di ciascun gas di taratura.
 - 1.5. **Andamento della curva di taratura**
L'andamento della curva di taratura e dei relativi punti consente di verificare la buona esecuzione della taratura. Si devono indicare i vari parametri caratteristici dell'analizzatore, in particolare:
 - la scala,
 - la sensibilità,
 - lo zero,
 - la data della taratura.
 - 1.6. Si possono applicare altre tecniche (uso di un calcolatore, commutazione di gamma elettronica, ecc.) ove sia dimostrato in modo soddisfacente per il servizio tecnico che esse offrono una precisione equivalente.
 - 1.7. **Verifica della curva di taratura**
 - 1.7.1. Ciascuna gamma di misurazione normalmente usata deve essere verificata prima di ogni analisi, in conformità delle prescrizioni seguenti.
 - 1.7.2. Si verifica la taratura usando un gas di azzeramento e un gas di taratura il cui valore nominale sia compreso tra l'80 e il 95 % del valore da analizzare.
 - 1.7.3. Se, per i due punti in esame, lo scarto tra il valore teorico e quello ottenuto al momento della verifica non è superiore a ± 5 % dell'intera scala, si possono ritoccare i parametri di regolazione. Diversamente, si deve ritracciare una curva di taratura conformemente al punto 1 della presente appendice.
 - 1.7.4. Dopo la prova, il gas di azzeramento e lo stesso gas di taratura vengono usati per un nuovo controllo. L'analisi è ritenuta valida se lo scarto tra le due misurazioni è inferiore al 2 %.
2. CONTROLLO DEL FID — RISPOSTA IDROCARBURI
 - 2.1. **Ottimizzazione della risposta del rivelatore**
Il FID deve essere regolato secondo le istruzioni del fabbricante. Per ottimizzare la risposta deve essere usato propano misto ad aria nella gamma di misurazione più comune.
 - 2.2. **Taratura dell'analizzatore HC**
L'analizzatore deve essere tarato usando propano misto ad aria e aria sintetica depurata. Vedi punto 4.5.2 dell'allegato III (taratura e gas di taratura).
Costruire una curva di taratura come descritto nei punti da 1.1 a 1.5 della presente appendice.

▼ **M9**2.3. **Fattori di risposta di idrocarburi differenti e limiti raccomandati**

Il fattore di risposta (R_f) per un determinato tipo di idrocarburo è il rapporto del FID C_1 rilevato rispetto alla concentrazione di gas nel cilindro, espresso in ppm C_1 .

La concentrazione del gas di prova deve essere tale da dare una risposta pari all'incirca all'80 % della deviazione dell'intera scala per la gamma di misurazione. La concentrazione deve essere conosciuta con una precisione di ± 2 % rispetto allo standard gravimetrico espresso in volume. Il gas del cilindro deve inoltre essere preconditionato per una durata di 24 ore ad una temperatura compresa tra 293 e 303 K (20 e 30 °C).

I fattori di risposta devono essere determinati alla messa in funzione di un analizzatore e successivamente ad intervalli di servizio più lunghi. I gas di prova da utilizzare ed il fattore di risposta raccomandato sono i seguenti:

▼ **M14**

| | |
|----------------------------|---|
| — Metano e aria purificata | $1,00 < R_f < 1,15$ |
| | o |
| | $1,00 < R_f < 1,05$ per veicoli a GN |

▼ **M9**

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| — Propilene e aria depurata | $0,90 \leq R_f \leq 1,00$ |
| — Toluene e aria depurata | $0,90 \leq R_f \leq 1,00$ |

per un fattore di risposta (R_f) pari a 1,00 per propano e aria depurata.

2.4. **Prova d'interferenza dell'ossigeno e limiti raccomandati**

Il fattore di risposta deve essere determinato come descritto al punto 2.3 il gas di prova da utilizzare e l'intervallo di risposta raccomandati sono i seguenti:

— Propano e azoto $0,95 \leq R_f \leq 1,05$

3. **PROVA DI EFFICIENZA DEL CONVERTITORE DI NO_x**

L'efficienza del convertitore usato per convertire NO_2 in NO deve essere controllata.

Questo controllo si può effettuare con un ozonizzatore conformemente all'impianto di prova presentato nella figura III.6.3 al procedimento descritto in appresso.

- 3.1. Si tara l'analizzatore sulla gamma più usuale, conformemente alle istruzioni del fabbricante, con gas di azzeramento e di taratura (quest'ultimo deve avere un tenore in NO pari a circa l'80 % dell'intera scala e la concentrazione di NO_2 nella miscela di gas deve essere inferiore al 5 % della concentrazione di NO). Si deve regolare l'analizzatore di NO_x sulla posizione NO, in modo che il gas di taratura non passi nel convertitore. Si annota la concentrazione indicata.
- 3.2. Mediante un raccordo a T, si aggiunge in modo continuo ossigeno o aria sintetica alla corrente di gas, fino a che la concentrazione indicata risulti inferiore del 10 % circa alle concentrazione di taratura di cui al punto 3.1. Si registra la concentrazione indicata C. Durante tutta questa operazione l'ozonizzatore deve restare disinserito.
- 3.3. Si mette quindi l'ozonizzatore in funzione in modo da produrre ozono a sufficienza per far cadere la concentrazione di NO al 20 % (valore minimo 10 %) della concentrazione di taratura specificata al punto 3.1. Si trascrive la concentrazione indicata d.
- 3.4. Si commuta quindi l'analizzatore sulla posizione NO_x e a questo punto la miscela di gas (costituita da NO, NO_2 , O_2 e N_2) passa attraverso il convertitore. Si trascrive la concentrazione indicata a.
- 3.5. Si disinscrive quindi l'ozonizzatore. La miscela di gas definita al punto 3.2 passa attraverso il convertitore, quindi nel rivelatore. Si trascrive la concentrazione indicata b.


▼ M9

- 3.6. Con l'ozonizzatore sempre disinserito, si arresta anche l'arrivo di ossigeno o di aria sintetica. Il valore di NO_x indicato dall'analizzatore non deve a quel punto superare di oltre il 5 % il valore specificato al paragrafo 3.1.
- 3.7. L'efficienza del convertitore di NO_x si calcola come segue:

$$\text{efficienza (\%)} = \left(1 + \frac{a - b}{c - d}\right) \cdot 100$$

Figura III.6.3

Schema dell'impianto per prova di efficienza del convertitore di NO_x



- 3.8. Il valore così ottenuto non deve essere inferiore al 95 %.
- 3.9. Il controllo dell'efficienza deve essere eseguito almeno una volta alla settimana.
4. TARATURA DEL SISTEMA DI PRELIEVO A VOLUME COSTANTE (SISTEMA CVS)
- 4.1. Si tara il sistema CVS usando un flussometro preciso e un dispositivo di riduzione della mandata. Si misurano la mandata nel sistema a vari valori di pressione e i parametri di regolazione, quindi si determina la relazione tra questi ultimi e i valori di mandata.
- 4.1.1. Il flussometro usato può essere di vari tipi: tubo di Venturi tarato, flussometro laminare, flussometro a turbina tarato, purché si tratti di un apparecchio di misurazione dinamico, che possa inoltre soddisfare ai punti 4.2.2 e 4.2.3 dell'allegato III.

▼ **M9**

4.1.2. Nelle sezioni seguenti si troverà una descrizione di metodi che si possono applicare per tarare gli apparecchi di prelievo PDP e CFV, basati sull'uso di un flussometro laminare che offra la precisione necessaria, con una verifica statistica della validità della taratura.

4.2. **Taratura della pompa volumetrica (PDP)**

4.2.1. Il procedimento di taratura qui di seguito definito descrive l'apparecchiatura, lo schema di prova e i vari parametri da misurare per determinare la mandata della pompa del sistema CVS. *Tutti i parametri si riferiscono al flussometro raccordato in serie alla pompa.* Si può quindi tracciare la curva della mandata calcolata (espressa in m³/min all'ingresso della pompa, in condizioni di pressione e temperatura assolute), riferito a una funzione di correlazione che corrisponda a una data combinazione di parametri della pompa. Viene quindi determinata l'equazione lineare che esprime la relazione tra la mandata della pompa e la funzione di correlazione. Se la pompa del sistema CVS ha varie velocità di trasmissione, si deve effettuare un'operazione di taratura per ciascuna velocità usata.

4.2.2. Questo procedimento di taratura è basato sulla misurazione dei valori assoluti dei parametri della pompa e dei flussometri, che sono in relazione con la mandata in ogni punto. Occorre osservare tre condizioni affinché siano garantite la precisione e la continuità della curva di taratura.

4.2.2.1. Questi valori di pressione della pompa devono essere misurati su prese della pompa stessa e non sulle condutture esterne raccordate all'ingresso e all'uscita della pompa. Le prese di pressione installate, rispettivamente, nei punti superiore e inferiore del disco rotante frontale della pompa sono soggette alle pressioni reali esistenti nel basamento della pompa e riflettono quindi gli scarti assoluti di pressione.

4.2.2.2. Durante la taratura si deve mantenere una temperatura stabile. Il flussometro laminare è sensibile alle variazioni della temperatura d'ingresso che provocano una dispersione dei valori misurati. Variazioni della temperatura di ± 1 K sono accettabili, purché esse avvengano progressivamente su un periodo di vari minuti.

4.2.2.3. Tutte le condutture di raccordo tra il flussometro e la pompa CVS devono essere stagne.

4.2.3. Durante una prova di determinazione delle emissioni di scarico, la misura di questi stessi parametri della pompa consente all'utente di calcolare la mandata in funzione dell'equazione di taratura.

4.2.3.1. La figura III.6.4.2.3.1 illustra un esempio di configurazione di prova. Si possono ammettere varianti, sempreché esse vengano approvate dall'amministrazione che rilascia l'omologazione per il loro grado di precisione comparabile. Se si usa l'impianto descritto nella figura III.5.3.2 dell'appendice 5, i seguenti parametri devono soddisfare alle tolleranze di precisione indicate:

| | |
|--|------------------|
| pressione barometrica (corretta) (P_B) | $\pm 0,03$ kPa |
| temperatura ambiente (T) | $\pm 0,2$ K |
| temperatura dell'aria all'ingresso di LFE (ETI) | $\pm 0,15$ K |
| depressione a monte di LFE (EPI) | $\pm 0,01$ kPa |
| perdita di carico attraverso il diffusore di LFE (EDP) | $\pm 0,0015$ kPa |
| temperatura dell'aria all'ingresso della pompa CVS (PTI) | $\pm 0,2$ K |
| temperatura dell'aria all'uscita dalla pompa CVS (PTO) | $\pm 0,2$ K |
| depressione all'ingresso della pompa CVS (PPI) | $\pm 0,22$ kPa |
| altezza di sollevamento all'uscita dalla pompa CVS (PPO) | $\pm 0,22$ kPa |
| numero di giri della pompa durante la prova (n) | ± 1 giro |


▼ M9

durata della prova (minimo 250 s) (t) $\pm 0,1$ s

- 4.2.3.2. Dopo aver realizzato la configurazione illustrata nella figura III.6.4.2.3.1, aprire al massimo la valvola di regolazione della mandata e far funzionare la pompa CVS per 20 minuti prima di iniziare le operazioni di taratura.
- 4.2.3.3. Richiudere parzialmente la valvola di regolazione della mandata in modo da aumentare la depressione all'ingresso della pompa (1 kPa circa) e disporre di un minimo di 6 punti di misurazione per l'intera operazione di taratura. Lasciare che il sistema raggiunga il suo regime costante per 3 minuti e ripetere le misurazioni.

Figura III.6.4.2.3.1

Configurazione di taratura per il sistema PDP-CVS



4.2.4. *Analisi dei risultati*

- 4.2.4.1. La mandata d'aria Q_s in ciascun punto di prova viene calcolata in m^3/min (condizioni normali) in base ai valori di misurazione del flussometro, con il metodo prescritto dal fabbricante.
- 4.2.4.2. La mandata d'aria viene quindi convertita in mandata della pompa V_o , espressa in m^3 per giro in condizioni di temperatura e pressione assolute all'ingresso della pompa:

$$V_o = \frac{Q_s}{n} \cdot \frac{T_p}{273,2} \cdot \frac{101,33}{P_p}$$

dove:

V_o = mandata della pompa a T_p e P_p in m^3/giro

Q_s = mandata d'aria a 101,33 kPa e 273,2 K, in m^3/min

T_p = temperatura all'ingresso della pompa in K

▼ **M9**

P_p = pressione assoluta all'ingresso della pompa

n = velocità di rotazione della pompa in minuti

Per compensare l'interazione della velocità di rotazione della pompa, delle variazioni di pressione dovute a quest'ultima e del tasso di slittamento della pompa, si calcola la funzione di correlazione (x_o) tra la velocità della pompa (n), lo scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa e la pressione assoluta con la formula seguente:

$$x_o = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\Delta P_p}{P_e}}$$

dove:

x_o = funzione di correlazione

ΔP_p = scarto di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa (kPa)

P_e = pressione assoluta all'uscita della pompa ($P_{PO} + P_B$) (kPa)

Si procede a un adeguamento lineare mediante i minimi quadrati per ottenere le equazioni di taratura espresse dalle formule:

$$V_o = D_o - M (X_o)$$

$$n = A - B (\Delta P_p)$$

D_o , M , A e B sono le costanti di pendenza e di ordinata nel punto di origine che descrivono le curve.

- 4.2.4.3. Se il sistema CVS ha varie velocità di funzionamento, occorre effettuare una taratura per ogni velocità. Le curve di taratura ottenute per queste velocità devono essere sensibilmente parallele e i valori di ordinata nel punto di origine D_o devono aumentare quando diminuisce il volume erogato dalla pompa.

Se la taratura è stata eseguita correttamente, i valori calcolati tramite l'equazione devono corrispondere, con un'approssimazione dello 0,5 %, al valore misurato di V_o . I valori di M dovrebbero variare da una pompa all'altra. La taratura va effettuata quando la pompa viene messa in funzione e dopo qualsiasi operazione di manutenzione di una certa entità.

4.3. **Taratura del tubo di Venturi a flusso critico (CFV)**

- 4.3.1. Per la taratura del tubo di Venturi CFV ci si basa sull'equazione di mandata per un tubo di Venturi a deflusso critico:

$$Q_s = \frac{K_v \cdot P}{\sqrt{T}}$$

dove:

Q_s = mandata

K_v = coefficiente di taratura

P = pressione assoluta (kPa)

T = temperatura assoluta (K)

La mandata di gas dipende dalla pressione e dalla temperatura di ingresso.

Il procedimento di taratura qui di seguito descritto fornisce il valore del coefficiente di taratura ai valori misurati di pressione, di temperatura e di mandata dell'aria.

- 4.3.2. Per tarare l'apparecchiatura elettronica del tubo di venturi CFV, si segue il procedimento raccomandato dal fabbricante.

- 4.3.3. Durante le misurazioni necessarie per tarare la mandata del tubo di Venturi a deflusso critico, si devono rispettare le tolleranze di precisione indicate per i rispettivi parametri:

pressione barometrica (corretta) (P_B) $\pm 0,03$ kPa

temperatura dell'aria all'ingresso di LFE (ETI) $\pm 0,15$ K


▼ M9

| | |
|--|------------------|
| depressione a monte di LFE (EPI) | $\pm 0,01$ kPa |
| caduta di pressione attraverso il diffusore di LFE (EDP) | $\pm 0,0015$ kPa |
| mandata d'aria (Q_s) | $\pm 0,5$ % |
| depressione all'ingresso di CFV (PPI) | $\pm 0,02$ kPa |
| temperatura all'ingresso del tubo di Venturi (T_v) | $\pm 0,2$ K |

- 4.3.4. Sistemare l'attrezzatura in conformità della figura III.6.4.3.4 e controllarne l'ermeticità. Qualsiasi fuga tra il dispositivo di misurazione della mandata e il tubo di Venturi a deflusso critico pregiudicherebbe gravemente la precisione della taratura.

Figura III.6.4.3.4

Configurazione di taratura per il sistema CFV-CVS



- 4.3.5. Aprire al massimo la valvola di regolazione della mandata, mettere in moto il ventilatore e lasciare che il sistema raggiunga il suo regime costante. Annotare i valori forniti da tutti gli apparecchi.
- 4.3.6. Variare la posizione della valvola che regola la mandata ed eseguire almeno otto misurazioni ripartite sulla gamma di deflusso critico del tubo di Venturi.
- 4.3.7. Per determinare gli elementi seguenti si usano i valori registrati durante la taratura. La mandata d'aria Q_s in ciascun punto di prova viene calcolata in base ai valori di misurazione del flussometro, secondo il metodo prescritto dal fabbricante.

▼ M9

Si calcolano i valori del coefficiente di taratura per ciascun punto di prova:

$$K_v = \frac{Q_s \cdot \sqrt{T_v}}{P_v}$$

dove:

Q_s = portata in m³/min a 273,2 K e 101,33 kPa

T_v = temperatura all'ingresso del tubo di Venturi (K)

P_v = pressione assoluta all'ingresso del tubo di Venturi (kPa)

Definire una curva di $K_{v,s}$ in funzione della pressione all'ingresso del tubo di Venturi. Per un deflusso sonico, K_v presenta un valore fondamentalmente costante. Quando la pressione diminuisce (ovvero quando aumenta la depressione), il Venturi si sblocca e K_v diminuisce. Non si possono tollerare le variazioni risultanti da K_v .

Per un numero minimo di otto punti nella regione critica, calcolare il K_v medio e lo scarto tipico.

Se quest'ultimo supera lo 0,3 % del K_v medio, si devono effettuare misurazioni per ovviarvi.

▼ **M9***Appendice 7***CONTROLLO COMPLESSIVO DEL SISTEMA**

1. Per controllare la conformità al punto 4.7 dell'allegato III, si determina la precisione complessiva dell'apparecchiatura di prelievo CVS e di analisi, introducendo una massa nota di gas inquinante nel sistema mentre esso funziona come per una normale prova; si effettua quindi l'analisi e si calcola la massa di sostanza inquinante secondo le formule dell'appendice 8, assumendo peraltro quale massa volumica del propano il valore di 1,967 g/l in condizioni normali. Qui di seguito vengono descritte due tecniche note per la loro sufficiente precisione.
2. **MISURAZIONE DI UNA MANDATA COSTANTE DI GAS PURO (CO o C₃H₈) CON UN'APERTURA A DEFLUSSO CRITICO**
 - 2.1. Si introduce nell'apparecchiatura CVS, tramite un'apertura a deflusso critico tarata, un quantitativo noto di gas puro (CO o C₃H₈). Se la pressione d'ingresso è sufficientemente elevata, la mandata q regolata dall'apertura è indipendente dalla pressione di uscita dell'apertura stessa (condizioni di deflusso critico). Se gli scarti rilevati superano il 5 %, occorre individuare e sopprimere la causa dell'anomalia. Si fa funzionare l'apparecchiatura CVS come per una prova di misurazione delle emissioni di scarico per 5-10 minuti. Si analizzano i gas raccolti nel sacco di prelievo con la normale apparecchiatura e si raffrontano i risultati ottenuti con il tenore dei campioni di gas, già noto.
3. **MISURAZIONE DI UN DETERMINATO QUANTITATIVO DI GAS PURO (CO o C₃H₈) MEDIANTE UN METODO GRAVIMETRICO**
 - 3.1. Per controllare l'apparecchiatura CVS con il metodo gravimetrico, si procede come segue.

Si usa una piccola bottiglia riempita di ossido di carbonio o di propano, di cui si determina il peso con un'approssimazione di 0,01 g; per 5-10 minuti si fa funzionare l'apparecchiatura CVS come per una normale prova di determinazione delle emissioni di scarico, pur iniettando nel sistema CO o propano secondo i casi. Si determina il quantitativo di gas puro introdotto nell'apparecchiatura misurando la differenza di peso nella bottiglia. Si analizzano quindi i gas raccolti nel sacco con l'apparecchiatura normalmente usata per l'analisi dei gas di scarico. A quel punto si raffrontano i risultati con i valori di concentrazione calcolati in precedenza.

▼ **M9**

Appendice 8

CALCOLO DELLE EMISSIONI MASSICHE DI SOSTANZE INQUINANTI1. **PRESCRIZIONI GENERALI**

- 1.1. Si calcolano le emissioni massiche di sostanze inquinanti con l'equazione seguente:

$$M_i = \frac{V_{\text{mix}} \cdot Q_i \cdot k_H \cdot C_i \cdot 10^{-6}}{d} \quad (1)$$

dove:

- M_i = emissione massica della sostanza inquinante i in g/km
 V_{mix} = volume dei gas di scarico diluiti, espresso in l/prova e ricondotto alle condizioni normali (273,2 K; 101,33 kPa)
 Q_i = massa volumica della sostanza inquinante i in g/l in condizioni di temperatura e di pressione normali (273,2 K; 101,33 kPa)
 k_H = fattore di correzione dell'umidità usato per il calcolo delle emissioni massiche di ossidi d'azoto (non vi è invece correzione di umidità per HC e CO)
 C_i = concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di inquinante i presente nell'aria di diluizione
 d = distanza effettiva corrispondente al ciclo di funzionamento in km

1.2. **Determinazione del volume**

- 1.2.1. Calcolo del volume nel caso di un sistema a diluizione variabile con misurazione di una mandata costante tramite depressore.

Si registrano in continuo i parametri che consentano di conoscere il volume erogato e si calcola il volume totale sulla durata della prova.

- 1.2.2. Calcolo del volume nel caso di un sistema a pompa volumetrica. Il volume dei gas di scarico diluiti misurato nei sistemi a pompa volumetrica viene calcolato con la formula:

$$V = V_o \cdot N$$

dove:

- V = volume precedente la correzione dei gas di scarico diluiti in l/prova
 V_o = volume di gas spostato dalla pompa nelle condizioni di prova in l/giri
 N = numero di giri della pompa durante la prova

- 1.2.3. Calcolo del volume di gas di scarico diluiti ricondotto alle condizioni normali.

Il volume dei gas di scarico diluiti viene ricondotto alle condizioni normali mediante la formula seguente:

$$V_{\text{mix}} = V \cdot K_1 \cdot \frac{P_B - P_1}{T_p} \quad (2)$$

dove:

$$K_1 = \frac{273,2 \text{ K}}{101,33 \text{ kPa}} = 2,6961 \text{ (K} \cdot \text{kPa}^{-1}\text{)} \quad (3)$$

- P_B = pressione barometrica nella camera di prova in kPa
 P_1 = depressione all'ingresso della pompa volumetrica rispetto alla pressione ambientale (kPa)

▼ M9

T_p = temperatura media dei gas di scarico diluiti che entrano nella pompa volumetrica durante la prova (K)

1.3. **Calcolo della concentrazione corretta di sostanze inquinanti nel sacco di raccolta**

$$C_i = C_e - C_d \left(1 - \frac{1}{DF}\right) \quad (4)$$

dove:

C_i = concentrazione della sostanza inquinante i nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm, dopo aver sottratto la concentrazione di i presente nell'aria di diluizione

C_e = concentrazione della sostanza inquinante i misurata nei gas di scarico diluiti, espressa in ppm

C_d = concentrazione di i misurata nell'aria usata per la diluizione, espressa in ppm

DF = fattore di diluizione

▼ M14

Il fattore di diluizione è calcolato come segue:

$$DF = \frac{13,4}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) 10^{-4}} \text{ per benzina e gasolio (5a)}$$

$$DF = \frac{11,9}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) 10^{-4}} \text{ per il GPL (5b)}$$

$$DF = \frac{9,5}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) 10^{-4}} \text{ per il gas naturale (5c)}$$

▼ M9

dove:

C_{CO_2} = concentrazione di CO_2 nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in % di volume

C_{HC} = concentrazione di HC nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm di carbonio

C_{CO} = concentrazione di CO nei gas di scarico diluiti contenuti nel sacco di prelievo, espressa in ppm

1.4. **Calcolo del fattore di correzione dell'umidità per NO**

Per correggere gli effetti dell'umidità sui risultati ottenuti per gli ossidi di azoto, si deve applicare la formula seguente:

$$k_H = \frac{1}{1 - 0,0329 (H - 10,71)} \quad (6)$$

dove:

$$H = \frac{6,211 \cdot R_a \cdot P_d}{P_B - P_d \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

In queste formule:

H = umidità assoluta, espressa in g di acqua per kg di aria secca

R_a = umidità relativa dell'atmosfera ambientale, espressa in %

P_d = pressione di vapore saturo alla temperatura ambiente, espressa in kPa

P_B = pressione atmosferica nella camera di prova, in kPa

1.5. **Esempio**

1.5.1. *Valore di prova*

1.5.1.1. Condizioni ambientali:

▼ M9

temperatura ambiente: 23 °C = 296,2 K

pressione barometrica: $P_B = 101,33$ kPa

umidità relativa: $R_a = 60$ %

▼ M12

pressione di vapore saturo di H₂O a 23 °C: $P_d = 2,81$ kPa.

▼ M9

1.5.1.2. Volume misurato e ricondotto alle condizioni normali (vedi punto 1):

$$V = 51,961 \text{ m}^3$$

1.5.1.3. Valori delle concentrazioni misurate sugli analizzatori

| | Campioni di gas di scarico diluiti | Campioni d'aria di diluizione |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| HC ⁽¹⁾ | 92 ppm | 3,0 ppm |
| CO | 470 ppm | 0 ppm |
| NO _x | 70 ppm | 0 ppm |
| CO ₂ | 1,6 % vol | 0,03 % vol |

⁽¹⁾ In ppm di equivalente carbone.

1.5.2. *Calcoli*

▼ M12

1.5.2.1. Fattore di correzione dell'umidità (KH) [vedi formula (6)]

$$H = \frac{6,211 \cdot R_a \cdot P_d}{P_B - P_d \cdot R_a \cdot 10^{-2}}$$

$$H = \frac{6,211 \cdot 60 \cdot 3,2}{101,33 - (2,81 \cdot 0,6)}$$

$$H = 10,5092$$

$$k_H = \frac{1}{1 - 0,0329 \cdot (H - 10,71)}$$

$$k_H = \frac{1}{1 - 0,0329 \cdot (10,5092 - 10,71)}$$

$$k_H = 0,9934$$

▼ M9

1.5.2.2. Fattore di diluizione (DF) [vedi la formula (5)]

$$DF = \frac{13,4}{C_{CO_2} + (C_{HC} + C_{CO}) \cdot 10^{-4}}$$

$$DF = \frac{13,4}{1,6 + (92 + 470) \cdot 10^{-4}}$$

$$DF = 8,091$$

1.5.2.3. Calcolo della concentrazione corretta di sostanze inquinanti nel sacco di prelievo:

HC, emissioni massiche [vedi le formule (4) e (1)]

$$C_i = C_e - C_d \left(1 - \frac{1}{DF} \right)$$

$$C_i = 92 - 3 \left(1 - \frac{1}{8,091} \right)$$

$$C_i = 89,371$$

▼ M9

$$M_{\text{HC}} = C_{\text{HC}} \cdot V_{\text{mix}} \cdot Q_{\text{HC}} \cdot \frac{1}{d}$$

▼ M14

$Q_{\text{HC}} = 0,619$ in caso di benzina o gasolio

$Q_{\text{HC}} = 0,649$ in caso di GPL

$Q_{\text{HC}} = 0,714$ in caso di GN

▼ M9

$$M_{\text{HC}} = 89,371 \cdot 51961 \cdot 0,619 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{d}$$

$$M_{\text{HC}} = \frac{2,88}{d} \text{ g/km}$$

CO, emissioni massiche [vedi la formula (1)]

$$M_{\text{CO}} = C_{\text{CO}} \cdot V_{\text{mix}} \cdot Q_{\text{CO}} \cdot \frac{1}{d}$$

$$Q_{\text{CO}} = 1,25$$

$$M_{\text{CO}} = 470 \cdot 51,961 \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{d}$$

$$M_{\text{CO}} = \frac{30,5}{d} \text{ g/km}$$

NO_x , emissioni massiche [vedi la formula (1)]

$$M_{\text{NO}_x} = C_{\text{NO}_x} \cdot V_{\text{mix}} \cdot Q_{\text{NO}_x} \cdot k_{\text{H}} \cdot \frac{1}{d}$$

$$Q_{\text{NO}_x} = 2,05$$

▼ M12

$$M_{\text{NO}_x} = 70 \cdot 51961 \cdot 2,05 \cdot 0,9934 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{d}$$

$$M_{\text{NO}_x} = \frac{7,41}{d} \text{ g/km}$$

▼ M9

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI CON MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA

2.1. **Determinazione di HC per i motori ad accensione spontanea**

Per determinare le emissioni massiche di HC dei motori ad accensione spontanea, si calcola la concentrazione media di HC con la formula seguente:

$$c_e = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c_{\text{HC}} \cdot dt}{t_2 - t_1} \quad (7)$$

dove:

$\int_{t_1}^{t_2} C_{\text{HC}} \cdot dt$ = integrale del valore registrato durante la prova (con $t_2 - t_1$) dall'analizzatore HFID riscaldato

C_e = concentrazione di HC, misurata in ppm di carbonio nei gas di scarico diluiti

C_i = sostituisce direttamente C_{HC} in tutte le equazioni considerate

▼ M9

2.2.

Determinazione del particolato

L'emissione di particolato M_p (g/km) viene calcolata con la seguente equazione:

$$M_p = \frac{(V_{\text{mix}} + V_{\text{ep}}) \times P_e}{V_{\text{ep}} \cdot d}$$

se i gas di prelievo sono evacuati all'esterno del tunnel, o

$$M_p = \frac{V_{\text{mix}} \times P_e}{V_{\text{ep}} \cdot d}$$

se i gas di prelievo sono riciclati nel tunnel,

dove:

V_{mix} = volume dei gas di scarico diluiti (vedi punto 1.1) in condizioni normali

V_{ep} = volume dei gas di scarico passati attraverso i filtri per la raccolta del particolato in condizioni normali

P_e = massa delle particelle depositate sul filtro

d = distanza effettiva corrispondente al ciclo di funzionamento in km

M_p = emissione di particolato in g/km.

▼ M9*ALLEGATO IV***PROVA DI TIPO II****(Controllo delle emissioni di ossido di carbonio al regime di minimo)**

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il metodo per effettuare la prova di tipo II definita al punto 5.3.2 dell'allegato I.

2. CONDIZIONI DI MISURAZIONE

▼ M10

2.1. Il carburante è il carburante di riferimento le cui caratteristiche sono specificate nell'allegato VIII.

2.2. Durante la prova la temperatura ambiente deve essere compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C).

Il motore deve essere riscaldato sino a raggiungere l'equilibrio di tutte le temperature dei sistemi di raffreddamento e di lubrificazione e della pressione dei sistemi di lubrificazione.

▼ M14

2.2.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova con il carburante o i carburanti di riferimento usati per la prova di tipo I.

▼ M9

2.3. Per i veicoli con cambio manuale o semiautomatico la prova viene effettuata con il cambio in folle e la frizione innestata.

2.4. Per i veicoli a trasmissione automatica, la prova si effettua con il selettore in posizione «0» o «parcheggio».

2.5. **Organi di regolazione del minimo**

2.5.1. *Definizione*

Per «organi di regolazione del minimo», ai sensi della presente direttiva, si intendono gli organi che consentono di modificare le condizioni di funzionamento del motore al minimo e che possono essere agevolmente azionati da un operatore senza dover ricorrere agli attrezzi elencati al punto 2.5.1.1. Non rientrano pertanto in questa definizione organi quali i dispositivi di regolazione delle mandate di carburante e di aria, nella misura in cui per accedere agli stessi occorre togliere dei sigilli che, normalmente, vietano qualsiasi intervento che non sia di un operatore professionista.

2.5.1.1. Attrezzi che si possono usare per agire sugli organi di regolazione del minimo: cacciavite (normale o a croce), chiavi (poligonale, fissa o inglese), pinze, chiavi esagonali.

2.5.2. *Determinazione dei punti di misurazione*

▼ M10

2.5.2.1. Si procede anzitutto ad una misurazione nelle condizioni di regolazione stabilite dal costruttore.

▼ M9

2.5.2.2. Per ciascun organo di regolazione la cui posizione può variare in continuo, si deve determinare un numero sufficiente di posizioni caratteristiche.

2.5.2.3. La misurazione del tenore in ossido di carbonio dei gas di scarico va effettuata per tutte le posizioni possibili degli organi di regolazione, ma per gli organi la cui posizione può variare in continuo si dovranno prendere in considerazione soltanto le posizioni definite al punto 2.5.2.2.

2.5.2.4. La prova di tipo II è ritenuta soddisfacente se ricorrerà una delle due condizioni seguenti:

2.5.2.4.1. nessuno dei valori misurati conformemente al punto 2.5.2.3 supera il valore limite;

2.5.2.4.2. il tenore massimo ottenuto, ove venga variata in continuo la posizione di uno degli organi di regolazione, lasciando fissi gli altri, non supera il valore limite e questo vale per le varie configura-

▼ **M9**

zioni degli organi di regolazione diversi da quello di cui si fa variare in continuo la posizione.

- 2.5.2.5. Le possibili posizioni degli organi di regolazione sono limitate,
- 2.5.2.5.1. da un lato, dal più elevato dei due valori seguenti: la velocità di rotazione minima alla quale il motore può girare al minimo, la velocità di rotazione raccomandata dal costruttore meno 100 giri/min;
- 2.5.2.5.2. dall'altro, per il più piccolo dei tre valori seguenti: la massima velocità di rotazione alla quale si possa far girare il motore intervenendo sugli organi di regolazione del minimo, la velocità di rotazione raccomandata dal costruttore più 250 giri/min e la velocità di innesto delle frizioni automatiche.
- 2.5.2.6. Le posizioni di regolazione incompatibili con il corretto funzionamento del motore, inoltre, non vanno assunte come punte di misurazione. In particolare, quando il motore è munito di più carburatori, tutti i carburatori devono trovarsi nella stessa posizione di regolazione.

3. PRELIEVO DEI GAS

- 3.1. La sonda di prelievo è posta nel tubo che collega lo scarico del veicolo con il sacco e il più vicino possibile al tubo di scarico.
- 3.2. La concentrazione di CO (C_{CO}) e CO₂ (C_{CO_2}) viene determinata in base ai valori indicati o registrati dall'apparecchio di misurazione, tenendo conto delle relative curve di taratura.
- 3.3. La concentrazione corretta di ossido di carbonio, nel caso di un motore a 4 tempi, viene determinata secondo la formula:

$$C_{CO \text{ corr.}} = C_{CO} \frac{15}{C_{CO} + C_{CO_2}} (\% \text{ vol})$$

- 3.4. Non è necessario correggere la concentrazione di C_{CO} (vedi punto 3.2) determinata secondo le formule indicate al punto 3.3, se il valore totale delle concentrazioni misurate ($C_{CO} + C_{CO_2}$) è almeno 15 per i motori a quattro tempi.

▼ **M9**

ALLEGATO V

PROVA DI TIPO III**(Controllo delle emissioni di gas dal basamento)**

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive il metodo per effettuare la prova di tipo III definita al punto 5.3.3 dell'allegato I.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

▼ **M10**

- 2.1. La prova di tipo III viene effettuata sul veicolo a motore ad accensione comandata sottoposto alle prove di tipo I o di tipo II, se applicabili.

▼ **M9**

- 2.2. I motori, compresi i motori stagni, vengono sottoposti alla prova, ad eccezione di quelli la cui concentrazione è tale per cui una perdita, pur lieve, può provocare anomalie di funzionamento inaccettabili (per esempio motori fiat-twin).

3. CONDIZIONI DI PROVA

- 3.1. Il minimo deve essere regolato conformemente alle raccomandazioni del costruttore.
- 3.2. Le misurazioni vengono effettuate nelle tre condizioni seguenti di funzionamento del motore:

| N. | Velocità del veicolo in km/h |
|----|--|
| 1 | Minimo a vuoto |
| 2 | 50 ± 2 (in terza o in «presa diretta») |
| 3 | 50 ± 2 (in terza o in «presa diretta») |

| N. | Potenza assorbita dal freno |
|----|--|
| 1 | Nulla |
| 2 | Quella corrispondente alle regolazioni per le ► M12 prove di tipo I a 50 km/h ◀ |
| 3 | Quella corrispondente alla condizione n. 2, moltiplicata per il coefficiente 1,7 |

4. METODO DI PROVA

- 4.1. Nelle condizioni di funzionamento definite al punto 3.2, si verifica che il sistema di ricircolazione dei gas del basamento adempia efficacemente alla sua funzione.

5. METODO PER CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI RICIRCOLAZIONE DEI GAS DEL BASAMENTO
(vedi figura V.5)

- 5.1. Tutte le aperture del motore devono essere lasciate nello stato in cui si trovano.
- 5.2. La pressione nel basamento viene misurata in un punto adeguato. La si misura attraverso il foro dell'asta indicatrice del livello con un manometro a tubo inclinato.
- 5.3. Il veicolo è ritenuto conforme se in tutte le condizioni di misurazione definite al punto 3.2 la pressione misurata nel basamento non supera il valore della pressione atmosferica al momento della misurazione.

▼M9

- 5.4. Per la prova effettuata secondo il metodo su descritto, la pressione nel collettore di aspirazione deve essere misurata a ± 1 kPa.
- 5.5. La velocità del veicolo, misurata sul banco dinamometrico, deve essere determinata a ± 2 km/h.
- 5.6. La pressione misurata nel basamento deve essere determinata a $\pm 0,01$ kPa.
- 5.7. Se, per una delle condizioni di misurazione definite al punto 3.2, la pressione misurata nel basamento supera la pressione atmosferica, si procede, su eventuale richiesta del costruttore, alla prova complementare definita al punto 6.

6. METODO DI PROVA COMPLEMENTARE


- 6.1. Le aperture del motore devono essere lasciate nello stato in cui si trovano sul medesimo.
- 6.2. Si ricorda al foro dell'asta indicatrice del livello dell'olio un sacco non rigido, impermeabile ai gas del basamento, con una capacità di circa 5 l. Questo sacco deve essere vuoto prima di ciascuna misurazione.
- 6.3. Prima di ciascuna misurazione, il sacco viene chiuso. Esso viene posto in comunicazione con il basamento per 5 minuti in ciascuna delle condizioni di misurazione prescritte al punto 3.2.
- 6.4. Il veicolo è ritenuto soddisfacente se, per tutte le condizioni di misurazione prescritte al punto 3.2, non si produce alcun rigonfiamento visibile del sacco.

6.5. Osservazioni

- 6.5.1. Se la costruzione del motore non consente di realizzare la prova secondo il metodo prescritto al punto 6, le misurazioni verranno compiute secondo lo stesso metodo, ma con le modifiche seguenti:
 - 6.5.2. prima della prova verranno chiuse tutte le aperture diverse da quella necessaria a recuperare i gas;
 - 6.5.3. il sacco viene collocato su una presa adeguata che non introduca perdite di carico supplementari e che si trovi sul circuito di ricircolazione del dispositivo, subito prima del collegamento al motore.

▼M9

Figura V.5
Prova di tipo III



▼ **M9***ALLEGATO VI***PROVA DI TIPO IV****Determinazione delle emissioni di vapori dei veicoli con motori ad accensione comandata**1. **INTRODUZIONE**

Il presente allegato descrive la procedura della prova di tipo IV di cui al punto 5.3.4 dell'allegato I.

Tale procedura descrive un metodo per la determinazione delle emissioni di idrocarburi dovute all'evaporazione dei sistemi di alimentazione dei veicoli con motori ad accensione comandata.

2. **DESCRIZIONE DELLA PROVA**

La prova di emissione di vapori (vedi figura VI.2) è composta di quattro fasi:

- preparazione della prova,
- determinazione delle emissioni per sfiato del serbatoio,
- ciclo di funzionamento urbano (parte UNO) ed extraurbano (parte DUE),
- determinazione delle emissioni per sosta a caldo.

Le emissioni massiche di idrocarburi dovute alla perdita per sfiato del serbatoio e le fasi che danno luogo a emissioni per sosta a caldo vengono sommate per fornire un risultato generale della prova.

3. **VEICOLO E CARBURANTE**3.1. **Veicolo**

- 3.1.1. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche, aver subito il rodaggio e percorso almeno 3 000 km prima della prova. Il sistema di controllo delle emissioni per evaporazione deve essere collegato e funzionare in modo corretto per detto periodo ed il filtro a carbone deve essere usato normalmente senza subire una depurazione o un carico anomalo.

3.2. **Carburante**

- 3.2.1. Viene usato il carburante di riferimento idoneo definito nell'allegato VIII della presente direttiva.

4. **APPARECCHIATURA DI PROVA**4.1. **Banco dinamometrico**

Il banco dinamometrico deve soddisfare ai requisiti dell'allegato III.

4.2. **Locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione.**


- 4.2.1. Il locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione è costituito da un vano rettangolare di misurazione a tenuta di gas tale da contenere il veicolo oggetto della prova. Il veicolo deve essere accessibile da tutti i lati ed il locale chiuso deve essere a tenuta di gas conformemente all'appendice 1. La superficie interna del locale deve essere impermeabile agli idrocarburi. Su almeno una delle superfici deve essere incorporato un materiale impermeabile flessibile per consentire di equilibrare le variazioni di pressione dovute a piccole variazioni di temperatura. La parete deve essere progettata in modo da favorire la dissipazione del calore. Durante la prova in nessun punto della parete la temperatura deve scendere al di sotto di 293 K (20 °C).

▼M9

Figura VI.2

Determinazione delle emissioni per evaporazione

Rodaggio di 3 000 km (spurgo/carico non eccessivi)
Lavaggio a getto di vapore del veicolo (se necessario)

*Note:*

1. Tipi di controllo delle emissioni per evaporazione, dettagli.
2. Le emissioni dallo scarico possono essere misurate nel corso della prova al banco dinamometrico, ma detta prova non è utilizzata a fini normativi. La prova a fini normativi delle emissioni dallo scarico resta separata.

▼M9**4.3. Sistemi di analisi****4.3.1. Analizzatore di idrocarburi**

4.3.1.1. L'atmosfera all'interno della camera è controllata mediante un rivelatore di idrocarburi del tipo di analizzatore a ionizzazione di fiamma (FID). Il gas campione deve essere prelevato dal centro di una parete laterale o del soffitto della camera ed ogni eventuale flusso derivato deve essere rinviato nella camera, preferibilmente in un punto immediatamente a valle della ventola di miscelazione.

4.3.1.2. L'analizzatore di idrocarburi deve avere un tempo di risposta per il 90 % della lettura finale inferiore a 1,5 s e la sua stabilità deve essere migliore del 2 % del valore a fondo scala allo zero e all'80 ± 20 % del valore a fondo scala per un periodo di 15 minuti per tutte le gamme di misurazione.

4.3.1.3. La ripetibilità dell'analizzatore espressa con deviazione standard deve essere inferiore all'1 % del fondo scala a zero, e all'80 ± 20 % del valore di fondo scala per tutte le gamme usate.

4.3.1.4. Le gamme di misurazione dell'analizzatore devono essere scelte in modo da consentire la migliore risoluzione possibile durante i procedimenti di misurazione, di calibratura e di controllo delle perdite.

4.3.2. Sistema di registrazione dati dell'analizzatore di idrocarburi

4.3.2.1. L'analizzatore di idrocarburi deve essere collegato ad un sistema per registrare il segnale elettrico in uscita mediante un registratore a nastro di carta o altro sistema di elaborazione dati con una frequenza di almeno una volta al minuto. Il sistema di registrazione deve avere caratteristiche operative almeno equivalenti al segnale da registrare e deve fornire una registrazione permanente dei risultati. La registrazione deve fornire un'indicazione positiva dell'inizio e della fine del riscaldamento del serbatoio di carburante e dei periodi di sosta a caldo unitamente al tempo intercorso tra l'inizio e la fine di ciascuna prova.

4.4. Riscaldamento del serbatoio di carburante

4.4.1. Il carburante contenuto nel serbatoio o nei serbatoi del veicolo deve essere riscaldato con una fonte di calore regolabile, ad esempio, con una piastra elettrica da 2 000 W. Il sistema di riscaldamento deve riscaldare in modo uniforme le pareti del serbatoio sotto il livello del carburante in modo da non provocare un surriscaldamento locale. Nessun apporto di calore deve giungere al vapore contenuto nel serbatoio sopra il carburante.

4.4.2. Il dispositivo di riscaldamento del serbatoio deve consentire un riscaldamento uniforme del carburante di 14 K partendo da 289 K in 60 minuti misurato con un sensore di temperatura disposto come indicato al punto 5.1.1. Il sistema di riscaldamento deve poter controllare la temperatura del carburante con una precisione di ± 1,5 K per la temperatura richiesta durante l'operazione di riscaldamento del serbatoio.

4.5. Registrazione della temperatura

4.5.1. La temperatura nella camera è registrata in due punti con sensori di temperatura collegati in modo da indicare un valore medio. I punti di misurazione si estendono per circa 0,1 m all'interno del locale a partire dalla mediana verticale di ciascuna parete laterale ad un'altezza di 0,9 m ± 0,2 m.

4.5.2. La temperatura del serbatoio o dei serbatoi di carburante viene registrata con il sensore disposto nel serbatoio del carburante come prescritto al punto 5.1.1.

4.5.3. Durante le misurazioni delle emissioni per evaporazione, le temperature devono essere registrate o inserite in un sistema di elaborazione dati con una frequenza di almeno una volta al minuto.

4.5.4. La precisione del sistema di registrazione della temperatura deve essere compresa tra ± 1,0 K e la risoluzione delle letture deve giungere a 0,4 K.

▼ **M9**

- 4.5.5. Il sistema di registrazione o di elaborazione dati deve presentare una risoluzione delle letture dei tempi di ± 15 secondi.
- 4.6. **Ventole**
- 4.6.1. Utilizzando una o più ventole o soffianti con la porta o le porte del locale aperte deve essere possibile ridurre la concentrazione di idrocarburi nella camera al livello di idrocarburi presenti nell'ambiente.
- 4.6.2. La camera deve essere munita di una o più ventole o soffianti di portata idonea compresa tra $0,1$ e $0,5 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ che consentano un'accurata miscelazione dell'atmosfera nel locale. Durante le misurazioni deve essere possibile ottenere nella camera una temperatura ed una concentrazione di idrocarburi omogenee. Il veicolo posto nel locale non deve essere sottoposto ad un flusso diretto d'aria proveniente dalle ventole o dalle soffianti.
- 4.7. **Gas**
- 4.7.1. Per la taratura ed il funzionamento devono essere disponibili i seguenti gas allo stato puro.
- Aria sintetica depurata (purezza: $< 1 \text{ ppm C}_1$, equivalente, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$, $\leq 0,1 \text{ ppm NO}$);
tenore di ossigeno compreso tra 18 e 21% in volume.
 - Gas carburante per analizzatore di idrocarburi ($40 \pm 2 \%$ idrogeno e resto di elio con meno di 1 ppm C_1 equivalente carbonio e meno di 400 ppm CO_2).
 - Propano (C_3H_8), purezza minima $99,5 \%$.
- 4.7.2. Occorrono gas di taratura contenenti miscele di propano (C_3H_8) e aria sintetica depurata. Le concentrazioni effettive dei gas di taratura devono avere una precisione del 2% rispetto ai valori indicati. La precisione per i gas diluiti ottenuti con un miscelatore-dosatore di gas deve essere compresa entro il 2% del valore effettivo. Le concentrazioni prescritte nell'appendice 1 possono essere ottenute anche utilizzando un miscelatore-dosatore di gas che impieghi aria sintetica quale gas di diluizione.
- 4.8. **Apparecchiature supplementari**
- 4.8.1. L'umidità assoluta nel locale di prova si deve poter misurare con un'approssimazione di $\pm 5 \%$.
- 4.8.2. La pressione nel locale di prova si deve poter misurare con un'approssimazione di $\pm 0,1 \text{ kPa}$.
5. **PROCEDIMENTO DI PROVA**
- 5.1. **Preparazione della prova**
- 5.1.1. Il veicolo viene preparato per la prova nel modo seguente:
- Il sistema di scarico del veicolo non deve presentare alcuna perdita.
 - Il veicolo può essere lavato a getto di vapore prima della prova.
 - Il serbatoio di carburante del veicolo deve essere munito di un sensore di temperatura che consenta la misurazione della temperatura al centro del carburante nel serbatoio riempito al 40% della sua capacità.
 - Per consentire lo scarico completo del serbatoio di carburante devono essere montati dispositivi di fissaggio e adattatori supplementari.
- 5.1.2. Il veicolo è introdotto nel locale di prova ad una temperatura ambiente compresa tra 293 K e 303 K (20 e $30 \text{ }^\circ\text{C}$).
- 5.1.3. Il filtro a carbone del veicolo viene spurgato per 30 minuti facendo funzionare il veicolo a 60 km/h sul banco dinamometrico come prescritto nell'allegato III, appendice 2 oppure facendo passare dell'aria (a temperatura ed umidità ambiente) attraverso il filtro con una portata pari a quella che si ha quando il veicolo ha una velocità di 60 km/h . Il filtro viene successivamente caricato con due prove di emissioni diurne.
- 5.1.4. Il serbatoio o i serbatoi di carburante del veicolo vengono vuotati utilizzando il rubinetto o i rubinetti appositamente previsti sul

▼ **M9**

serbatoio o sui serbatoi. Ciò viene effettuato in modo da non depurare o caricare in modo anomalo i dispositivi di controllo dell'evaporazione montati sul veicolo. Per ottenere questo risultato è generalmente sufficiente rimuovere il tappo o i tappi del serbatoio o dei serbatoi di carburante.

- 5.1.5. ► **M12** Il serbatoio o i serbatoi di carburante sono riempiti con il carburante di prova prescritto a una temperatura inferiore a 287 K (14 °C), per il 40 % ± 2 % della capacità normale dei serbatoi. ◀ In questa fase non si sostituiscono i tappi dei veicoli.
- 5.1.6. Per i veicoli muniti di più serbatoi, tutti i serbatoi devono essere riscaldati allo stesso modo descritto qui appresso. Le temperature dei serbatoi devono essere identiche con un'approssimazione di ± 1,5 K.
- 5.1.7. Il carburante può essere riscaldato artificialmente alla temperatura iniziale di 289 ± 1 K.
- 5.1.8. Non appena il carburante raggiunge una temperatura di 287 K, il serbatoio o i serbatoi di carburante devono essere chiusi a tenuta. Quando la temperatura del serbatoio raggiunge 289 K ± 1 K ha inizio un riscaldamento lineare di 14 ± 0,5 K per un periodo di 60 ± 2 minuti. La temperatura del carburante durante il riscaldamento deve soddisfare con un'approssimazione di ± 1,5 K la seguente funzione:

$$T_r = T_o + 0,2333.t$$

dove:

T_r = temperatura prescritta (K)

T_o = temperatura iniziale del serbatoio (K)

t = tempo espresso in minuti dall'inizio del riscaldamento del serbatoio

Il tempo occorrente per il riscaldamento e per l'aumento della temperatura viene registrato.

- 5.1.9. Dopo un periodo non superiore ad un'ora iniziano le operazioni di svuotamento e di riempimento di carburante conformemente ai punti da 5.1.4 a 5.1.7.
- 5.1.10. Entro due ore dalla fine del primo periodo di riscaldamento del serbatoio inizia una seconda operazione di riscaldamento come precisato al punto 5.1.8 che viene completata con la registrazione dell'aumento di temperatura e del tempo occorrente al raggiungimento della temperatura.
- 5.1.11. Entro un'ora dalla fine del secondo periodo di aumento della temperatura del serbatoio il veicolo è disposto su un banco dinamometrico e fatto funzionare per un ciclo di funzionamento (parte UNO) e due cicli di funzionamento (parte DUE). Durante questa operazione non vengono raccolte le emissioni dello scarico.
- 5.1.12. Entro cinque minuti dall'operazione di completamento del condizionamento specificata al punto 5.1.11 il cofano del motore deve essere chiuso completamente ed il veicolo viene tolto dal banco dinamometrico e parcheggiato in una zona di impregnazione per un periodo compreso tra un minimo di 10 ore ed un massimo di 36 ore. Alla fine di questo periodo le temperature del lubrificante e del liquido di raffreddamento del motore devono aver raggiunto la temperatura ambiente con un'approssimazione di ± 2 K.

5.2. **Prova delle emissioni per evaporazione dovute allo sfiato del serbatoio**

- 5.2.1. L'operazione di cui al punto 5.2.4 può iniziare entro un periodo compreso tra un minimo di 9 ed un massimo di 35 ore dopo il ciclo di funzionamento per il condizionamento.
- 5.2.2. La camera di misurazione deve essere spurgata per alcuni minuti immediatamente prima della prova sino ad ottenere un valore di idrocarburi stabilizzato. A questo punto vengono messe in moto la ventola o le ventole di miscelazione della camera.
- 5.2.3. L'analizzatore di idrocarburi viene azzerato e tarato immediatamente prima della prova.

▼ **M9**

- 5.2.4. Il serbatoio o i serbatoi di carburante vengono vuotati come prescritto al punto 5.1.4 e riempiti con il carburante di prova ad una temperatura compresa tra 283 K e 287 K nella misura del 40 ± 2 % della normale capacità volumetrica dei serbatoi. Durante questa operazione il tappo o i tappi del serbatoio del veicolo sono aperti.
- 5.2.5. Per i veicoli muniti di più serbatoi di carburante, tutti i serbatoi devono essere riscaldati nello stesso modo descritto in appresso. Le temperature dei serbatoi devono essere identiche con un'approssimazione di $\pm 1,5$ K.
- 5.2.6. Il veicolo oggetto della prova viene condotto nel locale di prova a motore spento e con i finestrini ed il cofano della bagagliaia aperti. Se necessario si connettono i sensori del serbatoio ed il dispositivo di riscaldamento dello stesso. Inizia immediatamente la registrazione della temperatura del carburante e della temperatura dell'aria del locale. Se ancora in funzione, si disinserisce la ventola di spurgo.
- 5.2.7. Il carburante può essere riscaldato artificialmente sino alla temperatura iniziale di 289 ± 1 K.
- 5.2.8. Non appena la temperatura del carburante raggiunge i 287 K (14 °C), il serbatoio o i serbatoi di carburante vengono chiusi ermeticamente e la camera viene chiusa a tenuta di gas.
- 5.2.9. Non appena il carburante raggiunge una temperatura di 289 ± 1 K:
 — si misurano la concentrazione di idrocarburi, la pressione barometrica e la temperatura onde ottenere le letture iniziali dei valori CHC, i, Pi e Ti per la prova di riscaldamento del serbatoio;
 — inizia un riscaldamento lineare di $14 \pm 0,5$ K per un periodo di 60 ± 2 minuti. La temperatura del carburante durante il riscaldamento deve essere conforme a quella data dalla seguente funzione con un'approssimazione di $\pm 1,5$ K.
- $$T_r = T_o + 0,2333.t$$
- dove:
- T_r = temperatura prescritta (K)
 T_o = temperatura iniziale del serbatoio (K)
 t = tempo in minuti intercorso dall'inizio del riscaldamento del serbatoio
- 5.2.10. L'analizzatore di idrocarburi viene azzerato e tarato immediatamente prima della fine della prova.
- 5.2.11. Quando la temperatura è aumentata di $14 \text{ K} \pm 0,5 \text{ K}$ durante il periodo della prova di 60 ± 2 minuti si misura la concentrazione finale di idrocarburi ($C_{HC,P}$) nella camera di misurazione. Vengono registrati il tempo necessario, la temperatura finale e la pressione barometrica T_f e P_f per la sosta a caldo.
- 5.2.12. Si disinserisce la fonte di calore e si sopprime la tenuta stagna delle porte che vengono aperte. Il dispositivo di riscaldamento ed il sensore della temperatura sono disinseriti dall'apparecchiatura del vano. Le porte del veicolo ed il vano bagagli vengono chiusi ed il veicolo viene rimosso dal locale a motore spento.
- 5.2.13. Il veicolo viene preparato per i successivi cicli di funzionamento e per la prova di emissione per evaporazione per sosta a caldo. La prova di partenza a freddo deve essere eseguita entro e non oltre un'ora dalla prova di sfiato del serbatoio.
- 5.2.14. Se l'autorità competente ritiene che la progettazione del sistema di alimentazione di carburante dei veicoli possa dar luogo a perdite nell'atmosfera esterna in qualche punto, deve essere eseguita un'analisi tecnica onde assicurare la suddetta autorità verificando che i vapori trovano sfogo verso il filtro a carbone e che tali vapori vengono opportunamente depurati durante il funzionamento del veicolo.
- 5.3. **Ciclo di funzionamento**
- 5.3.1. La determinazione delle emissioni per evaporazione si conclude con la misurazione delle emissioni di idrocarburi durante un periodo di 60 minuti di sosta a caldo dopo quattro cicli urbani elementari (parte UNO) e un ciclo extraurbano (parte DUE). Successivamente alla prova di perdite dovute allo sfiato del

▼ **M9**

serbatoio, il veicolo viene spinto o manovrato in altro modo sul banco dinamometrico a motore spento ove esegue una prova di quattro cicli urbani elementari (parte UNO) e un ciclo extraurbano (parte DUE) come descritto nell'allegato III. Durante questo funzionamento si possono raccogliere le emissioni dello scarico, ma i risultati non sono utilizzati ai fini dell'omologazione per quanto concerne l'emissione allo scarico (prova di tipo I).

- 5.4. **Prova delle emissioni per evaporazione per sosta a caldo**
- 5.4.1. Prima di completare la prova occorre spurgare per alcuni minuti la camera di misurazione sino ad ottenere un valore di idrocarburi stabilizzato. La ventola o le ventole di miscelazione nel locale vengono avviate in questo momento.
- 5.4.2. L'analizzatore di idrocarburi viene azzerato e tarato immediatamente prima della prova.
- 5.4.3. Al termine del ciclo di funzionamento viene chiuso completamente il cofano del motore e vengono staccate tutte le connessioni tra il veicolo ed il banco di prova. Il veicolo viene quindi guidato nella camera di misura ricorrendo il meno possibile all'uso del pedale dell'acceleratore. Il motore deve essere spento prima che una qualsiasi parte del veicolo penetri nella camera di misurazione. Il momento in cui il motore viene spento deve essere registrato dal sistema di registrazione dei dati di misurazione delle emissioni per evaporazione e si inizia la registrazione della temperatura. Se non sono già aperti, si aprono in questa fase i finestrini ed i vani della bagagliaia dei veicoli.
- 5.4.4. Il veicolo viene spinto o spostato in altro modo nella camera di misurazione a motore spento.
- 5.4.5. Le porte del locale sono chiuse a tenuta di gas entro due minuti dallo spegnimento del motore e entro sette minuti dalla fine del ciclo di funzionamento.
- 5.4.6. Il periodo di sosta a caldo della durata di $60 \pm 0,5$ minuti ha inizio quando la camera è chiusa ermeticamente. Si misurano la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica per avere i valori iniziali di $C_{HC,i}$, P_i e T_i per la prova di sosta a caldo. Questi valori sono utilizzati per il calcolo dell'emissione di vapori di cui al punto 6. La temperatura ambiente della camera T deve essere compresa tra 296 K e 304 K durante i 60 minuti del periodo di sosta a caldo.
- 5.4.7. L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e tarato immediatamente prima della fine del periodo di prova di $60 \pm 0,5$ minuti.
- 5.4.8. Alla fine del periodo di prova di $60 \pm 0,5$ minuti si misura la concentrazione di idrocarburi nella camera oltre che la temperatura e la pressione barometrica ottenendo così i valori finali di $C_{HC,f}$, P_f e T_f per la prova di sosta a caldo utilizzati per il calcolo di cui al punto 6 e termina così il procedimento di prova delle emissioni per evaporazione.

6. CALCOLO

Le prove di emissione per evaporazione descritte al punto 5 permettono di calcolare le emissioni di idrocarburi dovute alle fasi di sfiato del serbatoio e di sosta a caldo. Le perdite di vapori dovute a ciascuna di queste fasi sono calcolate utilizzando le concentrazioni di idrocarburi, le temperature, le pressioni iniziali e finali nella camera nonché il suo volume netto.

Si utilizza la seguente formula:

$$M_{HC} = k \cdot V \cdot 10^{-4} \cdot \left(\frac{C_{HC,f} \cdot P_f}{T_f} - \frac{C_{HC,i} \cdot P_i}{T_i} \right)$$

dove:

- M_{HC} = massa di idrocarburi emessa nella fase di prova (g)
 C_{HC} = concentrazione di idrocarburi misurata nella camera [ppm (volume) C1 equivalente]
 V = volume netto della camera in m^3 diminuito del volume del veicolo con finestrini e bagagliaia aperti. Se il

▼ **M9**

volume del veicolo non è determinato si sottrae un volume di 1,42 m³

T = temperatura ambiente della camera, K

P = pressione barometrica in kPa

H/C = rapporto idrogeno/carbonio

k = 1,2 (12 + H/C)

dove:

i è il valore iniziale

f è il valore finale

H/C è supposto 2,33 per le perdite dovute allo sfiato del serbatoio

H/C è supposto 2,20 per le perdite dovute alla sosta a caldo.

6.2. **Risultati generali della prova**

Si suppone che l'emissione massica totale di idrocarburi del veicolo sia:

$$M_{\text{total}} = M_{\text{TH}} + M_{\text{HS}}$$

dove:

M_{total} = emissioni massiche totali del veicolo (g)

M_{TH} = emissione massica di idrocarburi dovuta a riscaldamento del serbatoio (g)

M_{HS} = emissione massica di idrocarburi dovuta alla sosta a caldo (g)

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Per le prove di routine alla fine della linea di produzione, il detentore dell'omologazione può dimostrare la conformità della produzione mediante un campione di veicoli che devono soddisfare i seguenti requisiti.

7.2. **Prova di tenuta**

7.2.1. Chiudere gli sfiati del sistema di controllo dell'emissione verso l'atmosfera.

7.2.2. Applicare al sistema di alimentazione di carburante una pressione di 370 ± 10 mm di H₂O.

7.2.3. La pressione si applica per ottenere una stabilizzazione prima di isolare il sistema di alimentazione di carburante dalla fonte di pressione.

7.2.4. Dopo aver isolato il sistema di alimentazione di carburante la pressione non deve diminuire di oltre 50 mm di H₂O in cinque minuti.

7.3. **Prova di sfiato**

7.3.1. Chiudere gli sfiati del sistema di controllo dell'emissione verso l'atmosfera.

7.3.2. Applicare una pressione di 370 ± 10 mm di H₂O al sistema di alimentazione del carburante.

7.3.3. La pressione è applicata per ottenere una stabilizzazione prima di isolare il sistema di alimentazione di carburante dalla fonte di pressione.

7.3.4. Riportare alle condizioni di produzione le aperture di sfiato del sistema di controllo dell'emissione verso l'atmosfera.

7.3.5. La pressione del sistema di alimentazione di carburante deve scendere al di sotto di 100 mm di H₂O entro un periodo compreso tra 30 secondi e 2 minuti.

▼ **M12**

7.3.6. Su richiesta del costruttore, la capacità funzionale di sfiato può essere dimostrata con un procedimento alternativo equivalente. Il

▼ **M12**

costruttore deve presentare questo procedimento specifico al servizio tecnico nel corso della procedura di omologazione.

▼ **M9**7.4. **Prova di spurgo**

- 7.4.1. Collegare all'apertura di spurgo un dispositivo in grado di rivelare un flusso d'aria di 1,0 litri al minuto e collegare un recipiente a pressione tale da influire in modo trascurabile sul sistema di spurgo mediante una valvola di commutazione all'apertura di spurgo o viceversa.
- 7.4.2. Se l'autorità competente lo ammette il costruttore può usare un flussometro di sua scelta.
- 7.4.3. Far funzionare il veicolo in modo tale da individuare eventuali caratteristiche di progettazione del sistema di spurgo che potrebbero limitare l'operazione di spurgo e registrarle.
- 7.4.4. Con il motore in funzione entro i limiti indicati al punto 7.4.3 il flusso d'aria deve essere determinato:
- 7.4.4.1. con il dispositivo descritto al punto 7.4.1 inserito. Si deve osservare una diminuzione dalla pressione atmosferica ad un livello che indica il passaggio del volume di 1,0 l di aria nel sistema di controllo dell'emissione di vapore nell'intervallo di 1 minuto, oppure:
- 7.4.4.2. utilizzando un dispositivo alternativo per la misurazione del flusso si deve leggere un valore di almeno 1,0 litri al minuto.

▼ **M12**

- 7.4.4.3. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un procedimento alternativo per la prova di spurgo, purché tale procedimento sia stato presentato e accettato dal servizio tecnico all'atto della procedura di omologazione.

▼ **M9**

- 7.5. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento la conformità dei metodi di controllo applicabili a ciascuna unità di produzione.
- 7.5.1. L'ispettore deve prelevare dalle serie un campione sufficientemente ampio.
- 7.5.2. L'ispettore può sottoporre alla prova questi veicoli applicando quanto prescritto al punto 7.1.4 oppure al punto 7.1.5 dell'allegato I.
- 7.5.3. Se in conformità del punto 7.1.5 dell'allegato I il risultato della prova dei veicoli non rispetta i limiti di cui al punto 5.3.4.2 dell'allegato I, il costruttore può richiedere l'applicazione della procedura di omologazione di cui al punto 7.1.4 dell'allegato I.
- 7.5.3.1. Il costruttore non deve essere autorizzato a regolare, riparare o modificare eventuali veicoli a meno che essi non soddisfino i requisiti del punto 7.1.4 dell'allegato I e che detto intervento figurì nelle procedure di montaggio e di ispezione del costruttore relative al veicolo.
- 7.5.3.2. Il costruttore può richiedere una nuova prova per un veicolo le cui caratteristiche dell'emissione di vapori si presume possano essere modificate dagli interventi di cui al punto 7.5.3.1.
- 7.6. Se non sono soddisfatti i requisiti del punto 7.5, l'autorità competente deve provvedere affinché siano prese al più presto possibile le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione.

▼ **M9***Appendice 1***TARATURA DELL'ATTREZZATURA PER LA PROVA DI EMISSIONE
PER EVAPORAZIONE**

1. **FREQUENZE E METODI DI TARATURA**
 - 1.1. Tutte le apparecchiature devono essere tarate prima della loro messa in servizio, ogni volta che risulti necessario, e comunque nel mese che precede la prova di omologazione. I metodi di taratura da utilizzare sono descritti nella presente appendice.
2. **TARATURA DELLA CAMERA**
 - 2.1. **Calcolo iniziale del volume interno della camera**
 - 2.1.1. Prima della sua messa in servizio si calcola il volume interno della camera come descritto qui appresso. Si misurano accuratamente le dimensioni interne della camera tenendo conto di ogni irregolarità quali i rinforzi di irrigidimento. Il volume interno è calcolato in base a queste misurazioni.
 - 2.1.2. Il volume interno netto è calcolato detraendo 1,42 m³ dal volume interno della camera. In luogo del valore di 1,42 m³ si può utilizzare il volume del veicolo oggetto della prova con il vano bagagli e i finestrini aperti.
 - 2.1.3. La camera deve essere controllata come indicato al punto 2.3. Se la massa di propano si discosta dalla massa iniettata di oltre ± 2 % occorre provvedere ad una correzione.
 - 2.2. **Calcolo delle emissioni di fondo della camera**

Questa operazione verifica che la camera non contenga materiali che emettano quantità significative di idrocarburi. Il controllo viene eseguito alla messa in servizio delle camere, dopo qualsiasi operazione effettuata nelle stesse che possa influire sulle emissioni di fondo e con una frequenza di almeno una volta all'anno.

 - 2.2.1. Si tara, se necessario, l'analizzatore e lo si azzerà.
 - 2.2.2. Si depura la camera sino ad ottenere una lettura costante per gli idrocarburi. Si mette in azione il ventilatore di miscelazione se non è già inserito.
 - 2.2.3. Si chiude ermeticamente la camera e si misura la concentrazione degli idrocarburi di fondo, la temperatura e la pressione. Si ottengono così i valori iniziali C_{HC} , p_i e T_i utilizzati per il calcolo del valore di fondo della camera.
 - 2.2.4. Si lascia la camera indisturbata per quattro ore con il ventilatore di miscelazione in funzione.
 - 2.2.5. Alla fine di questo periodo si utilizza lo stesso analizzatore per misurare la concentrazione di idrocarburi della camera. Si misurano anche la temperatura e la pressione barometrica ottenendo così i valori finali C_{HC} , p_f e T_f .
 - 2.2.6. Si calcola la variazione massica di idrocarburi nella camera durante il periodo della prova conformemente alle disposizioni del punto 2.4. L'emissione di fondo della camera non deve superare 0,4 g.
 - 2.3. **Taratura e prova di ritenuta di idrocarburi della camera**

La taratura e la prova di ritenuta di idrocarburi nella camera permette di verificare il volume calcolato come indicato al punto 2.1 e misura eventuali perdite.

 - 2.3.1. Si depura la camera sino a raggiungere una concentrazione costante di idrocarburi. Si mette in azione il ventilatore di miscelazione se non è già in funzione. L'analizzatore di idrocarburi viene azzerato e, all'occorrenza, tarato.
 - 2.3.2. Si chiude ermeticamente la camera e si misura la concentrazione di fondo, la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i valori iniziali C_{HC} , p_i e T_i utilizzati per la taratura della camera.

▼ **M9**

- 2.3.3. Si iniettano nella camera circa 4 g di propano. La massa di propano deve essere misurata con una accuratezza ed una precisione di $\pm 0,5$ % del valore misurato.
- 2.3.4. Si lasciano miscelare per 5 minuti i contenuti della camera e quindi si misura la concentrazione di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica. Si ottengono così i valori finali di $C_{HC, f}$, T_f e P_f per la taratura della camera.
- 2.3.5. Si calcola la massa di propano contenuta nella camera utilizzando le letture di cui ai punti 2.3.2 e 2.3.4 e la formula di cui al punto 2.4; detta massa non deve differire di oltre ± 2 % dalla massa di propano misurata come indicato al punto 2.3.3.
- 2.3.6. Si lasciano miscelare i contenuti della camera per almeno 4 ore; alla fine di tale periodo si misurano e si registrano la concentrazione finale di idrocarburi, la temperatura e la pressione barometrica finali.
- 2.3.7. Si calcola la massa di idrocarburi utilizzando la formula di cui al punto 2.4 ed i valori letti conformemente ai punti 2.3.6 e 2.3.2. La massa non deve differire di oltre il 4 % dalla massa di idrocarburi ottenuti al punto 2.3.5.

2.4. **Calcoli**

Il calcolo della variazione della massa di idrocarburi nella camera viene utilizzato per determinare gli idrocarburi di fondo della camera e le perdite. Le letture iniziali e finali della concentrazione di idrocarburi, della temperatura e della pressione barometrica vengono utilizzate con la seguente formula per calcolare la variazione massica:

$$M_{HC} = k \cdot V \cdot 10^{-4} \cdot \left(\frac{C_{HC, f} \cdot P_f}{T_f} - \frac{C_{HC, i} \cdot P_i}{T_i} \right)$$

ovvero:

M_{HC} = massa di idrocarburi in grammi

C_{HC} = concentrazione di idrocarburi nella camera [ppm di carbonio (osservazione: ppm carbonio = ppm propano $\times 3$)]

V = volume della camera in metri cubi

T = temperatura ambiente nella camera in K

P = pressioni barometriche in kPa

k = 17,6

dove:

i = lettura iniziale

f = lettura finale

3. **CONTROLLO DELL'ANALIZZATORE DI IDROCARBURI FID**3.1. **Ottimizzazione della risposta del rivelatore**

L'apparecchiatura FID deve essere regolata come prescritto dal fabbricante dello strumento. Per ottimizzare la risposta nella gamma di funzionamento più comune si utilizza una miscela di propano in aria.

3.2. **Taratura dell'analizzatore HC**

L'analizzatore deve essere tarato usando propano in aria ed aria sintetica depurata. (Vedi punto 4.5.2 dell'allegato III «Gas di taratura»).

Si determina la curva di taratura come descritto nei punti da 4.1 a 4.5 della presente appendice.

3.3. **Controllo dell'interferenza dell'ossigeno e limiti raccomandati**

Il fattore di risposta (Rf) per un determinato tipo di idrocarburo è il rapporto tra la lettura C1 con l'apparecchio FID e la concentrazione del gas del cilindro, espressa in ppm C1.

▼ M9

La concentrazione del gas di prova deve essere tale da dare una risposta pari approssimativamente all'80 % della deviazione a fine scala per la gamma di funzionamento. La concentrazione deve essere nota con una precisione di ± 2 % relativamente ad uno standard gravimetrico espresso in volume. Il cilindro del gas deve inoltre essere condizionato per 24 ore ad una temperatura compresa tra 293 K e 303 K.

I fattori di risposta devono essere calcolati all'atto della messa in servizio dell'analizzatore e successivamente ad intervalli piuttosto grandi. Il gas di riferimento da utilizzare è il propano misto ad aria depurata il cui fattore di risposta è supposto pari a 1,00.

Il gas di prova da utilizzare per l'interferenza dell'ossigeno ed il fattore di risposta raccomandato sono i seguenti:

Propano ed azoto $0,95 \leq R_f \leq 1,05$.

4. TARATURA DELL'ANALIZZATORE DI IDROCARBURI

Ciascuna gamma di misurazione normalmente usata deve essere tarata con il seguente procedimento.

- 4.1. Si determina la curva di taratura per almeno cinque punti di taratura, ad intervalli quanto più distanti possibile. La concentrazione nominale del gas di taratura con le concentrazioni più alte deve essere pari almeno all'80 % dell'intera scala.
- 4.2. La curva di taratura viene calcolata con il metodo dei minimi quadrati. Se il polinomio che ne risulta è di grado superiore a 3, il numero di punti di taratura deve essere almeno pari al grado di questo polinomio aumentato di 2.
- 4.3. La curva di taratura non deve scostarsi di oltre il 2 % dal valore nominale di ciascun gas di taratura.
- 4.4. Utilizzando i coefficienti del polinomio di cui al punto 3.2, si elabora una tabella delle letture indicate rispetto alla concentrazione reale per intervalli non superiori all'1 % dell'intera scala. Ciò va eseguito per ciascuna gamma di analizzatore tarato. La tabella deve inoltre contenere altri dati quali:
 - data della taratura,
 - eventuali letture al potenziometro di tarature e di azzeramento,
 - scala nominale,
 - dati di riferimento di ciascun gas di taratura utilizzato,
 - valore effettivo e indicato di ciascun gas di taratura utilizzato, con gli scostamenti percentuali,
 - carburante FID e tipo,
 - pressione aria FID,
 - pressione del campione FID.
- 4.5. Si possono applicare altre tecniche (uso di un calcolatore, commutazione di gamma elettronica, ecc.) ove sia dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che esse offrono una precisione equivalente.

▼ M9*ALLEGATO VII*

Descrizione della prova di invecchiamento per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato descrive la prova per verificare la durata dei dispositivi antinquinamento di cui sono muniti i veicoli con motori ad accensione comandata o ad accensione spontanea con una prova di invecchiamento di 80 000 km.

2. VEICOLO DI PROVA

2.1. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche, il motore ed i dispositivi antinquinamento devono essere nuovi.

Il veicolo può essere lo stesso presentato per la prova di tipo I. La prova di tipo I deve essere eseguita dopo che il veicolo ha percorso almeno 3 000 km del ciclo di funzionamento di cui al punto 5.1.

▼ M14

3. CARBURANTE

La prova di durata è eseguita con un carburante appropriato disponibile sul mercato.

▼ M9

4. MANUTENZIONE DEL VEICOLO E SUE REGOLAZIONI

La manutenzione, le regolazioni e l'uso dei comandi del veicolo oggetto della prova devono essere quelli raccomandati dal costruttore.

5. FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO SU PISTA, SU STRADA O SU BANCO DI PROVA A RULLI

5.1. **Ciclo di funzionamento**

Nel corso del funzionamento su pista, su strada o su banco di prova a rulli la distanza deve essere percorsa seguendo il programma di funzionamento (vedi figura VII.5.1.) descritta qui appresso:

- il programma della prova di durata si compone di 11 cicli, ciascuno di 6 km;
- durante i primi 9 cicli il veicolo viene arrestato quattro volte a metà ciclo, ogni volta con il motore in folle per 15 secondi;
- accelerazione e decelerazione normale;
- cinque decelerazioni a metà di ciascun ciclo con riduzione della velocità del ciclo a 32 km/h, seguite da una graduale accelerazione del veicolo sino a raggiungere la velocità di ciclo;
- il decimo ciclo è eseguito ad una velocità costante di 89 km/h;
- l'undicesimo ciclo inizia con un'accelerazione massima dal punto di arresto sino a 113 km/h. A metà ciclo si azionano normalmente i freni sino all'arresto del veicolo. Segue un periodo minimo di 15 secondi e una seconda accelerazione massima.

Il programma viene quindi ripetuto dall'inizio. La velocità massima di ciascun ciclo è indicata nella tabella seguente:

Tabella VII.5.1

Velocità massima per ciascun ciclo

| Ciclo | Velocità del ciclo in km/h |
|-------|----------------------------|
| 1 | 64 |
| 2 | 48 |
| 3 | 64 |
| 4 | 64 |


▼M9

| Ciclo | Velocità del ciclo in km/h |
|-------|----------------------------|
| 5 | 56 |
| 6 | 48 |
| 7 | 56 |
| 8 | 72 |
| 9 | 56 |
| 10 | 89 |
| 11 | 113 |

▼M9

Figura VII.5.1

Programma di funzionamento



▼ **M9**

- 5.1.1. A richiesta del costruttore può essere applicato un programma di prova su strada alternativo. Questi programmi alternativi devono essere approvati dal servizio tecnico prima della prova e prevedere una velocità media, una ripartizione delle velocità, un numero di arresti e di accelerazioni al chilometro sostanzialmente uguali a quelli del programma di funzionamento utilizzato su pista e su banco a rulli di cui al punto 5.1 e alla figura VII.5.1.
- 5.1.2. La prova di durata, oppure la prova di durata modificata eventualmente scelta dal costruttore, deve essere proseguita fino a quando il veicolo ha percorso 80 000 km.

5.2. Attrezzatura di prova**5.2.1. Banco a rulli**

- 5.2.1.1. Se la prova di durata è eseguita sul banco a rulli questo deve essere in grado di effettuare il ciclo descritto nel precedente punto 5.1. in particolare, il banco a rulli deve essere munito di sistemi simulanti l'inerzia e la resistenza all'avanzamento.
- 5.2.1.2. Il freno deve essere regolato in modo da assorbire la forza esercitata sulle ruote motrici ad una velocità costante di 80 km/h. I metodi da applicare per calcolare questa forza e per regolare il freno sono descritti nell'appendice 3 dell'allegato III della presente direttiva.
- 5.2.1.3. Il sistema di raffreddamento del veicolo deve consentire allo stesso di funzionare a temperature analoghe a quelle ottenute su strada (olio, liquido di raffreddamento, sistema di scarico, ecc.).
- 5.2.1.4. All'occorrenza possono essere ritenute necessarie talune regolazioni e caratteristiche del banco di prova per renderle identiche a quelle descritte nell'allegato III (ad esempio, l'inerzia che può essere meccanica o elettronica).
- 5.2.1.5. Il veicolo può essere spostato, se necessario, su un altro banco per eseguire le prove per la misurazione delle emissioni.

5.2.2. Funzionamento su pista o su strada

Se la prova di durata è eseguita su pista o su strada, la massa di riferimento del veicolo deve essere almeno pari a quella presa in considerazione per le prove eseguite sul banco a rulli.

6. MISURAZIONE DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI

All'inizio della prova (km 0) ed ogni 10 000 km (\pm 400 km) oppure più frequentemente ad intervalli regolari, sino alla percorrenza di 80 000 km si misurano le emissioni di gas dallo scarico conformemente alla prova di tipo I quale definita nell'allegato I al punto 5.3.1. I valori limite da rispettare sono quelli fissati al punto 5.3.1.4 dell'allegato I. Tuttavia, le emissioni dallo scarico possono essere misurate conformemente a quanto prescritto al punto 8.2 dell'allegato I.

Tutti i risultati delle emissioni allo scarico devono essere riportati in funzione della distanza percorsa arrotondata al km più vicino e per tutti questi punti viene tracciata la migliore retta ottenibile con il metodo dei minimi quadrati. Per questo calcolo non si tiene conto del risultato della prova per il km 0.

I dati sono considerati accettabili ai fini del calcolo del fattore di deterioramento se i punti di questa retta interpolati a 6 400 km ed a 80 000 km stanno entro i limiti menzionati sopra. I dati sono ancora accettabili se la retta più idonea interseca un limite applicabile con una pendenza negativa (il punto interpolato a 6 400 km è più alto di quello a 80 000 km) purché il punto che corrisponde a 80 000 km sia al di sotto di tale limite.

Un fattore di moltiplicazione per il deterioramento dell'emissione allo scarico viene calcolato per ciascun inquinante nel modo seguente:

$$\text{D.E.F} = \frac{M_{i2}}{M_{i1}}$$

▼ M9

dove:

M_{i1} = emissione massica dell'inquinante i in g/km interpolato a 6 400 km

M_{i2} = emissione massica dell'inquinante i in g/km interpolato a 80 000 km

Questi valori interpolati devono essere ottenuti con almeno quattro cifre decimali prima di dividerli l'uno per l'altro per determinare il fattore di deterioramento. Il risultato viene arrotondato a tre cifre decimali.

Se il fattore di deterioramento è inferiore ad 1, detto fattore è considerato uguale ad 1.

▼ **M9**

ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI E CARBURANTI DI RIFERIMENTO

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA USARE PER LA PROVA DEI VEICOLI DOTATI DI UN MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Carburante di riferimento CEC RF-08-A-85

Tipo: benzina super, senza piombo (1)

| | Limiti ed unità (2) | | metodo ASTM (3) |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------------------|
| | min. | mass. | |
| Numero di ottano ricerca | 95,0 | | D 2699 |
| Indice di ottano motore | 85,0 | | D 2700 |
| Densità 15 °C | 0,748 | 0,762 | D 1298 |
| Pressione di vapore (metodo Reid) | 0,56 bar | 0,64 bar | D 323 |
| Distillazione (4) | | | |
| — punto di ebollizione iniziale | 24 °C | 40 °C | D 86 |
| — punto 10 % vol | 42 °C | 58 °C | D 86 |
| — punto 50 % vol | 90 °C | 110 °C | D 86 |
| — punto 90 % vol | 155 °C | 180 °C | D 86 |
| — punto di ebollizione finale | 190 °C | 215 °C | D 86 |
| Residuo | | 2 % vol | D 86 |
| Analisi degli idrocarburi | | | |
| — olefinici | | 20 % vol | D 1319 |
| — aromatici | [compreso 5 % vol massimo di benzene (*)] | 45 % vol | D 3606/D 2267 |
| — saturi | | complemento | D 1319 |
| Rapporto carbone/idrogeno | | rapporto | |
| Resistenza all'ossidazione (5) | 480 min. | | D 525 |
| Gomma attuale | | 4 mg/100 ml | D 381 |
| Tenore in zolfo | | 0,04 massa | D 1266/D 2622/ D 2785 |
| Corrosione rame 50 °C | | 1 | D 130 |
| Tenore in piombo | | 0,005 g/l | D 3237 |
| Tenore in fosforo | | 0,0013 g/l | D 3231 |

(*) È vietata l'aggiunta di ossigenati.

Note

- (1) La miscela di questo carburante implica l'uso esclusivo di normali componenti di raffineria europea.
- (2) I valori indicati nella specificazione sono «valori effettivi». Per la determinazione dei loro valori limite sono stati utilizzati i termini del documento ASTM D 3244 «che definisce una base di discussione per le controversie sulle qualità dei prodotti petroliferi» e per fissare il valore massimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è di 4R (R = riproducibilità).
- (3) Si adotteranno i metodi ISO equivalenti quando saranno stati pubblicati per tutte le caratteristiche indicate sopra.
- (4) Le cifre citate indicano i quantitativi evaporati totali (% recuperato + % perdita).
- (5) Il carburante può contenere inibitori dell'ossidazione e disattivatori normalmente usati per stabilizzare i flussi di benzina di raffineria ma non deve essere addizionato di additivi detergenti/disperdenti e di oli solubili.

Nonostante questo accorgimento, necessario per motivi statistici, il produttore di un carburante dovrebbe cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è di 2R e un valore medio nel caso in cui siano indicati limiti massimi e minimi. Qualora risulti necessario determinare se un carburante soddisfa o meno le prescrizioni della specifica si applicano i termini dell'ASTM D 3244.

▼ **M9**

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA USARE PER LA PROVA DEI VEICOLI DOTATI DI UN MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA

Carburante di riferimento CEC RF-03-A-84 (1)

Tipo: gasolio per motori ad accensione spontanea

| | Limiti ed unità (2) | Metodo ASTM (3) |
|--|--|-------------------------|
| Numero di cetano (4) | min. 49 max. 53 | D 613 |
| Densità a 15 °C (kg/l) | min. 0,835 max. 0,845 | D 1298 |
| Distillazione (5): | | |
| — 50 % vol | min. 245 °C | D 86 |
| — 90 % vol | min. 320 °C max. 340 °C | |
| — punto finale | max. 370 °C | |
| Punto d'infiammabilità | min. 55 °C | D 93 |
| Punto di occlusione filtro freddo (CFPP) | min. — max. - 5 °C | EN 116 (CEN) |
| Viscosità a 40 °C | min. 2,5 mm ² /s max. 3,5 mm ² /s | D 445 |
| Tenore in zolfo (6) | min. (da riportare) max. 0,3 % in massa | D 1266/D 2622 D 2785 |
| Corrosione foglio di rame a 100 °C | max. 1 | D 130 |
| Carbonio Conradson sul 10 % di residuo di distillato | max. 0,2 % in massa | D 189 |
| Tenore in ceneri | max. 0,01 % in massa | D 482 |
| Tenore in acqua | max. 0,05 % in massa | D 95/D 1744 |
| Indice di neutralizzazione (acido forte) | max. 0,20 mg KOH/g | |
| Resistenza all'ossidazione (7) | max. 2,5 mg/100 ml | D 2274 |
| Additivi (8) | | |

Note

- (1) Qualora sia prescritto di calcolare il rendimento termico di un motore o di un veicolo, il valore calorifico di combustibile può venir calcolato a partire dai seguenti dati:

energia specifica (valore calorifico) (netto) in MJ/kg =

$$(46,423 - 8,792d^2 + 3,170d) [1 - (x + y + s)] + 9,420s - 2,499x$$

dove:

d è la densità a 15 °C

x, è l'aliquota d'acqua in termini di massa (%/100)

y è l'aliquota di ceneri in termini di massa (%/100)

s è l'aliquota di zolfo in termini di massa (%/100)

- (2) I valori indicati nella specificazione sono «valori effettivi». Per la determinazione dei loro valori limite sono stati utilizzati i termini del documento ASTM D 3244 «che definisce una base di discussione per le controversie sulle qualità dei prodotti petroliferi» e per fissare il valore massimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore massimo e uno minimo la differenza minima è di 4R (R = riproducibilità).

Nonostante questo accorgimento, necessario per motivi statistici, il produttore di un carburante dovrebbe cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è di 2R e un valore medio nel caso in cui siano indicati limiti massimi e minimi. Qualora risulti necessario determinare se un carburante soddisfa o meno le prescrizioni della specifica si applicano i termini dell'ASTM D 3244.

- (3) Si adotteranno i metodi ISO equivalenti quando saranno stati pubblicati per tutte le caratteristiche indicate sopra.
- (4) La forcilla del cetano non è conforme alla prescrizione di una forcilla minima di 4R. Tuttavia, in caso di controversia fra fornitore e consumatore di carburante, si possono usare i termini del documento ASTM D 3244 per risolverla sempre che si provveda a ripetute misurazioni fino ad acquisire la necessaria precisione, evitando di ricorrere ad una misurazione unica.
- (5) Le cifre citate indicano i quantitativi evaporati totali (% recuperato + % perdita).

▼ M9

- (6) A richiesta del costruttore dell'autoveicolo, il gasolio con un tenore massimo di zolfo dello 0,05 % della massa può essere utilizzato per rappresentare la qualità di carburante che si reperirà in futuro sul mercato, sia per la prova di omologazione sia per la prova di conformità della produzione.
- (7) Anche se la stabilità di ossidazione è controllata, è probabile che la durata di immagazzinamento sia limitata. Si dovrà consultare il fornitore circa le condizioni e la durata dello stoccaggio.
- (8) Questo carburante si può basare su distillati di prima distillazione e di piroscissione; è ammessa la desolforazione. Non deve contenere additivi metallici di nessun genere né additivi intensificanti di cetano.

▼ **M12***ALLEGATO IX***MODELLO**

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEMA DI OMOLOGAZIONE CEE

| |
|--------------------------------|
| Timbro dell'amministrazione |
|--------------------------------|

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾, per quanto riguarda la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): vedi Addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: vedi Addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

▼ **M12**

Appendice

Addendum alla scheda di omologazione CEE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Informazioni complementari
 - 1.1. Massa del veicolo in ordine di marcia:
 - 1.2. Massa massima:
 - 1.3. Massa di riferimento:
 - 1.4. Numero di sedili:
 - 1.5. Identificazione del motore:
 - 1.6. Cambio
 - 1.6.1. Manuale, numero di marce ⁽¹⁾:
 - 1.6.2. Automatico, numero di rapporti ⁽¹⁾:
 - 1.6.3. Continuo: si/no ⁽¹⁾
 - 1.6.4. Rapporti del cambio:
 - 1.6.5. Rapporto al ponte:
 - 1.7. Gamma dimensionale dei pneumatici:
 - 1.7.1. Circonferenza di rotolamento dei pneumatici utilizzati per la prova di tipo I:
 - 1.8. Risultati delle prove:

| Tipo I | CO (g/km) | HC + NO _x (g/km) | Particolato ^(?) (g/km) |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| misurato | | | |
| | | | |
| | | | |
| con DF | | | |
| | | | |
| | | | |

Tipo II: %

Tipo III:

Tipo IV: g/prova

Tipo V: — tipo durata: 80 000 km non applicabile ⁽¹⁾

— fattori di deterioramento DF: calcolati, prescritti ⁽¹⁾

— specificare i valori:

► ⁽¹⁾ 1.8.1. In caso di veicoli a GPL o GN:

1.8.1.1. Ripetere la tabella per tutti i gas di riferimento di GPL o GN, indicando se i risultati sono misurati o calcolati. In caso di veicoli progettati per funzionare sia a benzina che a GPL o GN: ripetere per la benzina e per tutti i gas di riferimento di GPL o GN.

1.8.1.2. Numero d'omologazione del veicolo capostipite, se il veicolo interessato è membro di una famiglia:

1.8.1.3. Rapporti "r" di risultati di emissioni per la famiglia, in caso di carburante gassoso, per ciascun inquinante. ◀

5. Osservazioni:

⁽¹⁾ Cancellare la menzione inutile.

^(?) Per veicoli con motore ad accensione spontanea.

▼ **M14***ALLEGATO IX a***SPECIFICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI****1. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GPL**

| | | Carburante A | Carburante B | Metodo di prova |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Composizione | % vol | | | ISO 7941 |
| C3 | % vol | 30 ± 2 | 85 ± 2 | |
| C4 | % vol | equilibrio | equilibrio | |
| < C3,> C4 | % vol | max 2 % | max 2 % | |
| Olefine | % vol | 9 ± 3 | 12 ± 3 | |
| Residuo all'evaporazione | ppm | max 50 | max 50 | NFM 41-015 |
| Tenore in acqua | | assente | assente | ispezione visiva |
| Tenore in zolfo | ppm massa (*) | max 50 | max 50 | EN 24260 |
| Solfuro di idrogeno | | assente | assente | |
| Corrosione del rame | valutazione | classe 1 | classe 1 | ISO 625 1 (**) |
| Odore | | caratteristico | caratteristico | |
| MON | | min 89 | min 89 | EN 589 Allegato B |

(*) Valore da determinarsi nelle condizioni standard di 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.

(**) La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

2. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GN**Carburante di riferimento G₂₀**

| Caratteristiche | Unità | Base | Limiti | | Metodo di prova |
|---|---------------------------|------|--------|-----|-----------------|
| | | | Min | Max | |
| Composizione: | | | | | |
| Metano | | 100 | 99 | 100 | |
| Bilancio | % mole | — | — | 1 | ISO 6974 |
| [Inerti C ₂ /C ₂ +] | | | | | |
| N ₂ | | | | | |
| Contenuto di Zolfo | mg/m ³ </> (*) | — | — | 50 | ISO 6326-5 |

▼ **M14****Carburante di riferimento G₂₅**

| Caratteristiche | Unità | Base | Limiti | | Metodo di prova |
|---|---------------------------|------|--------|-----|-----------------|
| | | | Min | Max | |
| Composizione: | | | | | |
| Metano | | 86 | 84 | 88 | |
| Bilancio | % mole | — | — | 1 | ISO 6974 |
| [Inerti + C ₂ /C ₂ +] | | | | | |
| N ₂ | | 14 | 12 | 16 | |
| Contenuto di Zolfo | mg/m ³ </> (*) | — | — | 50 | ISO 6326-5 |

(*) Valore da determinare alle condizioni standard [293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa].

L'indice di Wobbe è il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento:

$$\text{Indice di Wobbe} = H_{\text{gas}} \sqrt{\rho_{\text{air}}} / \sqrt{\rho_{\text{gas}}}$$

dove

H_{gas} = potere calorifico del carburante in MJ/m³ a 0 °C

ρ_{air} = densità dell'aria a 0 °C

ρ_{gas} = densità del carburante a 0 °C

L'indice di Wobbe è definito come lordo o netto a seconda che il potere calorifico sia lordo o netto.

▼ **M14***ALLEGATO XII***OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO ALIMENTATO A GPL O GAS NATURALE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI****1. INTRODUZIONE**

Il presente allegato descrive le prescrizioni particolari che valgono in caso di omologazione di un veicolo che funzioni a GPL o gas naturale, o che possa funzionare sia a benzina senza piombo che a GPL o gas naturale, limitatamente alla prova relativa a GPL o gas naturale.

Nel caso di GPL e gas naturale, si riscontrano sul mercato variazioni di rilievo nella composizione del carburante, per cui il sistema di alimentazione deve adattare i propri tassi di alimentazione a tali composizioni. Per comprovare tale capacità, il veicolo deve essere sottoposto a prova del tipo I con due carburanti di riferimento estremi e dimostrare che il sistema di alimentazione è in grado di autoadattarsi. Una volta dimostrata la capacità di autoadattamento del sistema di alimentazione di un veicolo, tale veicolo può essere considerato il capostipite di una famiglia. Per i veicoli che soddisfano i requisiti di membro della famiglia, purché dotati del medesimo sistema di alimentazione, è necessaria una prova con un solo carburante.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato:

- 2.1. Per «veicolo capostipite» s'intende un veicolo prescelto quale il veicolo sul quale dimostrare la capacità di autoadattamento del sistema di alimentazione e al quale fanno riferimento i veicoli membri della famiglia. È possibile che una famiglia abbia più di un veicolo capostipite.
- 2.2. Per «membro della famiglia» s'intende un veicolo che condivide le seguenti caratteristiche essenziali col suo capostipite o coi suoi capostipiti:
 - 2.2.1. a) è prodotto dal medesimo costruttore;
 - b) è soggetto agli stessi limiti in materia di emissioni;
 - c) se il sistema di alimentazione del gas ha una dosatura centrale per l'intero motore:
 - ha una potenza erogata accertata tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;
 - se il sistema di alimentazione del gas ha una dosatura singola per cilindro:
 - ha una potenza erogata accertata per cilindro tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;
 - d) se dotato di sistema catalitico, ha lo stesso tipo di catalizzatore, ovvero un catalizzatore a tre vie, di ossidazione e di eliminazione di NO_x;
 - e) ha un sistema di alimentazione del gas (compreso il regolatore di pressione) dello stesso produttore di sistemi e dello stesso tipo; induzione, iniezione di vapore (punto singolo, punti multipli), iniezione di liquido (punto singolo, punti multipli);
 - f) il sistema di alimentazione del gas è controllato da un'unità elettronica di controllo dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche, contenenti i medesimi principi software e la medesima strategia di controllo.
- 2.2.2. Per quanto riguarda il requisito c): qualora una dimostrazione mostri che due veicoli a gas potrebbero essere membri della stessa famiglia, ad eccezione delle potenze erogate accertate, rispettivamente P1 e P2 (con P1 < P2), e qualora entrambi siano sottoposti a prova come se fossero veicoli capostipite, la relazione di parentela viene ritenuta valida per qualsiasi veicolo con una potenza erogata accertata tra 0,7*P1 e 1,15*P2.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

L'omologazione CE viene rilasciata se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- 3.1. Omologazione delle emissioni dallo scarico di un veicolo capostipite:

▼ **M14**

Il veicolo capostipite dovrebbe dimostrarsi in grado di adattarsi a qualsiasi composizione di carburante reperibile sul mercato. Nel caso del GPL vi sono variazioni nella composizione C3/C4. Nel caso del gas naturale vi sono in genere due tipi di carburante, carburante ad elevato potere calorifico (gas H) e carburante a basso potere calorifico (gas L), ma con una dispersione di rilievo entro entrambi gli intervalli; essi differiscono in modo significativo quanto all'indice di Wobbe. Tali variazioni sono riflesse nei carburanti di riferimento.

3.1.1. Il veicolo capostipite o i veicoli capostipite sono sottoposti a prova del tipo I con i due carburanti di riferimento estremi di cui all'allegato IXa.

3.1.1.1. Se la transizione da un carburante all'altro è in pratica assistita dall'uso di un commutatore, quest'ultimo non deve essere usato nel corso dell'omologazione.

In tal caso, su richiesta del costruttore e previo accordo del servizio tecnico, è possibile estendere il ciclo di preconditionamento di cui al punto 5.3.1 dell'allegato III.

3.1.2. Il veicolo o i veicoli sono considerati conformi se, con entrambi i carburanti di riferimento, rispettano i limiti in materia di emissioni.

3.1.3. Il rapporto «r» dei risultati delle emissioni dovrebbe essere determinato per ciascun inquinante nel modo seguente:

$$r = \frac{\{\text{risultato delle emissioni per un carburante di riferimento}\}}{\{\text{risultato delle emissioni per l'altro carburante di riferimento}\}}$$

3.2. Omologazione delle emissioni allo scarico di un membro della famiglia:

Per un membro della famiglia la prova di tipo I deve essere eseguita con un solo carburante di riferimento, che può essere indifferentemente l'uno o l'altro. Il veicolo è ritenuto conforme se soddisfa i seguenti requisiti:

3.2.1. Il veicolo è conforme alla definizione di membro della famiglia fornita nel punto 2.2 sopra.

3.2.2. I risultati della prova per ciascun inquinante saranno moltiplicati per il suo fattore «r» (cfr. punto 3.1.3 sopra), se r è maggiore di 1,0. Se r è minore di 1,0, si assume 1 quale suo valore. I risultati di tali moltiplicazioni saranno considerati il risultato finale relativo alle emissioni. Su richiesta del costruttore la prova di tipo I può essere eseguita col carburante di riferimento 2 o con entrambi i carburanti di riferimento, in modo che non sia necessaria alcuna correzione.

3.2.3. Il veicolo è conforme in materia di limiti delle emissioni per la categoria pertinente per le emissioni sia misurate che calcolate.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1. Le prove di conformità della produzione possono essere effettuate con un carburante commerciale il cui rapporto C3/C4 sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento nel caso del GPL, oppure il cui indice di Wobbe sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento estremi nel caso del GN. In tal caso deve essere disponibile un'analisi del carburante.

▼ **M14***ALLEGATO XIII***OMOLOGAZIONE CE DI CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO QUALI ENTITÀ TECNICHE****1. CAMPO DI APPLICAZIONE:**

Il presente allegato riguarda l'omologazione CE, quali entità tecniche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati su uno o più tipi di veicoli a motore o famiglie di veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁⁽¹⁾ quali pezzi di ricambio⁽²⁾.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

- 2.1. «Convertitore catalitico d'origine», cfr. punto 2.17 dell'allegato I.
- 2.2. «Convertitore catalitico di ricambio», cfr. punto 2.18 dell'allegato I.
- 2.3. «Tipo di convertitore catalitico», convertitori catalitici che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:
 - 2.3.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale;
 - 2.3.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.);
 - 2.3.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del sostrato;
 - 2.3.4. contenuto materiale del catalizzatore;
 - 2.3.5. rapporto materiale del catalizzatore;
 - 2.3.6. densità delle celle;
 - 2.3.7. dimensioni e forma;
 - 2.3.8. protezione termica.
- 2.4. «tipo di veicolo», cfr. punto 2.1 dell'allegato I.
- 2.5. «omologazione di un convertitore catalitico di ricambio», omologazione di un convertitore destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o più tipi specifici di veicoli in relazione alle emissioni di inquinanti, al livello sonoro e all'effetto sulle prestazioni del veicolo.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

- 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di convertitore catalitico di ricambio deve essere presentata dal costruttore.
- 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.
- 3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:
 - 3.3.1. Uno o più veicoli del tipo omologato in conformità della direttiva 70/220/CEE dotato o dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli devono essere prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico, e devono soddisfare i requisiti indicati al punto 3 dell'allegato III alla presente direttiva.

I veicoli sottoposti a prova non devono avere anomalie nei sistemi di controllo delle emissioni; eventuali parti troppo logore o male funzionanti, che diano luogo ad emissioni non soddisfacenti, devono essere ripartite o sostituite. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore.

- 3.3.2. Un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale.

⁽¹⁾ Quali definite nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

⁽²⁾ Il presente allegato, non si applica a convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli delle categorie M₁ e N₁ dotati di sistemi di diagnostica di bordo (OBD).

▼ **M14**

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

- 4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.
- 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2 del presente allegato.
- 4.3. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non deve assegnare lo stesso numero ad un altro convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può riguardare l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

- 5.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica deve recare un marchio di omologazione CE.
- 5.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera «e», seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

| | |
|-----|--------------------|
| 1 | per la Germania |
| 2 | per la Francia |
| 3 | per l'Italia |
| 4 | per i Paesi Bassi |
| 5 | per la Svezia |
| 6 | per il Belgio |
| 9 | per la Spagna |
| 11 | per il Regno Unito |
| 12 | per L'Austria |
| 13 | per il Lussemburgo |
| 17 | per la Finlandia |
| 18 | per la Danimarca |
| 21 | per il Portogallo |
| 23 | per la Grecia |
| IRL | per l'Irlanda |

In prossimità del rettangolo, deve figurare il «numero dell'omologazione di base» definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/220/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00.

- 5.3. Il marchio di omologazione CE di cui al punto 5.2 deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 5.4. L'appendice 3 del presente allegato fornisce esempi del marchio di omologazione CE e dei dati relativi all'omologazione sopra menzionati.

6. PRESCRIZIONI

6.1. Prescrizioni generali.

- 6.1.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni della presente direttiva, come era originariamente, e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni d'impiego normali.
- 6.1.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere installato nell'esatta posizione del convertitore catalitico d'origine, e non deve essere modificata l'ubicazione di eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico.
- 6.1.3. Se il convertitore catalitico d'origine comprende una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio deve comprendere una protezione equivalente.
- 6.1.4. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere duraturo, cioè progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e ossidazione ai quali è esposto, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

▼ **M14**

6.2. Prescrizioni relative alle emissioni

Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, dotati di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti a prova del tipo I alle condizioni descritte nel corrispondente allegato della presente direttiva, al fine di compararne le prestazioni col convertitore catalitico d'origine conformemente alla procedura descritta di seguito.

6.2.1. Determinazione della base per la comparazione

Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo (cfr. punto 3.3.1) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

Dopo tale preconditionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

6.2.2. Prova sui gas di scarico con convertitore catalitico di ricambio

Il convertitore catalitico di origine del veicolo o dei veicoli di prova viene sostituito dal convertitore catalitico di ricambio (cfr. punto 3.3.2) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

Dopo tale preconditionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

6.2.3. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio

Il veicolo o dei veicoli di prova col convertitore catalitico d'origine devono rispettare i valori limite in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, compresi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati in occasione dell'omologazione del veicolo o dei veicoli.

Le prescrizioni relative alle imissioni del veicolo o dei veicoli dotati di convertitore catalitico di ricambio si ritengono rispettate se, per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC + NO_x e particolati), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

$$M \leq 0,85 S + 0,4 G \quad (1)$$

$$M \leq G \quad (2)$$

dove:

M valore medio delle emissioni di un singolo inquinante (CO o particolati) o della somma di due inquinanti (HC + NO_x) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico di ricambio;

S valore medio delle emissioni di un singolo inquinante (CO o particolati) o della somma di due inquinanti (HC + NO_x) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico d'origine;

G valore medio delle emissioni di un singolo inquinante (CO o particolati) o della somma di due inquinanti (HC + NO_x) in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento determinati conformemente al punto 6.4 di seguito.

Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore di automobili, e purché diversi tipi di veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può limitarsi ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

6.3. Prescrizioni relative al rumore e alla contropressione allo scarico

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti tecnici previsti nell'allegato II alla direttiva 70/157/CEE.

6.4. Prescrizioni relative alla durata

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.5 dell'allegato I della presente direttiva, cioè prova di tipo V o

▼ **M14**

fattori di deterioramento come dalla tabella di seguito riportata per i risultati delle prove di tipo I.

Tabella XIII.6.4

| Categoria del motore | Fattori di deterioramento | | |
|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | CO | HC + NO _x | Particolari |
| Accensione comandata | 1,2 | 1,2 | — |
| Accensione spontanea | 1,1 | 1,0 | 1,2 |

7. MODIFICA DELL'IMPIANTO GPL E DELLE OMOLOGAZIONI

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 8.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 8.2. Disposizioni particolari
 - 8.2.1. I controlli di cui al punto 2.2 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE devono comprendere la conformità rispetto alle caratteristiche definite al punto 2.3 del presente allegato.
 - 8.2.2. Ai fini dell'applicazione del punto 2.4.4 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE, si possono effettuare le prove descritte al punto 6.2 del presente allegato (prescrizioni relative alle emissioni). In tal caso, il detentore dell'omologazione può chiedere, in alternativa, che quale base per la comparazione non sia usato il convertitore catalitico d'origine, ma il convertitore catalitico di ricambio che era stato usato durante le prove di omologazione (o un altro esemplare comprovato conforme al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con l'esemplare oggetto di verifica non devono eccedere mediamente per più del 15 % i valori medi misurati con l'esemplare usato quale riferimento.

▼ **M14***Appendice 1***Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio
(Direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva ...)**

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere forniti in triplice copia ed includere un indice. Gli eventuali disegni e fotografie devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli; devono essere in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
 - 0.2. Tipo:
 - 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
 - 0.7. In caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE:
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 - 1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio:
 - 1.2. Disegni del convertitore catalitico di ricambio, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 2.3 del presente allegato:
 - 1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il convertitore catalitico di ricambio:
 - 1.3.1. Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo:
 - 1.4. Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore:

▼ **M14***Appendice 2***Modello**

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

| |
|--------------------------------|
| TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE |
|--------------------------------|

Comunicazione concernente:

- l'omologazione ⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione ⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione ⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione ⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ per quanto concerne la direttiva,
 modificata da ultimo dalla direttiva

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo ⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "???" (ad esempio: ABC??123??).

⁽³⁾ Cfr. Definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

▼ M14

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

▼ M14*Addendum*


alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione come entità tecnica di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore a norma della direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva ...

1. Informazioni supplementari
- 1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio:
- 1.2. Tipo o tipi di veicoli per i quali il tipo di convertitore catalitico costituisce un pezzo di ricambio: ...
- 1.3. Tipo o tipi di veicoli sui quali i convertitori catalitici di ricambio sono stati sottoposti a prova:
5. Osservazioni:

▼ **M14***Appendice 3***Esempio di marchio di omologazione CE**

(Cfr. punto 5.2 del presente allegato)



Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto ad un convertitore catalitico di ricambio, indica che il tipo interessato è stato omologato in Francia (e 2), conformemente alla presente direttiva. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) si riferiscono al numero progressivo attribuito alla più recente modifica alla direttiva 70/220/CEE. Le quattro cifre successive (1234) sono quelle che l'autorità di omologazione ha assegnato al convertitore catalitico di ricambio quale numero di omologazione di base.